DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1993** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 375. Sentenza 6-14 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Farmacie - Regione Liguria - Tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari - Sanzioni amministrative - Competenza regionale - Criterio del luogo di accertamento della violazione anziché di quello della commessa violazione - Irrazionalità e contraddittorietà della legislazione regionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, art. 4) *Pag.* 11

N. 376. Sentenza 6-14 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Giudice ordinario - Obbligo anziché facoltà di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato - Incompatibilità giuridica con l'autorizzazione in sanatoria eventualmente concessa - Questione relativa a provvedimenti del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale ed estranea alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*, secondo comma).

(Cost., art. 97) » 13

N. 377. Sentenza 6-14 ottobre 1993.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Tariffe dei servizi aerei di linea interni Alitalia e Ati - Fissazione ed elaborazione senza la rappresentanza della regione - *Iter* procedurale rispettoso del parere espresso dalla regione con la nota 13 ottobre 1992 - Insussistenza di una violazione di norme statutarie e di attuazione - Insussistenza di elementi di difformità tra il contenuto dell'accordo raggiunto e quello del decreto impugnato - Spettanza allo Stato l'approvazione delle tariffe » 15

N. 378. Sentenza 6-14 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti I.N.P.S. - Inquadramento nei livelli funzionali - Decima qualifica funzionale dell'area professionale legale - Ricostruzione economica - *Petitum* aperto a più di una soluzione - Richiesta di pronuncia additiva - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 928/1988 e 315/1993 - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(D.-L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13, primo e secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) » 20

N. 379. Ordinanza 6-14 ottobre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Controversie - Competenza del pretore di Roma anche per le controversie relative a lavoratori dipendenti dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui è introdotta irragionevole deroga alla disciplina dell'art. 413 del c.p.c. (sentenza n. 117/1990) - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 222/1993 e 492/1992) relativamente al buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza.

(Combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del c.p.c.).

(Cost., art. 97) » 24

N. **380.** Ordinanza 6-14 ottobre 1993.

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Comuni e province - Provincia di Torino e Governo della Repubblica - Cassa depositi e prestiti - Mutui - Limitazione - Contributi spettanti - Riduzioni - Presunta compromissione dell'esercizio delle funzioni e lesione dell'autonomia finanziaria e statutaria della provincia - Insussistenza dei requisiti di ordine soggettivo - Inconferente richiamo alla sentenza n. 69/1978 della Corte - Inammissibilità.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, artt. 3 e 8) *Pag.* 26

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **48.** Reg. unico amm. confl. - Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato depositato in cancelleria il 21 giugno 1993 (della provincia di Torino).

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Riduzioni sui trasferimenti statali per contributi ordinari spettanti, per l'anno 1993, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, in attuazione della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, ai sensi dell'art. 29, primo e secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della provincia, anche per le conseguenti incertezze di bilancio - Illegittimo ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 101/1970 e 69/1978 (riguardo ai presupposti soggettivi dell'ammissibilità del conflitto) e nn. 98, 116 e 283 del 1991 e 356/1992.

(D.-L. 12 maggio 1993, n. 155).

(Cost., artt. 5, 77, 81, 97 e 128) *Pag.* 29

N. **37.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 ottobre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Regolamento per il recepimento, in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990, n. 6 (impugnata con ricorso n. 36/1993 dal Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'accordo compartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale del consiglio della provincia di Bolzano - Previsione dei profili professionali ed inquadramento nelle qualifiche funzionali del predetto personale, da applicare, per gli effetti retributivi, con decorrenza dal 1° luglio 1991, in violazione della legge n. 438/1992, che ha previsto la sospensione dei contratti collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione di nuovi accordi al 1° gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali, contenute nel d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 («congelamento» fino al 31 dicembre 1993 del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge-quadro n. 93/1983) aventi valore di norme fondamentali di riforme economico-sociali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993 - Istanza di sospensione.

(Decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93).

(Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1) » 38

N. **56.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Legislazione delle province di Trento e Bolzano in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera ed, in particolare, legge provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 - Omesso adeguamento di detta legislazione provinciale ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha disciplinato la riorganizzazine delle uu.ss.ll., le modalità di gestione delle stesse, i criteri per la individuazione degli ospedali di rilievo nazionale, la selezione del personale dirigente, la riorganizzazione dei presidi multizonali di prevenzione e la tutela dei diritti dei cittadini - Richiesta alla Corte di dichiarazione della cessazione di efficacia delle disposizioni provinciali [in particolare di quelle norme che: *a)* configurano «un servizio sanitario provinciale»; *b)* non configurano la u.s.l. come azienda ed ente strumentale della regione; *c)* non considerano le «aziende ospedaliere e presidi ospedalieri» in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; *d)* non tengono conto dell'avvenuto trasferimento di beni immobili e mobili dal patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle uu.ss.ll., al patrimonio di queste ultime e delle aziende ospedaliere; *e)* non tengono conto dell'obbligo di attribuire «ad apposito organismo, unico per tutto il territorio regionale», i compiti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legisaltivo] divenute costituzionalmente illegittime per violazione dei limiti della propria competenza che in materia di sanità è «meramente integrativa».

(Legislazione province di Trento e Bolzano in materia di igiene e sanità).

(Cost., art. 117; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 6 e 10) » 44

N. **57.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 1993 (della regione Liguria).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Previsione che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'impugnato decreto-legge, il Comitato per la edilizia residenziale (C.E.R.) determini l'ammontare, per il 1994, della quota di cui al primo comma, lett. *b)*, dell'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali - Statuizione dell'onere, a carico delle regioni, di adeguare, entro il 31 dicembre 1993, i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera C.I.P.E. 19 novembre 1981 e, in caso di mancato adeguamento, della attribuzione a carico del bilancio regionale della differenza tra il gettito della quota ricavata dal canone degli alloggi, al netto di una quota delle spese generali e di amministrazione e di una quota di manutenzione, e l'ammontare delle somme necessarie per coprire le spese di amministrazione e gli oneri - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione e invasione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

(D.-L. 3 agosto 1993, n. 331, art. 66, nono comma).

(Cost., artt. 117 e 118) *Pag.* 42

N. **58.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Caccia - Disposizioni sulle attività venatorie nel patrimonio agricolo forestale regionale - Autorizzazione all'esercizio della caccia, per la stagione 1993-94, nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale - Conferma, altresì, del divieto generale della caccia, imposto con legge statale n. 157/1992, nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territori del patrimonio agricolo forestale regionale con possibilità di autorizzazione statale a deroghe, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, quando ricorre il presupposto che determinate aree forestali non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica - Lamentata esorbitanza della impugnata disciplina regionale dai limiti che la legge nazionale ha imposto nella materia della caccia.

(Legge regione Toscana riapprovata il 15 settembre 1993).

(Cost., art. 117) » 45

N. **397.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino 2 marzo 1993.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati non sottoposti, neppure per breve periodo, a carcerazione - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione, per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione, prevista nel regime carcerario, ma non prevista né disciplinata, invece, durante la libertà.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma) » 46

N. **625.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 maggio 1993.

Sanità pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97) » 52

N. **626.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 maggio 1993.

Sanità pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97) *Pag.* 56

N. **627.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 31 maggio 1993.

Sanità pubblica - Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97) » 58

N. **628.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Piacenza del 4 agosto 1993.

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione delle stesse con decreto ministeriale - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successivo ripristino (fino al 31 dicembre 1994) delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale annullato in virtù di decreto-legge già convertito in legge - Denunciata interferenza da parte del legisaltore nella sfera di attribuzioni del potere giudiziario - Irragionevole introduzione, sia pure in via provvisoria, di una tassa patrimoniale sugli immobili non conforme al principio della capacità contributiva.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 102 e 103) » 59

N. **629.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze del 13 aprile 1993.

Ordinamento penitenziario - Detenuti in attesa di giudizio - Richiesta di permessi di colloquio - Provvedimenti di diniego dell'autorità giudiziaria competente - Mancata previsione dell'obbligo di motivazione anche in mancanza di concrete necessità di indagine, nonché della possibilità di proporre reclamo avverso il diniego - Irragionevole equiparazione di tale situazione a quelle in cui tali necessità sussistono - Lamentata compressione, per essere rimessi ad un discrezionale provvedimento dell'a.g., dei diritti fondamentali della persona.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 15 e 29) » 61

N. **630.** Ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno del 19 febbraio 1993.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio sul lavoro aggravatosi per sopravvenute malattie extralavorative (fattispecie: lavoratore affetto da perdita di *visus* all'occhio destro con aggravamento di *visus* all'occhio sinistro per patogenia di natura extralavorativa) - Mancata previsione di una tutela assicurativa per detta ipotesi mediante un diverso computo o la revisione della rendita per aggravamento da inabilità extralavorativa sopravvenuta - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore ammalato che si infortuni, cui spetta la tutela assicurativa, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 83).

(Cost., artt. 3 e 38) *Pag.* 65

N. **631.** Ordinanza della Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale di Roma, del 1° giugno 1993.

Pensioni - Pensioni di guerra di riversibilità in favore di vedove - Esclusione del diritto per difetto dei requisiti della durata almeno annuale del matrimonio o della nascita di prole ancorché postuma - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti civili e militari alle situazioni c.d. assimilate (fidanzate con avvenute pubblicazioni matrimoniali, spose per procura e conviventi), nonché, in particolare, rispetto alla pensione indiretta di guerra alla vedova che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 450/1991, non è più soggetta alle predette condizioni - Negativa incidenza sulle condizioni familiari - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 450/1991.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma).

(Cost., artt. 3, 29 e 31) » 67

N. **632.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Veneto del 3 giugno 1993.

Forze armate - Finanziere di mare - Cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari - Deferimento a commissione di disciplina - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento procedurale rispetto all'analoga sanzione di cessazione della ferma a seguito di perdita del grado - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo ai principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 17/1991 dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto.

(Legge 3 agosto 1961, n. 833, art. 45, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) » 68

N. **633.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) » 71

N. **634.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) » 73

N. **635.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 22 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) *Pag.* 74

N. **636.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 15 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) » 74

N. **637.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 15 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) » 75

N. **638.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 15 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) » 75

N. **639.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 15 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3) » 7

N. **640.** Ordinanza del pretore di Pistoia del 13 luglio 1992.

Processo penale - Procedimenti a carico di stranieri - Procedimento pretorile - Omessa previsione della traduzione del decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato straniero in lingua a lui nota - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati italiani e stranieri in base alla lingua - Incidenza sul diritto di difesa - Irrazionalità rispetto alla disciplina di provvedimenti, di mera natura amministrativa, relativi al soggiorno e all'espulsione dello straniero, per la notifica dei quali è invece prevista la traduzione - Mancata conformità dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione dei diritti dell'uomo.

(C.P.P. 1988, artt. 148, terzo comma, 168 e 555).

[Cost., artt. 3, 10, 11 e 24; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, terzo comma, lett. *a)*] *Pag.* 76

N. **641.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia del 6 aprile 1993.

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3) » 78

N. **642.** Ordinanza del pretore di Vicenza del 7 luglio 1993.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Disciplina per la lavorazione ed il commercio degli sfarinati, dei cereali, del pane e delle paste alimentari - Rigida prescrizione degli elementi che devono essere presenti nei tipi di pasta commercializzati in Italia - Esclusione, a seguito di sentenza della Corte di giustizia, del divieto di importare paste aventi diverse caratteristiche rispetto a quelle stabilite dalla legge n. 580/1967 - Persistenza del divieto solo nei riguardi dei produttori italiani di paste - Ingiustificata disparità di trattamento tra produttori e importatori con incidenza sul principio della libera iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 41) » 79

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 375

Sentenza 6-14 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Farmacie - Regione Liguria - Tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari - Sanzioni amministrative - Competenza regionale - Criterio del luogo di accertamento della violazione anziché di quello della commessa violazione - Irrazionalità e contraddittorietà della legislazione regionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Comune di La Spezia contro la s.n.c. Pastificio Frediani Montecatini, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio sul ricorso promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n. 248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia in una causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

La Corte rimettente ricorda, in via preliminare, che fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. *e* del decreto citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di violazione delle leggi disciplinatrici della materia.

La Regione Liguria — ricorda la Corte di Cassazione — ha adottato una legge generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45) che, all'art. 7, ultimo comma, individua quale organo competente a comminare la sanzione quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con la legge 14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto ulteriori norme per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia

dell'igiene e della sanità pubblica. L'art. 4 di tale legge introduce un criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa violazione, attribuendo le funzioni di cui alla legge regionale al sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.

Tale disposizione appare al giudice *a quo* sfornita di giustificazione razionale, anche alla luce di quanto disposto dalla legge regionale generale (la n. 45 del 1982), e viene dunque censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 117 della Costituzione. La normativa regionale, nella materia in esame, non può infatti ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora, in tema di sanzioni amministrative l'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente competente quello del luogo dove è stata commessa la violazione.

La norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione, considerata la mera casualità con cui si accerta la presenza della sostanza alimentare in un determinato luogo — che può non coincidere con quello di produzione ed essere dislocato nel territorio di altra regione — con il rischio, in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il medesimo fatto, alla potestà sanzionatoria di due diverse regioni.

Considerato in diritto

Dubita la Corte di Cassazione, prima sezione civile, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte in cui individua quale organo competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del luogo di accertamento della violazione, anziché quello in cui è stata commessa la violazione della vigente normativa in materia di igiene e sanità pubblica.

La questione è fondata.

Fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono, come ricorda anche il giudice *a quo*, quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari: è dunque fuori discussione la competenza regionale per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (si veda, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n. 1034 del 1988).

Non per questo, il legislatore regionale può sottrarsi all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto già precisato da questa Corte (v., ad es., la sent. n. 350 del 1991). Nella materia in esame, l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa.

Va infine considerato che la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di razionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1069

N. 376

Sentenza 6-14 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Giudice ordinario - Obbligo anziché facoltà di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato - Incompatibilità giuridica con l'autorizzazione in sanatoria eventualmente concessa - Questione relativa a provvedimenti del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale ed estranea alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza.

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*, secondo comma).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel gudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emesa l'8 ottobre 1992 dal pretore di Verona — sezione distaccata di Soave — nel procedimento penale a carico di Silvano Di Francescantonio ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'8 ottobre 1992, il pretore di Verona — sezione distaccata di Soave — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Il pretore premette che gli imputati sono stati accusati di avere effettuato o comunque disposto lavori di livellamento, in zona sottoposta a vincolo ambientale, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 del 1939.

Successivamente essi hanno però ottenuto l'autorizzazione in sanatoria e altresì il rilascio di apposita concessione edilizia per la costruzione di un capannone industriale nel luogo dello sbancamento, con il nulla osta dell'amministrazione provinciale.

A norma del secondo comma dell'art. 1-*sexies* impugnato — prosegue l'ordinanza —, si dovrebbe ordinare la rimessione in pristino dei luoghi. Ma ciò determinerebbe una situazione giuridica di incompatibilità con l'ottenuta concessione ad edificare.

Il problema — argomenta il pretore — deriva dalla assenza di una chiara definizione legislativa del rapporto tra l'art. 20 della legge n. 47 del 1985 e l'art. 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato l'autonomia dei due reati, tra i quali si ritiene sussistere concorso formale. La speciale estinzione dei reati contravvenzionali, prevista dall'art. 22 della legge n. 47 del 1985 in caso di rilascio in sanatoria delle concessioni, non può quindi trovare applicazione con riguardo alle infrazioni punite dall'art. 1-*sexies*.

Ne deriverebbe la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto si è in presenza di una normativa la quale determina irrazionali sovrapposizioni di competenze e obblighi che, legittimamente esercitate ed adempiuti, conducono a risultati insuperabilmente contraddittori.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Richiamata la sentenza n. 67 del 1992, con cui questa Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* impugnato, l'Avvocatura, in relazione alla specifica censura mossa dal giudice remittente, osserva che la irrilevanza del meccanismo di sanatoria appare nel caso adeguatamente giustificata in ragione: *a)* dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma; *b)* dalla circostanza che, mentre nella materia urbanistica la sanatoria interviene in base ad una ricognizione *ex post* dell'originaria conformità dell'opera abusivamente realizzata agli strumenti urbanistici vigenti, in materia paesistica difetta un tale parametro, così che la necessaria previetà del controllo di compatibilità urbanistica garantisce la più ampia e specifica valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, solo in forza della quale — se di esito favorevole — può aversi il superamento del generale divieto di modificazione dello stato dei luoghi protetti.

Considerato in diritto

1. — L'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431, viene impugnato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligo, anziché la facoltà, del giudice di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

L'obbligatoria rimessione in pristino, a seguito di lavori eseguiti in difetto dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 24 giugno 1939, n. 1497, determinerebbe infatti una situazione di incompatibilità giuridica con l'autorizzazione in sanatoria che venisse, come nel caso specifico, successivamente concessa. Si avrebbe quindi una irrazionale sovrapposizione di competenze e di obblighi di pubblici uffici che finirebbero con l'operare in modo contraddittorio.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 97 della Costituzione viene invocato quale parametro in relazione alla finalità del «buon andamento» cui la norma, insieme con quella dell'imparzialità, vincola la disciplina legislativa della pubblica amministrazione.

Il principio comporta che, così con riguardo alla organizzazione degli uffici come con riguardo al loro funzionamento, la disciplina si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuol perseguire (sentenza n. 160 del 1988).

Sebbene la norma richiamata sia inserita in una sezione della Costituzione intitolata alla pubblica amministrazione e sebbene la giustizia consista in un sistema ordinamentale ed organizzativo ben differenziato dagli altri apparati pubblici, la Corte ha già statuito che l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, ha inteso riferirsi non soltanto agli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (sentenze nn. 18 del 1989 e 86 del 1982).

Peraltro, tanto detto principio quanto il correlativo sindacato di legittimità costituzionale attengono, come ben risulta dalle richiamate decisioni, alle leggi concernenti l'organizzazione della giustizia: quindi a quelle che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo.

Ambito del tutto diverso, ed estraneo per definizione alla tematica del buon andamento della pubblica amministrazione, è l'esercizio della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai diversi provvedimenti che nel contesto di tale esercizio possono o devono essere adottati.

La questione sollevata dal pretore di Verona — sezione distaccata di Soave — attenendo per l'appunto a provvedimenti da adottarsi dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, va quindi dichiarata infondata, in riferimento all'invocato parametro dell'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1070

N. 377

Sentenza 6-14 ottobre 1993

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Tariffe dei servizi aerei di linea interni Alitalia e Ati - Fissazione ed elaborazione senza la rappresentanza della regione - *Iter* procedurale rispettoso del parere espresso dalla regione con la nota 13 ottobre 1992 - Insussistenza di una violazione di norme statutarie e di attuazione - Insussistenza di elementi di difformità tra il contenuto dell'accordo raggiunto e quello del decreto impugnato - Spettanza allo Stato l'approvazione delle tariffe.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 26 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 5 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, con cui sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 1993, le tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea operati dalle Società Alitalia e ATI, ed iscritto al n. 12 del registro conflitti 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 26 marzo 1993, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti in data 24 novembre 1992, n. 13 — con cui sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 1993, le tariffe dei servizi di trasporto aereo di linea operati dalle società Alitalia ed ATI —, per violazione dell'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), e relative norme d'attuazione.

La ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.

Con nota del 30 settembre 1992 il Ministero dei trasporti ha trasmesso alla Regione Sardegna delle istanze di adeguamento tariffario, a partire dal 1° novembre 1992, presentate dalle società Alitalia ed ATI, relativamente ai servizi di linea aerea di cui esse sono concessionarie; ed insieme ha trasmesso una lettera della società ATI con la quale questa manifestava l'intendimento di abolire dalla stessa data del 1° novembre le agevolazioni per i residenti sardi sui collegamenti Alghero/Milano e vv., Alghero/Roma e vv., Cagliari/Roma e vv. Con la nota il Ministero chiedeva alla Regione di esprimere il parere di competenza.

Alla nota ministeriale rispondeva l'Assessore dei trasporti della Regione Sardegna con nota del 13 ottobre 1992, nella quale si contestavano radicalmente le proposte delle società Alitalia ed ATI, specie quelle relative alla abolizione delle agevolazioni per i residenti sardi.

A seguito di ciò il 14 ottobre 1992 si è svolto a Roma, presso il Ministero dei trasporti, un incontro fra rappresentanti della Regione e della società ATI al fine di concordare una nuova disciplina delle tariffe, tale da contemperare le esigenze delle società concessionarie con quelle della Regione Sardegna e dei suoi abitanti.

L'accordo raggiunto in quella sede si basava sul principio di un trattamento comunque agevolato per tutti gli utenti dei voli da e per la Sardegna, ed in particolare prevedeva che: *a)* sulle tre linee cosiddette sociali (Cagliari/Roma e vv., Alghero/Roma e vv., Alghero/Milano e vv.) lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria, per i residenti sardi, sarebbe diminuito dal 30% al 20%; *b)* su tutte le altre linee interessanti la Sardegna l'agevolazione per i residenti sarebbe stata costituita dal mantenimento della tariffa vigente; *c)* sulle medesime linee, per i non residenti, l'aumento sarebbe stato solo del 3%. Tale accordo non venne formalizzato in occasione della riunione del 14 ottobre 1992, ed a seguito di questa la Regione è rimasta in attesa che le venissero trasmesse le nuove proposte di tariffe (modificate conformemente all'accordo), al fine di poter esprimere su di esse il parere di propria competenza (*ex* art. 53 dello Statuto sardo).

Ma anziché trasmettere alla Regione la documentazione necessaria ai fini del definitivo parere, con nota del 21 gennaio 1993 (prot. n. 301540/32.3.) il Ministero dei trasporti le ha trasmesso copia del decreto ministeriale 24 novembre 1992, n. 13, con cui sono state approvate le nuove tariffe con decorrenza 1° gennaio 1993; ed assieme ad esso il Ministero ha trasmesso, fra l'altro, per la prima volta, una nota del 20 ottobre 1992 (peraltro priva degli allegati) con la quale la società ATI, anche a seguito degli incontri avuti con i rappresentanti della Regione Sardegna, presentava una nuova tariffa dei voli di linea di cui richiedeva l'approvazione ministeriale.

Per quanto riguarda più in particolare il suddetto decreto del Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, prosegue la ricorrente, le tariffe approvate dal Ministro non corrispondono all'accordo che era stato raggiunto il 14 ottobre 1992. Ciò, in particolare, perché mentre in questo si prevedeva (a parte la tariffa particolare sui tre collegamenti Cagliari/Roma, Alghero/Roma, Alghero/Milano) che su tutti gli altri voli nazionali da e per la Sardegna restassero invariate le tariffe per i residui sardi, e per i non residenti venissero aumentate del 3%, viceversa il decreto ministeriale, all'art. 4, ha approvato delle tariffe di voli da e per la Sardegna (via Fiumicino e via Milano) che prevedono un aumento della tariffa anche per i residenti in Sardegna.

Ciò che peraltro soprattutto rileva è che comunque tale nuova tariffa è stata approvata dal Ministro senza che su di essa sia stato richiesto il parere della Regione Sardegna, parere che è prescritto in base all'art. 53 dello Statuto sardo, cui hanno poi dato attuazione gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348.

Secondo questi ultimi articoli, infatti, quando le determinazioni statali sulle tariffe dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti aerei che interessano la Sardegna «siano assunti da una autorità individuale — come è accaduto nel caso in questione — allora «deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione». Ciò posto, la ricorrente osserva che si possono fare due ipotesi in ordine alle modalità secondo cui si è svolto il procedimento di approvazione delle tariffe aeree in questione.

Può essere che vi sia stata una procedura unica, iniziata con le istanze di modificazione delle tariffe presentate dalle società Alitalia ed ATI in data 22 settembre 1992, e conclusasi con l'approvazione della nuova tariffa da parte dell'impugnato decreto ministeriale del 24 novembre 1992, n. 13.

Oppure, come indurrebbe a ritenere il preambolo del decreto ministeriale impugnato, le procedure sono state due. La prima iniziata con le richieste di modificazione delle tariffe del 22 settembre 1992, già ricordate, e conclusasi con il decreto del Ministro dei trasporti n. 11 del 20 ottobre 1992, non conosciuto dalla Regione ricorrente, ma richiamato nel preambolo del successivo decreto n. 13 del 24 novembre, dove si dice che con il decreto n. 11 del 1992 erano state «approvate le tariffe dei servizi aerei nazionali di linea». La seconda procedura, invece, iniziata a seguito di successive richieste delle Società esercenti i servizi di linea (in particolare con la già ricordata nota della società ATI del 20 ottobre 1992) e quindi conclusasi con l'impugnato decreto ministeriale n. 13 del 24 novembre 1992.

Ma, quale che sia delle due ipotesi quella esatta, prosegue la ricorrente, in entrambi i casi il Ministro dei trasporti, con l'impugnato decreto ministeriale, avrebbe esercitato in modo illegittimo il suo potere di approvazione della tariffa..

Infatti, se è vera la seconda delle due ipotesi dianzi formulate (quella della duplicità delle procedure), la Regione ricorrente non ha nemmeno avuto comunicazione dell'inizio della procedura.

Se, invece, fosse vera la prima delle due ipotesi (quella, cioè, della unicità della procedura), egualmente la Regione deve lamentare la lesione delle sue attribuzioni, poiché non le è stata sottoposta per il prescritto parere la tariffa approvata con il decreto ministeriale 24 novembre 1992, n. 13.

Infatti, ad avviso della ricorrente, la riunione del 14 ottobre 1992 fra rappresentanti della Regione e dell'ATI si era conclusa con un accordo su di alcuni principi e criteri che comportavano una completa rielaborazione della precedente proposta di tariffa dell'ATI (nella parte riguardante i voli da e per la Sardegna); a seguito del suddetto accordo, essendosi ormai con esso superata la iniziale proposta di tariffa del 22 settembre 1992, occorreva cioè che la nuova tariffa predisposta dall'ATI in conformità all'accordo fosse da questa presentata al Ministero e da quest'ultimo trasmessa alla Regione ricorrente per il parere definitivo di sua competenza.

Come infatti è stato affermato da questa Corte (sent. n. 37/1989), quando lo Statuto prescrive il parere della Regione su di un atto del Governo, questo dovrà sottoporre alla Regione il testo nella sua versione definitiva che «a conclusione del lavoro preparatorio» il Governo stesso «si appresta definitivamente ad adottare».

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato osserva come non appaia meritevole di esser condiviso il principale assunto avversario, secondo cui il parere obbligatoriamente richiesto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979 dovrebbe, di necessità, riguardare il testo definitivo del provvedimento in via di adozione da parte dell'autorità statale.

Il caso in esame, invero, non è assimilabile a quello affrontato dalla richiamata sentenza n. 37 del 1989, concernente la legittimità del procedimento di formazione delle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

A parte l'oggetto dei pareri nell'uno e nell'altro caso, sono tangibilmente diverse le funzioni per il cui esercizio l'ordinamento richiede un previo «parere», così come sono diverse la veste (o la *qualitas*) del «consulente» previste, rispettivamente, dagli artt. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e 67 del d.P.R. n. 348 del 1979, risultandone anche per tali aspetti confermata l'improponibilità dell'accostamento operato nel ricorso.

3. — Ha depositato memoria la Regione Sardegna, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente premette che, a seguito dell'esame di alcuni documenti, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, è stato possibile chiarire l'*iter* procedurale che ha portato all'impugnato decreto ministeriale del 24 novembre 1992. Il procedimento ha preso l'avvio con le istanze di adeguamento tariffario della Alitalia e della ATI del 22 settembre 1992, cui hanno fatto seguito, nell'ordine: la nota del Ministero dei trasporti 30 settembre 1992 alla Regione Sardegna, di trasmissione della istanza e di richiesta di parere; la nota dell'Assessore dei trasporti della Regione Sardegna del 13 ottobre 1992, che contestava radicalmente le proposte di revisione; l'incontro del 14 ottobre 1992 presso il Ministero dei trasporti fra rappresentanti della Regione e della Società ATI, nel quale si era raggiunto un accordo per una diversa disciplina delle tariffe; una nota dell'ATI al Ministero dei trasporti con cui si formula una nuova proposta di revisione riguardante le linee aree con la Sardegna (peraltro non corrispondente all'accordo del 14 ottobre 1992) mai trasmessa alla Regione; un promemoria per il Ministro, in data 14 novembre 1992, del Direttore Generale dell'Aviazione Civile, che illustra la procedura seguita a seguito delle istanze di revisione, dà conto della «nuova proposta» di revisione dell'ATI del 20 ottobre 1992, e sottopone alla firma del Ministro il provvedimento, cioè il decreto ministeriale del 24 novembre 1992, n. 13.

Risulta, pertanto, confermato, prosegue la ricorrente, quanto già dedotto nel ricorso, e cioè che non è stata mai sottoposta alla Regione Sardegna per il prescritto parere la tariffa approvata con il decreto ministeriale 24 novembre 1992, n. 13, non essendo stata trasmessa alla Regione per il parere la «nuova proposta» di tariffa dell'ATI del 20 ottobre 1992.

In ordine, poi, alla tesi dell'Avvocatura dello Stato, la quale contesta l'assimilazione fatta nel ricorso fra il parere prescritto in base all'art. 53 dello Statuto della Sardegna e quello previsto dall'art. 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, la ricorrente osserva che non vi è nessun plausibile motivo per differenziare il significato ed il regime giuridico dei due pareri suddetti, entrambi previsti dai rispettivi statuti speciali a tutela dell'autonomia regionale.

4. — Ha depositato memoria anche il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo per il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato osserva che la procedura che portò all'adozione del provvedimento impugnato iniziò con le istanze dell'Alitalia e dell'ATI del 22 settembre 1992, che, conformemente alla normativa regionale, furono prontamente inviate alla Regione Sardegna per l'acquisizione del parere di competenza.

La formalizzazione da parte dell'ATI, nella nota del 20 ottobre 1992, degli esiti dell'accordo intervenuto nella riunione del 14 ottobre non può essere considerata come una nuova istanza in quanto riproduceva i contenuti dell'accordo stesso, sol comportando l'integrazione e la modifica di alcune voci contabili dell'istanza originaria.

Ne segue, continua l'Avvocatura, che a torto sarebbe stata configurabile la necessità di investire ulteriormente la Regione Sardegna che aveva partecipato a tutte le fasi di messa a punto della «nuova richiesta»; e che altrettanto infondatamente la ricorrente lamenta la lesione delle sue attribuzioni, da ritenere invece salvaguardate e, in concreto, esercitate in occasione dell'esame dell'originaria proposta e delle intese in merito raggiunte nella riunione del 14 ottobre 1992, le cui conclusioni sono state recepite nella nuova stesura dell'istanza e, poi, nel provvedimento ministeriale impugnato.

Si osserva, infine, che nessun fondamento può riconoscersi alla denunciata discordanza tra il decreto ministeriale impugnato e le intese raggiunte, dal momento che l'invarianza tariffaria per gli altri collegamenti a favore dei residenti sardi non poteva che riguardare i collegamenti diretti e non anche quelli così detti indiretti, previsti all'art. 4 del decreto. Infatti, le tariffe relative costituiscono un *«genus»* del tutto particolare e si applicano nei casi in cui, non esistendo un collegamento diretto, in luogo della sommatoria delle tariffe dei due collegamenti, al fine di favorire l'utenza, viene applicata la tariffa corrispondente a quella del percorso teorico diretto, con un abbattimento di circa il 25%.

Trattandosi pertanto — in pratica — di tariffe agevolative, assimilabili alle tariffe promozionali, alle quali non è stato mai esteso il regime agevolativo sopra riportato, esse non potevano essere oggetto dell'accordo, legittimamente limitato alle tariffe dei collegamenti diretti.

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna solleva conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, con il quale — ai sensi della legge 2 ottobre 1991, n. 316 — sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 1993, le tariffe dei servizi aerei di linea interni operati dalle società Alitalia ed ATI. Ad avviso della ricorrente tale decreto sarebbe stato emanato in violazione dell'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna — il quale richiede che la Regione sia «rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla» — e degli artt. 66 e 67 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ai sensi dei quali, per quanto qui interessa, quando i provvedimenti di determinazione delle tariffe per i viaggiatori e le merci sono assunti, come nella fattispecie, da un'autorità individuale, «deve essere preliminarmente sentito il parere della regione»: in particolare, la ricorrente lamenta che ad essa non sia stato sottoposto per il definitivo parere il testo che, al termine del lavoro preparatorio, il Ministro si apprestava conclusivamente ad adottare.

2.1. — Dall'esame della documentazione depositata emerge con chiarezza l'*iter* che ha condotto alla emanazione del decreto impugnato, *iter* sul cui svolgimento del resto le stesse parti concordano pienamente.

È pacifico che le note del 22 settembre 1992 con cui la società ATI, ai sensi della legge n. 316 del 1991, sottopose all'approvazione del Ministro una serie di variazioni tariffarie relative, fra l'altro, a collegamenti interessanti la Regione Sardegna furono trasmesse a quest'ultima dal Ministero per il prescritto parere; che, con nota del 13 ottobre 1992, l'assessore dei trasporti della Regione medesima espresse parere negativo in merito alla proposta di abolizione delle agevolazioni (pari ad uno sconto del 30% rispetto alle tariffe di fascia) vigenti per i residenti sardi sulle linee Alghero-Roma, Alghero-Milano e Cagliari-Roma o viceversa; che in data 14 ottobre 1992 si svolse presso il Ministero dei trasporti una riunione tra rappresentanti della Regione e della società ATI, dalla quale scaturì un accordo, il cui contenuto — non formalizzato ma anch'esso pacifico fra le parti — prevedeva essenzialmente, per i residenti sardi, la

riduzione (anziché l'abolizione) dal 30 al 20 per cento delle vigenti agevolazioni tariffarie sulle tre linee anzidette e il mantenimento delle attuali tariffe sugli altri collegamenti interessanti la Sardegna, a fronte di un aumento generale del 3% per i non residenti; che, a questo punto, il Ministro procedeva alla emanazione del decreto impugnato, con cui approvava le nuove tariffe sulla base delle variazioni apportate dalla società ATI alla propria originaria proposta in conformità all'accordo raggiunto nella predetta riunione del 14 ottobre 1992 (salvo un punto del quale la ricorrente contesta la conformità e su cui si dirà in seguito).

2.2. — Alla luce di detti elementi di fatto, la doglianza della Regione Sardegna si appalesa infondata, e il ricorso va pertanto rigettato.

Deve, infatti, escludersi che nella indicata procedura non sia stata adeguatamente garantita la partecipazione della Regione Sardegna, nella prescritta forma della collaborazione consultiva. In particolare, non può condividersi la tesi della ricorrente — su cui essenzialmente si incentra il ricorso — secondo cui doveva ad essa essere sottoposto, perché potesse esprimere il suo definitivo parere, il testo finale dell'emanando decreto.

A sostegno di detta tesi viene invocato il precedente di cui alla sentenza n. 37 del 1989. Ma esso non è applicabile alla fattispecie in esame, poiché riguarda una ipotesi di funzione consultiva del tutto peculiare — qual è quella svolta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige —, sia perché concerne la procedura di emanazione delle norme di attuazione dello statuto medesimo, cioè di norme che concorrono a determinare lo stesso assetto delle competenze tra Stato e soggetti di autonomia, sia perché l'esigenza — sottolineata allora dalla Corte — che la detta Commissione esprima il parere definitivo sul testo che il Governo, al termine del lavoro preparatorio, si appresta ad adottare trova un aggancio testuale (come pure rilevato nella predetta pronuncia) nell'art. 108, secondo comma, del richiamato statuto speciale.

Nel caso oggetto del presente giudizio si è in presenza di una ordinaria forma di collaborazione consultiva per il cui corretto svolgimento è sufficiente, in ossequio al principio di leale cooperazione, che la regione sia posta in grado di esprimere il parere alla luce di tutti gli elementi in base ai quali lo Stato intende esercitare il proprio potere e che il provvedimento ministeriale eventualmente divergente — nel contenuto sostanziale — dal parere sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. sent. n. 1031 del 1988).

Ora, il sopra descritto *iter* procedurale della fattispecie in esame risulta senz'altro rispettoso dei detti principi. Basta osservare al riguardo che al parere negativo espresso dalla Regione con la nota del 13 ottobre 1992 è seguito, come detto, un incontro presso il Ministero tra rappresentanti della Regione medesima e della società ATI, nel quale si addivenne sul punto controverso ad un dettagliato «accordo» (come la stessa ricorrente lo definisce), poi sostanzialmente trasfuso nel provvedimento impugnato: è evidente, pertanto, come legittimamente il Ministero abbia considerato tale accordo quale valida espressione da parte della Regione di un parere positivo sul contenuto dell'emanando decreto. Del resto, la ricorrente non ha mai sostenuto che i soggetti che parteciparono alla predetta riunione non possedessero la qualità di propri legittimi rappresentanti ed anzi invoca il contenuto dell'accordo per denunciare la parziale difformità del decreto rispetto ad esso.

Deve, pertanto, concludersi che nella fattispecie non sussistono elementi per poter ritenere che la procedura seguita abbia violato le norme statutarie e di attuazione invocate dalla ricorrente.

3. — La Regione Sardegna, come già detto, rileva, infine, sia pur marginalmente, che vi sarebbe un elemento di difformità tra il contenuto dell'accordo raggiunto e quello del decreto impugnato, costituito dal fatto che all'art. 4 del provvedimento si approvano tariffe di voli interessanti la Sardegna, le quali, contrariamente alle intese, prevedrebbero degli aumenti anche per i residenti sardi.

Anche tale specifica censura non è fondata.

Va innanzitutto rilevato che sulla proposta di applicazione delle tariffe poi inserite nel menzionato art. 4 del decreto, che risulta contenuta nelle note dell'ATI del 22 settembre 1992 trasmesse alla Regione per il parere, quest'ultima non espresse, nella nota del 13 ottobre 1992, alcun rilievo specifico.

Deve, inoltre, osservarsi che la norma in esame estende tariffe particolari (c.d. tariffe dirette) a nuovi percorsi con scalo intermedio a Roma o a Milano, ridotte di circa il 25% rispetto al prezzo che si otterrebbe sommando i prezzi dei due segmenti del collegamento: trattasi, in definitiva, di tariffe in parte del tutto nuove, aventi natura sostanzialmente agevolativa, e in ordine alle quali, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non emerge dalla documentazione depositata che sia stato disposto alcun aumento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dei trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre 1992, le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle società Alitalia ed ATI, senza aver sottoposto ad un ulteriore parere della Regione Sardegna il testo sul quale la Regione medesima ha già avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1071

N. 378

Sentenza 6-14 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti I.N.P.S. - Inquadramento nei livelli funzionali - Decima qualifica funzionale dell'area professionale legale - Ricostruzione economica - *Petitum* aperto a più di una soluzione - Richiesta di pronuncia additiva - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 928/1988 e 315/1993 - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(D.-L. 24 novembre 1990, n. 344, art. 13, primo e secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1992 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Bisanti Antonio ed altri contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Bisanti Antonio ed altri e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giovanni Pellegrino per Bisanti Antonio ed altri, Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Tre avvocati dipendenti dell'INPS (decima qualifica funzionale nell'area professionale legale) proponevano ricorso al TAR della Puglia, sezione di Lecce, avverso un provvedimento di inquadramento operato dall'Ente nei livelli funzionali, lamentando la irragionevole disparità di trattamento rispetto a colleghi di pari o minore anzianità di servizio nei livelli più elevati. Essi chiedevano la ricostruzione economica delle carriere e la condanna dell'Istituto alla corresponsione, dal 1° luglio del 1990, della medesima retribuzione percepita dai predetti avvocati, con pari o minore anzianità, collocati in più elevati livelli professionali.

I tre ricorrenti erano stati inquadrati, con effetti economici dal 1° luglio 1990, due nel livello iniziale e l'altro nel primo livello differenziato. Fasce di professionalità, queste, introdotte dall'art. 14 del d.P.R. n. 43 del 1990, successivamente recuperato — in seguito al mancato «visto» della Corte dei conti — dall'art. 13 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Tale normativa ha infatti innovato il precedente quadro legislativo istituendo tre fasce di professionalità: un livello iniziale, un primo e un secondo, attribuendo ai due ultimi un contingente pari al 40 e al 20 per cento della dotazione organica («area legale») e differenziando i trattamenti retributivi iniziali.

L'accesso, sulla base di concorsi per titoli, è consentito dopo un'anzianità minima di servizio.

I tre ricorrenti percepivano un trattamento economico inferiore a quello di colleghi di minore anzianità, vincitori tuttavia del concorso per l'accesso ai predetti livelli professionali. Il TAR, investito anche di un'istanza cautelare, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del già richiamato art. 13.

A giudizio del rimettente la previsione di accesso (per titoli) a livelli differenziati dell'area professionale legale innoverebbe fortemente rispetto all'assetto di cui alla legge n. 70 del 1975, la quale — istituendo il ruolo professionale — avrebbe fissato, per il personale degli enti pubblici, un'unica qualifica funzionale per tutti gli appartenenti all'«area legale», nel cui ambito sarebbe stata assicurata la progressione economica con classi stipendiali basate esclusivamente sull'anzianità di servizio. Tale normativa si sarebbe realizzata, pienamente, con la contrattazione collettiva recepita attraverso lo strumento del d.P.R. (411 del 1976, 509 del 1979, 346 del 1983, 267 del 1987).

Le richiamate fonti normative avrebbero previsto differenziazioni retributive soltanto per coloro i quali ricoprano incarichi di coordinamento.

L'ultimo accordo (2 agosto 1989 recepito nel d.P.R. n. 43 del 1990) prevedeva, nell'ambito della X qualifica funzionale, i già indicati livelli differenziati di professionalità. Previsione cui sarebbe mancato, però, il «visto» della Corte dei conti, sì che sarebbe stata reintrodotta nell'identica formulazione da una serie di decreti legge, di cui l'ultimo convertito nella legge n. 21 del 1991.

L'innovazione sarebbe, per il TAR, in contrasto con il principio di perequazione retributiva ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione e dalla legislazione quadro, in ispecie la legge 29 marzo 1983, n. 93 in materia di pubblico impiego.

Il giudice *a quo* ha accolto le doglianze dei ricorrenti, sottolineando l'anomalia — pur in seguito a concorso — di scavalcamenti nell'accesso ai livelli differenziati superiori. Una disparità ritenuta irrazionale, giacché gli appartenenti al ruolo professionale svolgerebbero tutti la medesima attività. Qualora la questione dovesse risultare fondata — questa la conclusione del TAR — la norma censurata andrebbe eliminata e, conseguentemente, si renderebbe necessaria una ricostruzione del trattamento retributivo degli appartenenti alla predetta X qualifica.

Sono intervenuti i ricorrenti, tutti già patrocinanti in Cassazione, e hanno ribadito la loro doglianza circa l'identità di funzione, impegno e responsabilità degli appartenenti all'area professionale legale, sostenendo che una scelta razionale avrebbe dovuto comportare l'inserimento nel livello iniziale dei procuratori, nel primo differenziato degli avvocati e nel secondo, pur esso differenziato, dei patrocinanti in Cassazione. Non altra soluzione sarebbe stata ipotizzabile.

Il trattamento retributivo differenziato sarebbe in contrasto non soltanto con i già citati articoli 3 e 36 della Costituzione, ma anche con il 97. Alcuni dipendenti potrebbero infatti rimanere a tempo indeterminato, anche sino al pensionamento, al livello stipendiale iniziale: il contingentamento numerico determinerebbe siffatta irrazionalità, che potrebbe essere eliminata prevedendo l'accesso ai livelli funzionali in base all'anzianità di servizio e, quindi, senza sbarramenti.

È intervenuto l'INPS, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della questione.

Con una prima memoria l'Istituto ha eccepito l'irrilevanza della questione, in quanto il rimettente avrebbe indicato erroneamente la norma senza coinvolgere nell'impugnativa altre disposizioni rilevanti. L'articolo 13 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, si comporrebbe di un solo comma e non di due. Si potrebbe certo supporre, secondo l'INPS, che il riferimento ai primi due commi attenga, in realtà, ai commi 12 e 13 dell'art. 14 del d.P.R 13 gennaio 1990, n. 43, così come modificato dal predetto art. 13 del decreto-legge; ma in tal caso mancherebbe il rapporto di conseguenzialità tra l'oggetto della domanda e le norme denunciate. Il presupposto e la differenziazione dei trattamenti retributivi sarebbero infatti costituiti dalla selezione concorsuale prevista dal terzo comma della norma impugnata, ovvero dal comma 14 dell'art. 14 del citato d.P.R. n. 43. La questione sarebbe comunque infondata, in quanto basata su un presupposto erroneo: la medesima attività professionale esplicata dagli appartenenti al ruolo professionale.

In una successiva memoria l'INPS ha aggiunto che la pronuncia additiva richiesta alla Corte invaderebbe l'ambito di discrezionalità del legislatore; ed ha precisato che l'irrilevanza della questione si paleserebbe anche in relazione alla misura cautelare sollecitata dai ricorrenti. Essa supporrebbe l'accertamento del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e, conseguentemente, l'accertamento del suo presupposto — l'identità di funzione — che è invece un postulato tutto da verificare processualmente in relazione al *fumus* e, dunque, motivato in funzione della rilevanza della questione.

Quanto alla infondatezza, l'Istituto considera arbitrario il richiamo alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che non prescinde dal pregresso quadro normativo, ove si prevede per i professionisti degli enti pubblici un diverso sistema di retribuzioni ancorato ai gradi, al merito comparativo e ai concorsi, come avviene per l'Avvocatura dello Stato.

La realtà, secondo l'INPS, è diversa da quanto sostengono i ricorrenti: i professionisti del parastato svolgerebbero funzioni differenziate, perché legati da un rapporto derivante sia dal mandato professionale sia dal pubblico impiego e, inoltre, perché pure nello svolgimento del mandato professionale risulterebbero differenziati i livelli di merito e di capacità.

Sotto il profilo del rapporto di pubblico impiego si dovrebbero apprezzare, per vero, le diversità qualitative tra i professionisti e i livelli di produttività prefissati dall'ente. Di qui, l'arbitrarietà delle ipotesi avanzate dai ricorrenti circa una distinzione — quanto ai livelli professionali — fra procuratori, avvocati e patrocinanti in Cassazione: una distinzione apodittica e ignota a qualsiasi normativa di rango costituzionale.

Alla base della questione sollevata vi sarebbe, poi, il problema inerente alla tipologia dei titoli idonei ad immettere i professionisti nei livelli differenziati di professionalità; ma tale questione atterrebbe alla normativa regolamentare estranea al giudizio di costituzionalità promosso dal TAR.

È intervenuto infine il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto il rigetto della questione perché infondata. La norma impugnata sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, in linea con la legge quadro n. 93 del 1983, che delineerebbe per il pubblico impiego un ventaglio di professionalità distinte e diversamente retribuite. L'ordinanza si baserebbe, quindi, sul presupposto errato della identità di funzioni fra i legali dell'INPS.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990 , nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, con modificazioni (più esattamente trattasi dei commi 12 e 13 dell'art. 14 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, quali risultano inseriti dall'art. 13 del citato d.l. 24 novembre 1990, n. 344). Normativa in contrasto con i principi di perequazione retributiva (secondo cui a identiche funzioni deve corrispondere identico trattamento economico), ricavabile dal combinato disposto degli articoli 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione e dalla normativa in materia di pubblico impiego; di ragionevolezza, considerato che gli appartenenti al ruolo professionale — area legale — dell'INPS svolgerebbero tutti la medesima attività in forza dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore; di buon andamento dell'amministrazione pubblica.

2. — La difesa dell'INPS ha sollevato, nelle memorie scritte, alcune eccezioni di inammissibilità.

Va rigettata, anzitutto, quella relativa all'errata indicazione della norma impugnata. L'osservazione dei ricorrenti, secondo cui nell'ordinanza di rimessione la norma impugnata è stata adeguatamente individuata attraverso la trascrizione dei primi due capoversi, consente di superare l'eccezione sollevata dall'Istituto.

Ad analoga soluzione deve pervenirsi anche con riferimento alla seconda eccezione, quella circa il preteso difetto di rilevanza della questione prospettata dal Tribunale rimettente rispetto al giudizio di merito e a quello cautelare, sollecitato dai ricorrenti. E ciò perché l'asserita manchevole valutazione del *fumus boni iuris* in sede cautelare, che pure non implica un'ampia motivazione, non è certo sindacabile in questa sede.

3. — Meritevole di ben altra considerazione è, invece, l'eccezione di inammissibilità della questione proposta con riferimento all'esito additivo della pronuncia invocata.

Invero l'ordinanza — sia pure non formalmente, ma di certo nella sostanza — richiede l'affermazione dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata con riferimento ai soli professionisti dell'area legale degli enti pubblici non economici, in tal modo allontanando il pericolo di un esito dagli effetti incontrollabili per la possibilità di coinvolgere anche altre categorie professionali (oltre quella degli avvocati e procuratori).

Quand'anche così limitato, il *petitum* di cui all'ordinanza di rimessione non è affatto univoco, bensì aperto a più di una soluzione. Non condurrebbe, infatti, all'invocato risultato univoco il riferimento a un meccanismo di mera ricostruzione economica delle retribuzioni dei professionisti, basato sulla anzianità di servizio, quale — ad avviso dei ricorrenti — risulterebbe dalla caducazione dei due commi impugnati, senza peraltro intaccare gli assetti organizzativi, la progressione nella carriera e i meccanismi di selezione. Ciò in quanto la pretesa irrazionalità dell'assetto retributivo denunciato è la conseguenza dell'attuale organizzazione della categoria professionale all'interno dell'«area legale». Capace com'è, tale assetto, di determinare disparità di trattamento economico — che potranno essere oggetto di ulteriore valutazione da parte del legislatore — tra professionisti aventi diverse abilitazioni professionali, a causa della differente anzianità dell'esercizio forense, potendo professionisti più giovani risultare favoriti da meccanismi di selezione basati su un concorso per soli titoli e sganciato dall'abilitazione posseduta, poiché, per la normativa in esame, non rileva l'essere procuratore legale, avvocato o addirittura patrocinante in Cassazione.

L'area legale — ai sensi dell'art. 17 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento degli enti pubblici — avrebbe dovuto garantire, così come avviene per le categorie professionali più vicine, una differenziazione delle classi stipendiali conseguibili per anzianità, ma anche (in anticipo) a seguito del superamento, per un massimo di due volte, di «appositi concorsi o corsi interni di aggiornamento o specializzazione promossi dall'ente... per un numero di posti in ogni caso non superiore al 15% dei posti in organico nella qualifica». Invece, il decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, nel generalizzare l'istituto del concorso (per soli titoli) come strumento di selezione per l'accesso ai due livelli differenziati di professionalità, ha sbarrato la strada al più lento, ma comunque sicuro, avanzamento per anzianità, quale canale parallelo di valorizzazione, anche economica, della professionalità.

Orbene, la progressione in carriera sulla base d'un siffatto concorso, del tutto avulso dalle abilitazioni conseguite nel rispetto della disciplina vigente, potrebbe non valorizzare pienamente la professionalità di questa specialissima categoria di pubblici dipendenti. Del resto, sia l'avvocatura pubblica sia quella libera conoscono forme di progressione professionale, rispettivamente nella carriera e nella professione, incentrate su rigorose prove di esame (anche scritte) o sulla base delle esperienze maturate in un adeguato, e comprovato nel tempo, esercizio professionale.

Se, invero, non è da revocarsi in dubbio che l'attività svolta dai professionisti legali è identica per tutti gli appartenenti all'«area legale» (perché tutti indistintamente esplicano funzioni identiche), le differenze più significative rilevabili andrebbero riferite al valore dei singoli, cioè alle capacità di ciascuno nell'espletamento del mandato professionale, anche in considerazione della finalità perseguita dall'ente pubblico. Questa Corte (sent. n. 928 del 1988) ha già affermato la necessità di considerare entrambi i profili che vengono in rilievo quando si esamini la figura dei legali degli enti pubblici: quello di dipendente e quello di professionista. E se è nell'aspetto professionale l'*ubi consistam* dell'attività e la ragione stessa del reclutamento da parte dell'ente pubblico, tuttavia la progressione nella carriera e nel trattamento economico non può essere del tutto disancorata da quanto si verifica nel libero foro, ove si prende in considerazione l'anzianità nell'esercizio professionale e si consente l'iscrizione (meno rapida) all'albo degli avvocati e al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Le norme impugnate sembrano ignorare queste modalità, sì che potrebbero apparire non conformi ai parametri costituzionali invocati; ma una decisione di accoglimento comporterebbe una pluralità di soluzioni che rientrano nella sfera di competenza del legislatore, qual è certo, tra l'altro, quella prospettata della difesa dei ricorrenti — con la previsione d'un ancoraggio alle diverse abilitazioni professionali — o, anche, quella cui si ispira l'Avvocatura dello Stato, là dove la progressione conosce una duplicità di strade entrambe idonee a contemperare l'anzianità di servizio con il valore individuale del singolo (si veda la sentenza di questa Corte n. 315 del 1993).

La questione, perciò, deve considerarsi inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1072

N. 379

Ordinanza 6-14 ottobre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Ente Ferrovie dello Stato - Controversie - Competenza del pretore di Roma anche per le controversie relative a lavoratori dipendenti dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui è introdotta irragionevole deroga alla disciplina dell'art. 413 del c.p.c. (sentenza n. 117/1990) - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 222/1993 e 492/1992) relativamente al buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza.

(Combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del c.p.c.).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e dell'art. 413 del codice di procedura civile (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Gazzo Loris ed altro e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 14 ottobre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone di adire il Pretore di Roma (territorialmente competente in quanto giudice nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente Ferrovie dello Stato) anche ai lavoratori i quali prestano servizio presso le dipendenze di tale Ente che non rientrano nella sua circoscrizione;

che secondo il giudice *a quo* l'art. 23 della legge n. 210 del 1985, quale risulta dopo la sentenza n. 117 del 1990 della Corte costituzionale, nel far rinvio alla disciplina generale delle controversie di lavoro dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile, determina un'irrazionale distribuzione dei processi, con sospetta violazione del principio di buon andamento introdotto dall'art. 97 della Costituzione, riferibile anche all'amministrazione della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 1982;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, proprio nella parte in cui introduceva irragionevole deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 413 del codice di procedura civile (sent. n. 117 del 1990);

che è del tutto inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione, poiché il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia impone che l'attribuzione dei posti di organico agli uffici giudiziari sia correlata alle pendenze di fatto, comunque radicate; esigenza, questa, già avvertita dal legislatore al momento di dettare la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro (legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21);

che identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (ordinanze nn. 222 del 1993 e 492 del 1992);

che non sono addotti profili nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui dà facoltà ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1073

N. 380

Ordinanza 6-14 ottobre 1993

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Comuni e province - Provincia di Torino e Governo della Repubblica - Cassa depositi e prestiti - Mutui - Limitazione - Contributi spettanti - Riduzioni - Presunta compromissione dell'esercizio delle funzioni e lesione dell'autonomia finanziaria e statutaria della provincia - Insussistenza dei requisiti di ordine soggettivo - Inconferente richiamo alla sentenza n. 69/1978 della Corte - Inammissibilità.

(D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, artt. 3 e 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, con ricorso depositato in Cancelleria il 21 giugno 1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993, il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, prevedono riduzioni ai contributi spettanti alle amministrazioni provinciali e limitano, inoltre, l'ammontare dei mutui che la Cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali;

che la Provincia di Torino ritiene che tali disposizioni compromettano l'esercizio delle sue funzioni, costituzionalmente garantite, e ledano altresì la sua autonomia finanziaria e statutaria;

che contro le norme del decreto-legge, prima indicate, la Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, invocando, a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, la sent. n. 69 del 1978 di questa Corte;

Considerato che non sussistono i requisiti di ordine soggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), dal momento che la Provincia non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 della Costituzione;

che non vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del 1978, giacchè la nozione di «potere dello Stato», ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, può estendersi — come è stato già chiarito (v., ad es., l'ord. 23 maggio 1990) — a figure esterne all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità;

che le considerazioni svolte assorbono ogni ulteriore profilo d'inammissibilità;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata è relativa al ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29 della presente *Gazzetta Ufficiale.*

93C1074

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 48

Reg. unico amm. confll. - Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato depositato in cancelleria il 21 giugno 1993
(della provincia di Torino)

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per la finanza pubblica - Riduzioni sui trasferimenti statali per contributi ordinari spettanti, per l'anno 1993, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, in attuazione della legge sulle autonomie locali n. 142/1990, ai sensi dell'art. 29, primo e secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria e amministrativa della provincia, anche per le conseguenti incertezze di bilancio - Illegittimo ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 101/1970 e 69/1978 (riguardo ai presupposti soggettivi dell'ammissibilità del conflitto) e nn. 98, 116 e 283 del 1991 e 356/1992.

(D.-L. 12 maggio 1993, n. 155).

(Cost., artt. 5, 77, 81, 97 e 128).

Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia di Torino nella persona del presidente *pro-tempore* della provincia, giusta deliberazione della giunta provinciale 13 giugno 1993, verbale n. 30, rappresentata e difesa come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Rino Gracili del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Domenico Davoli, via S. Maria Maggiore n. 112 contro il Governo della Repubblica in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, in relazione all'approvazione del d.-l. 22 maggio 1993 n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1993 recante «Misure urgenti per la finanza pubblica», e più precisamente in relazione all'art. 3 col quale: al primo comma viene operata la riduzione del 5% (cinque per cento) dei trasferimenti statali, per contributi ordinari, spettanti, per l'anno 1993, alle amministrazioni provinciali ed ai comuni ai sensi dell'art. 29, primo e secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; al secondo comma, viene operata la riduzione del 7% (sette per cento) del complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali ed ai comuni, per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 35 del citato d.-lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; nonché in relazione all'art. 8 col quale per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali viene ridotto all'importo complessivo di 3.600 (tremilaseicento) miliardi in luogo dell'importo previsto in precedenza, con una riduzione del 50% (cinquanta per cento); ed è precisato che detto importo comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

FATTO

Con d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, sono stata emanate le «Misure urgenti per la finanza pubblica» proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro del tesoro e delle finanze di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed approvate con deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 1993.

Alcune delle suddette misure, contenute negli artt. 3 e 8 del d.-l., riguardano, per l'anno 1993, la finanza degli enti locali.

L'art. 3, rubricato «trasferimenti agli enti locali» stabilisce che:

1. «Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e comunali ai sensi dell'art. 29, primo e secondo comma, del d.-lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 35 del citato decreto legislativo n. 504/1992, il complesso delle dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'anno 1993 è rideterminato, con gli stessi criteri indicati al primo comma, assumendo come base di riferimento una riduzione del 7 per cento».

L'art. 8, rubricato «mutui cassa depositi e prestiti», dispone che:

«Per l'anno 1993 l'ammontare dei mutui che la cassa depositi e prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di L. 3.600 miliardi. Detto ammontare comprende anche i mutui previsti da norme speciali, ivi inclusi quelli destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria».

A seguito dell'emanazione delle su riportate disposizioni, in data 15 giugno 1993, si riuniva la giunta provinciale di Torino.

In tale adunanza la giunta rilevava che le nuove previsioni risultavano estremamente penalizzanti per la finanza dell'ente e compromettono gravemente l'esercizio delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla provincia.

La giunta rilevava, infatti, che gli artt. 3 e 8 del citato d.-l. n. 55/1993 privavano gli enti locali di una parte rilevante delle già insufficienti entrate derivanti dai trasferimenti erariali senza prospettive di poterle sostituire in alcun modo.

Inoltre la riduzione dell'ammontare dei mutui della cassa depositi e prestiti compromette gravemente, nel corso dell'esercizio, i programmi elaborati da province e comuni.

Si viene così a determinare — evidenziava la giunta — una sorta di immobilismo operativo degli enti locali anche, e soprattutto, in ordine all'esercizio dei loro compiti volti alla tutela degli interessi della collettività sotto il profilo dello sviluppo economico, sociale e culturale.

Quanto sopra, mentre l'ordinamento giuridico conferisce alle province la titolarità di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali in senso proprio e nonostante che la legge 8 giugno 1990, n. 142, in aderenza agli artt. 5 e 128 della Costituzione nonché in attuazione della IX disposizione transitoria della stessa, riconosca le autonomie esistenti ed attribuisca agli enti locali di una più ampia autonomia finanziaria, statutaria e funzionale.

La giunta provinciale sottolineava, infine, che le norme in questione sono in netto contrasto oltre che con la Costituzione (artt. 5, 81, 119 e 128) con quanto stabilito dall'art. 54 della legge n. 142/1990 — che oltretutto costituisce normativa «rinforzata» — e con l'art. 34, quinto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativo al riordino della finanza degli enti territoriali.

Pertanto la giunta deliberava di promuovere, dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale, conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo per aver quest'ultimo, attraverso il d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, compromesso e leso l'esercizio delle attribuzioni costituzionali spettanti alla provincia.

Il ricorso per conflitto di attribuzioni si fonda sul fatto che col decreto-legge citato il Governo opera una rilevante riduzione dei trasferimenti di risorse dallo Stato-ente agli enti locali, privando così questi ultimi delle risorse finanziarie per loro previste dalla normativa vigente, indispensabili all'esercizio delle loro funzioni costituzionalmente riconosciute.

In sostanza con questo decreto-legge il Governo, nel corso dell'esercizio finanziario, sposta risorse finanziarie destinate agli enti locali riservandole nella disponibilità dello Stato-apparato.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L'art. 37 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce che «il conflitto tra i poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se indorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri a cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinate per i vari poteri da norme costituzionali».

La citata norma lascia sempre aperta, caso per caso, la necessità dell'accertamento dell'idoneità soggettiva del ricorrente a promuovere il giudizio e della esistenza effettiva del conflitto di attribuzioni fra i vari poteri.

Infatti il giudizio davanti alla Corte è caratterizzato da una fase preliminare nella quale la Corte decide con ordinanza, in camera di consiglio, sull'ammissibilità del ricorso.

Per quanto concerne l'individuazione dei presupposti soggettivi e quindi la nozione di «potere dello Stato», la Corte costituzionale ha abbandonato già da tempo la tesi secondo la quale i «poteri dello Stato», cui si riferisce l'art. 134 della Costituzione, sarebbero soltanto il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

La giurisprudenza della Corte ha, infatti, individuato quali ulteriori poteri il Presidente della Repubblica, la stessa Corte costituzionale, gli elettori firmatari della richiesta di *referendum* e cioè soggetti che non sono ricomprensibili, in modo evidente, nella su richiamata tripartizione.

Quanto alla provincia la Corte, in passato, ha negato la sua legittimazione ad esser parte di un conflitto di attribuzione sollevato ai sensi dell'art. 37 della legge costituzionale n. 87 del 1953 «non essendo l'amministrazione provinciale competente a dichiarare definitivamente in materia, la volontà del potere cui appartiene» (ordinanza n. 101/1970).

Tale pronuncia, peraltro, negava la legittimazione della Provincia solo nell'ipotesi in cui essa agisca quale organo di decentramento statale, lasciando impregiudicata la questione nell'ipotesi in cui la stessa, come nel caso di specie, sia indotta ad agire nella veste in ente titolare di poteri propri, cioè «ente autonomo» nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determina le funzioni.

È pertanto necessario analizzare se in quest'ultima ipotesi la provincia possa ritenersi legittimata a sollevare il conflitto.

A tale riguardo occorre richiamare la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 69/1978 con la quale essa ha ammesso a sollevare il ricorso gli elettori firmatari di una richiesta referendaria.

In tale pronuncia la Corte afferma che «se i "poteri dello Stato", legittimati a proporre il conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sono anzitutto e principalmente i poteri dello Stato-apparato, ciò non esclude che possano riconoscersi a tale effetto come poteri dello Stato anche figure soggettive esterne allo Stato-apparato, quanto meno allorché ad esse l'ordinamento conferisca la titolarità e l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri ed organi statuali in senso proprio».

Con tale pronuncia la Corte, attualizzando la portata dell'istituto e valorizzando la concezione dello Stato come «Stato-ordinamento», ha ammesso al ricorso soggetti formalmente esterni allo «Stato-persona».

A tal fine ha ritenuto necessaria, ama anche sufficiente, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l'esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite;

b) la «concorrenza» di queste funzioni con quelle svolte da organi dello Stato e cioè l'idoneità delle stesse ad incidere sull'esercizio delle funzioni statali.

Quanto alla prima condizione [*sub a)*], va rilevato che la provincia, a norma degli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione, costutuisce un potere autonomo titolare di funzioni costituzionalmente rilevanti e garantite.

Dalle citate norme emerge, infatti, che le province, così come i comuni — che nel linguaggio giuridico corrente vengono definiti «poteri locali» — fruiscono di una autonomia tale da configurare la legislazione in materia come costituzionalmente vincolata sia nei «limiti», che nei «principi» e nei «metodi», sia dall'obbligo di promuovere l'autonomia stessa (cfr. art. 5 della Costituzione).

In particolare, per quanto concerne le funzioni, l'art. 118, primo comma, della Costituzione, nel riconoscere alle regioni le funzioni amministrative elencate nell'art. 117 della Costituzione, riserva alle «province e ai comuni» «le funzioni di interesse esclusivamente locale» da individuarsi con legge, con ciò riconoscendo espressamente alle province a titolarità di funzioni proprie esclusive (funzioni amministrative di interesse locale) riconducibili alla loro posizione di ente locale intermedio fra comune e regione, attributario della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità provinciale.

Si deve, peraltro, precisare che la riserva di legge in materia, attribuisce al legislatore non una funzione creatrice degli «interessi esclusivamentte locali», che preesistono all'intervento legislativo, ma solo la loro individuazione.

Quanto alla seconda condizione [*bus b)*], dagli artt. 5 e 128 della Costituzione emerge che le province sono titolari di funzioni fondamentali per la vita, lo sviluppo e l'economia della comunità provinciale. Come tali sono suscettibili di incidere e limitare l'esercizio di funzioni statali.

Infatti il rapporto fra l'autonomia, le funzioni della provincia e il potere legislativo è delineato dalla stessa Costituzione che, all'art. 128, prevede che sia il legislatore ordinario a fissare i principi all'interno dei quali l'autonomia e le funzioni delle province possono esplicarsi liberamente.

Il legislatore ordinario può intervenire sull'autonomia e le funzioni della provincia solo modificando espressamente i principi in precedenza delineati, ma mai intervenendo con disposizioni che regolano o vincolano in dettaglio le modalità di estrinsecazione delle funzioni violando surrettiziamente i principi stessi e quindi il dettato costituzionale.

Diversamente il legislatore violerebbe in particolare l'art. 5 della Costituzione, che impone allo stesso di adeguare i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia.

Riassumendo:

a) la provincia è titolare di funzioni proprie costituzionalmente riconosciute e garantite;

b) l'esercizio di tali funzioni è autonomo all'interno dei principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato;

c) l'eventuale legge statale che violi i principi generali in precedenza fissati dallo stesso legislatore viola con ciò l'autonomia costituzionalmente garantita alla provincia ed invade le attribuzioni a questa spettanti.

Pertanto, contro tale legge è sollevabile il conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Ammissibilità del conflitto in relazione ad atti aventi forza di legge.

La Corte costituzionale nella sentenza del 6-14 luglio 1989, n. 406, ha affermato che «in linea di principio il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non possa ritenersi dato contro una legge o un atto equiparato. Ciò non soltanto in vista della ragionevole esigenza di bilanciare la relativa latitudine della cerchia degli organi abilitati al conflitto fra poteri con una più rigorosa delimitazione dell'ambito oggettivo del conflitto stesso (...), ma soprattutto in quanto la sperimentabilità del conflitto contro gli atti sopra indicati finirebbe con il costituire un elemento di rottura nel nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale»

La strutturazione di tale garanzia costituzionale è il frutto di una scelta consapevole operata dal legislatore costituzionale.

Al momento in cui fu effettuata questa scelta, l'ordinamento costituzionale italiano, pur contenendo norme come quelle degli artt. 5 e 128 della Costituzione, di fatto, in assenza dell'attuazione di tali norme, era ancora un ordimento monistico.

Con l'emanazione della legge n. 142/1990 si è avuta piena attuazione degli articoli della Costituzione sopra richiamati, e si è configurato un ordinamento di tipo policentrico, caratterizzato da una pluralità di enti, ciascuno dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Quindi, dopo l'emanazione della legge n. 142/1990, l'ordinamento italiano si fonda su un diverso equilibrio fra i soggetti dotati di rilevanza costituzionale, con la fondamentale conseguenza che i comuni e le province sono enti investiti di funzioni proprie e con sfere di autonomia garantite tali da limitare la sfera di attribuzioni degli altri soggetti anch'essi dotati di autonomia costituzionalmente garantita.

La Corte costituzionale nella citata sentenza del 1989 ha, altresì affermato che, il particolare favore per l'operatività della legge (e degli atti equiparati), trova un limite in relazione a leggi (o atti equiparati) che concernano «l'ordine sostanziale e le connesse situazioni soggettive, e soprattutto (...) influiscano negativamente su queste ultime».

Pertanto, la Corte ha ammesso la possibilità «che in relazione a leggi (o atti equiparati) che concernano direttamente competenze di organi pubblici (...) si presentino scarse occasioni di controversie e conseguentemente si formino zone franche di incostituzionalità» a condizione che non si verifichi «un irrimediabile pregiudizio per l'attuazione dei valori costituzionali nell'assetto dei rapporti giuridici».

Riassumendo, se pur in linea di principio la Corte ha ritenuto che il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non possa avere ad oggetto una legge (o un atto equiparato), ne ha ammesso la possibilità nell'ipotesi in cui la legge (o un atto equiparato) costituiscono un elemento di rottura del nostro sistema costituzionale.

Nel caso di specie il Governo — che nell'ambito dell'ordinamento è preposto precipuamente alla tutela delle attribuzioni e degli interessi dello Stato-apparato — intervenendo nella situazione organizzata da leggi precedenti per ridurre le risorse degli enti locali — che costituiscono soggetti a rilevanza costituzionale ed essenziali per il funzionamento del sistema democratico — finisce per inserire un elemento di rottura nel nostro sistema di garanzia costituzionale ed altera l'equilibrio nei rapporti fra i poteri dell'ordinamento repubblicano.

Insomma, se si ammette che il Governo nel corso dell'esercizio possa emettere i provvedimenti in esame, si consente ad esso, di sospendere l'esercizio dell'autonomia propria degli enti locali, così come garantita dall'art. 128 della Costituzione ed attuata dalla legge n. 142/1990.

Il pericolo di atti normativi statali e regionali lesivi delle autonomie locali si può prevenire solo riconoscendo la nuova soggettività che deriva ai comuni e alle province dalla legge n. 142/1990.

I comuni e le province si possono proteggere contro le invadenze dello Stato e delle regioni solo se possono ricorrere direttamente alla Corte costituzionale e quindi senza la mediazione del giudice e senza il procedimento in via incidentale, che molte volte non sarebbe nemmeno possibile instaurare.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI DEL CONFLITTO

Analizzato l'aspetto della legislazione a sollevare il conflitto di attribuzione da parte della provincia di Torino occorre valutare in che modo il legislatore abbia individuato la sfera di attribuzioni degli enti locali.

La legge n. 142 dell'8 giugno 1990, seppure con notevole ritardo ha dato attuazione a quanto previsto dalla Costituzione accogliendo i principi da essa sanciti secondo i quali la Repubblica italiana risulta articolata in una pluralità di organismi autonomi e concorrenti ed a tal fine ha conferito alle province così come ai comuni attribuzioni, poteri e funzioni di estrema rilevanza in attuazione degli artt. 128 e 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, l'art. 2 al primo comma riafferma che le «comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome».

Ai sensi del quanto comma dell'art. 2 tale autonomia si articola essenzialmente in autonomia statutaria e finanziaria.

La norma non fa distinzione alcuna né pone gerarchie tra i due concetti, per cui l'eventuale lesione dell'autonomia finanziaria comporta nel contempo la lesione dell'autonomia statutaria e, quindi, una lesione dell'ordinamento istituzionale.

Infatti, la legge n. 142/1990 ha riconosciuto alle province un'ampio potere normativo che comprende non più e non soltanto il potere di emanare regolamenti, fonti sicuramente di natura secondaria, ma anche il potere di dotarsi di uno statuto, che costituisce fonte di natura diversa e assai più importante rispetto ai primi.

Lo statuto si caratterizza quale fonte normativa costitutiva della disciplina di ciascun ente e quale fonte *sub*-primaria fondata sulla norma dell'art. 128 della Costituzione e con un ambito di competenza oggettiva delineato nella legge di principi.

L'autonomia statutaria, oltre ad essere contenuta nell'art. 128 della Costituzione, è riconducibile all'esercizio della sovranità popolare, quale sua mediata manifestazione.

Quindi, detta autonomia deve essere valutata in collegamento con l'art. 1 della Costituzione, che come è noto recita: «La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Ne consegue che, nel caso frequente di invadenza con legge regionale o addirittura con legge statale degli ambiti riservati alla autonomia statutaria, occorre che gli enti locali possano difendere la loro autonomia e possano difenderla nell'unico luogo deputato alla difesa delle proprie funzioni costituzionalmente garantite: la Corte costituzionale.

Per quanto attiene all'autonomia finanziaria, profilo più pertinente al caso in esame, va rilevato che la disposizione dell'art. 2 della legge n. 142/1990 (ove si afferma che «i comuni e le province hanno autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica» sviluppa quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

La norma costituzionale, infatti, stabilendo che le leggi della Repubblica coordinano l'autonomia finanziaria delle regioni con la «finanza dello Stato, delle province e dei comuni», presuppone l'esistenza in capo alla province e ai comuni di una finanza autonoma ed organica e presuppone una quasi equiordinazione fra gli enti dell'ordinamento: Stato-persona, regioni, province e comuni.

Del resto la previsione dell'autonomia finanziaria è requisito indispensabile per un'effettiva consistenza dell'autonomia.

Questa, infatti, riconosciuta dagli artt. 5 e 128 della Costituzione e ribadita dall'art. 2 della legge n. 142/1990, costituirebbe un'affermazione priva di contenuto concreto se ad essa non si accompagnasse l'autosufficienza finanziaria e soprattutto la salvaguardia, nel corso dell'esercizio, delle risorse individuate ed assegnate come risorse «trasferite» o «trasferende».

L'esistenza di fondi sufficienti è condizione indispensabile perché gli enti non siano dipendenti dal potere centrale e, quindi, possano esprimere liberamente il loro indirizzo politico-amministrativo.

Peraltro, l'art. 2 della legge n. 142/1990 in modo analogo a quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione per la finanza regionale, dispone che l'autonomia finanziaria della provincia si esplica nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 54, primo comma, ribadisce che l'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

Tuttavia i principi entro cui si dovrà muovere il legislatore nel dettare l'attesa normativa di riorganizzazione del settore sono contenuti nell'art. 54 della legge n. 142/1990.

Tale norma dispone, fra l'altro più precisamente, che:

1) «ai comuni ed alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite»;

2) «la legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente»;

3) «i trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale»;

4) «l'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennali dello Stato e non è riducibile nel triennio».

Quindi i capisaldi dell'ordinamento della finanza locale sono di grandissima portata, infatti:

a) l'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario sono riservati alla legge dello Stato (artt. 2, 54 e 55 della legge n. 142/1990);

b) è prevista per i comuni e le province, la certezza di risorse proprie e trasferite (art. 54);

c) la garanzia della copertura finanziaria statale per i servizi locali indispensabili.

Per quanto attiene al punto *a)*, come si è osservato in precedenza, l'assenza di una legge di riforma della finanza locale, non comporta l'assemza di principi in questa materia, posto che questi sono fissati in parte dalla legge n. 142/1990 ed in parte sono desumibili dall'ordinamento ed anche dalla programmazione nazionale, dalla legge del bilancio nazionale e dalle leggi sulla finanza pubblica in generale e sulla finanza locale (in particolare il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Di tal guisa, tenendo presente che la legge n. 142/1990 si caratterizza per la sua natura di legge rinforzata (cfr. art. 1), è evidente che ogni intervento del legislatore statale deve avvenire nell'ambito dei principi fissati da tale legge, a meno che non li modifichi espressamente con una norma *ad hoc*, sempre, però, nel rispetto dei principi di autonomia locale sanciti dalla Costituzione.

Per quanto attiene al punto *b)*, l'autonomia finanziaria dei comuni e delle province è fondata, almeno così enuncia il secondo comma dell'art. 54, su certezza di risorse proprie e trasferite.

L'attuazione dei disposti statutari dell'ente provincia di Torino concernenti l'organizzazione, l'erogazione e la programmazione dei servizi necessita della conoscenza anticipata delle disponibilità finanziarie su cui possono fare affidamento gli amministratori locali nell'esercizio finanziario corrente e negli esercizi successivi.

Solo in tal caso si può sapere quali servizi verranno coperti dai trasferimenti erariali e regionali, quali servizi necessari potranno essere erogati a carico delle finanze locali, quali investimenti potranno essere decisi ed effettuati.

La certezza deve risultare garantita nel corso di tutto il periodo finanziario di riferimento.

La mancanza di certezza delle risorse può portare a disavanzi in espansione; a situazioni di partite e di debiti fuori bilancio; con conseguenze disastrose ed anche dichiarazioni di dissesto finanziario incontrollabili e di responsabilità per amministratori e funzionari.

Pertanto il Governo non può intervenire, con un decreto-legge, prevedendo una riduzione delle entrate quando l'esercizio finanziario è già largamente inoltrato; quando i bilanci sono stati approvati ed assestati; quando le destinazioni di spesa e la ripartizione delle risorse disponibili sono già state stabilite.

In riferimento al punto *c)*, l'art. 54, secondo comma, stabilisce non solo che i trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili, ma anche che questi devono essere ripartiti secondo precisi criteri che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

Questa operazione, sia pure di massima e secondo criteri accentratori, è stata compiuta in sede di approvazione del bilancio dello Stato, della legge finanziaria statale e della legge sulla finanza locale ed in particolare col d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Quanto descritto rende chiaro che il legislatore nel disciplinare i trasferimenti erariali, anche nel caso intervenga con provvedimenti provvisori e contingenti, non può prescindere dai parametri fissati al riguardo dalla legge di principi.

Quanto delineato, quindi, individua i limiti che l'attività governativa deve rispettare anche sotto il profilo dei rapporti Governo-Parlamento.

In caso d'inosservanza di questi limiti e principi, siano chiaramente in presenza di un uso illegittimo della facoltà governativa di regolamentazione della finanza locale ed anche di proposta al Parlamento.

Muovendosi in direzione completamente opposta a quella indicata dalla legge sulle autonomie locali n. 142/1990, nonché della legge delega n. 421/1992 e del relativo decreto legislativo di attuazione n. 504/1992, il Governo con il d.-l. n. 155 del 22 maggio 1993 opera una irrigionevole, immotivata ed illegittima riduzione dei trasferimenti previsti a favore degli enti locali e quindi della provincia.

In particolare, l'art. 3 dispone, al primo comma, la riduzione del 5% dei contributi ordinari, mentre al secondo comma la riduzione del 7% del complesso delle dotazioni ordinarie riconosciute agli enti locali per l'anno 1993; l'art. 8, sempre per l'anno 1993, riduce drasticamente del 50 per cento l'ammontare dei mutui che possono essere concessi dalla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti degli enti locali compresi i mutui destinati ai settori dell'edilizia scolastica e dell'edilizia giudiziaria.

Le conseguenze sui bilanci degli enti locali di quanto disposto dal Governo appaiono gravi.

In particolare il bilancio preventivo della provincia di Torino presenta un elevato grado di rigidità in relazione alla distribuzione fra spese fisse e spese variabili.

Infatti, sul volume totale delle risorse correnti ammontanti a L. 304.769 miliardi, le spese fisse incidono per una somma di L. 294.306 miliardi pari, quindi, al 96%.

Pertanto il margine di manovra delle risorse correnti e da destinare per lo più ai fondi di riserva ed alle spese che non sono propriamente istituzionali, ma tuttavia connesse a compiti consolidati negli anni (assistenza, cultura, ecc...) si riduce in modo notevolissimo sino a L. 10.463 miliardi pari al 4% dell'intero ammontare e pertanto tende a zero.

Con l'art. 3 del citato d.-l. si va ad incidere indistintamente sulle spese correnti, comprimendo inevitabilmente le spese sia le spese fisse sia quelle variabili già di per sé insufficienti.

Inoltre il d.-l. n. 155 del 22 maggio 1993, intervenendo ad esercizio finanziario inoltrato, quando la maggior parte delle spese è stata impegnata e quando altri impegni incombono sull'ente in virtù di numerosi obblighi posti continuamente a carico degli enti locali da parte di leggi statali e regionali, crea la premessa per una chiusura in disavanzo dell'esercizio.

Anche sotto questo punto di vista, pertanto, risulta essere gravemente violata non soltanto l'automia finanziaria locale, ma anche quella politica amministrativa.

Non vale certamente a giustificare tale intervento del governo l'esigenza per lo Stato di contenere il deficit pubblico.

Gli enti locali sono consapevoli dell'estrema importanza dell'obiettivo, ma questo non può essere perseguito alterando gli equilibri istituzionali delineati dalla Costituzione.

In particolare, gli enti locali sono istituzioni di autonomia chiamate ad adempiere alle più diverse funzioni ed ad assicurare alla cittadinanza i più diversi servizi.

Il Governo, operando dei tagli alla spesa degli enti locali senza dire dove ed in che modo si ritiene di poter risparmiare nelle spese per prestazioni a cittadini o per servizi, persegue in realtà un intento di contenimento della spesa assolutamente astratto e privo di un concreto riferimento alla strumentazione necessaria all'individuazione delle entrate sostitutive.

È pertanto evidente che la riduzione dei contributi ordinari non costituisce una misura di effettivo contenimento del deficit del bilancio statale, ma un semplice palliativo con il quale si finisce con l'addossare sugli enti locali squilibri finanziari che prima o poi dovranno emergere ed essere finanziati. E ciò con una ancor più evidente lesione del principio di autonomia finanziaria ed una compressione del sistema della finanza locale delineato dalla legge n. 142/1990.

E, d'altro canto, la riduzione del finanziamento mediante trasferimenti si traduce in un vero e proprio onere aggiuntivo per i bilanci degli enti locali.

Dovrebbe, dunque, trovare piena applicazione il pricipio costituzionale secondo cui ogni legge, la quale importi nuove e maggiori spese per i bilanci pubblici deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81, quarto comma, della Costituzione): è infatti pacifico che tale principio valga anche nei confronti delle leggi che comportano, anziché un aumento di spesa, una diminuzione di entrate.

La disposizione dell'art. 3 del d.-l. n. 155/1993, nel limitare radicalmente il contributo dello Stato, determina una riduzione di entrate per gli enti locali senza indicare la copertura finanziaria prevista dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

La disposizione censurata avrebbe potuto — in astratto — assumere un significato ove, ad esempio, a fronte di una diminuzione dei trasferimenti alle province, il legislatore avesse altresì disposto una diminuzione dei servizi dalla stessa tradizionalmente erogati e finanziati con la spesa corrente.

Ma, a parte il rilievo che ciò non avrebbe potuto essere fatto perché in netto contrasto col principio costituzionale di riconoscimento e promozione delle autonomie locali, al contrario, con l'art. 2 del recentissimo decreto interministeriale 28 maggio 1993, emanato in attuazione dell'art. 11 della legge n. 8/1993 e dell'art. 37 della legge n. 540/1992 il Governo, a fronte della predetta manovra finanziaria, nel definire i servizi indispensabili di competenza delle province, non opera alcun logico ridimensionamento degli stessi.

È stata quindi introdotta anche nell'ordinamento degli enti locali la categoria dei «servizi indispensabili», servizi per i quali non esiste la libera scelta degli amministratori, dovendo gli stessi essere in ogni caso garantiti ed assicurati ai cittadini.

Da una parte, quindi, una disposizione che limita pesantemente le risorse finanziarie, dall'altra, una disposizione in astratto ed in sé certamente condivisibile, che vieta in modo assoluto di sospendere, limitare o sopprimere servizi qualificati come indispensabili.

Le argomentazioni svolte in riferimento alla norma dell'art. 3 del d.-l. n. 155/1993 possono estendersi alla seconda disposizione impugnata — quella dell'art. 8 — con una ulteriore considerazione.

La legge n. 142/1990, per supplire ad una generale carenza di programmazione pubblica, ha introdotto in numerose disposizioni l'obbligo per le stesse di agire mediante piani e programmi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: così l'art. 3, quinto comma, prevede il concorso di comuni e province «nella determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle regioni» provvedendo «per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione», l'art. 1 assegna alla provincia compiti di programmazione di notevole portata; ancora l'art. 32, secondo comma, lett. *b)* elenca una serie di atti di natura programmatoria che l'organo consiliare ha il compito di adottare nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo; l'art. 51, primo comma, infine, attribuisce ai dirigenti «responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli orgnai dell'ente».

Tali disposizioni costituiscono ancora una volta la più alta espressione del principio autonomistico cui è ispirata la Carta costituzionale (artt. 5 e 128 della Costituzione); non esiste infatti più ampia autonomia di quella rappresentata dalla possibilità per un soggetto di proiettare la propria azione nel futuro, tentando di prevederne i risultati e, sulla base di tale previsione, adeguare i propri comportamenti al fine di conseguire gli obiettivi secondo criteri di economicità, funzionalità ed efficacia. Non è chi non veda, d'altronde, nel modello della programmazione un diretta attuazione del principio del «buon andamento» dell'azione amministrativa contenuto nell'art. 97 della Costituzione.

Ebbene, la funzione di «programmazione» vista come concretizzazione sia del principio autonomistico, sia del principio efficentistico di cui all'art. 97 della Costituzione, nella sua stretta correlazione con il canone della ragionevolezza desumibile dell'art. 3 della Costituzione, viene pesantemente modificata dal censurato intervento del Governo.

È logico, infatti, che privando gli enti locali e, nella fattispecie, le province dei mezzi finanziari necessari al perseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, per un verso, risultano gravemente essere compromesse l'autonomia e le funzioni della provincia quale «ente intermedio» competente alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità provinciale (art. 2, terzo comma, della legge n. 142/1990); mentre, per altro verso, è precluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli atti di programmazione degli organi collegiali, con un sensibile abbassamento del livello di efficienza dell'azione amministrativa interessante le aree intercomunali.

Con questa iniziativa il Governo contraddice i principi costituzionali di buona amministrazione contenuti nell'art. 97 della Costituzione e quindi costringe gli enti locali ad operare contro la conclamata esigenza di efficacia, efficenza e correttezza dell'azione amministrativa.

È opportuno, infine, ricordare che tale ricostruzione trova autorevole conferma in alcune recentissime decisioni della Corte costituzionale, la quale, sebbene in riferimento all'autonomia finanziaria regionale (sentenze n. 98 e n. 116 del 1991; sentenze nn. 283/1991 e 356/1992); ha avuto modo di affermare che «una riduzione di risorse disposta nel modo indicato non può determinare squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente assicurata alle regioni e, quindi, nei confronti di una corretta attività di bilancio o dovuto alla possibile interferenza di quegli interventi sui programmi di spesa già adottati ed in corso di svolgimento».

Tale affermazione di principio non può non ritenersi estensibile a fortiori agli enti locali, trattandosi di soggetti dotati di pari autonomia e dignità costituzionale.

Peraltro, il supremo Collegio con successiva decisione — la n. 128/1993 — che pure potrebbe suscitare alcune perplessità, ha ritenuto che non vi può essere violazione del principio sopra enunciato in presenza delle due seguenti condizioni: una manovra finanziaria di carattere generale, diretta a far fronte ad una situazione di emergenza e disavanzo nel settore pubblico allargato, che richiede un impegno solidale di tutti gli enti territoriali erogatori di spesa di fronte al quale la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria non può fungere da impropria giustificazione per una singolare esenzione; una manovra finanziaria che operi esclusivamente sulle spese correnti e non anche sulle spese destinate allo sviluppo.

In riferimento al primo punto, non vi è dubbio che la manovra operata dal Governo con il d.-l. n. 155/1993 sia priva del carattere della generalità, incidendo più pesantemente sui bilanci degli enti locali, caratterizzati da una capacità finanziaria di gran lunga inferiore a quella dello Stato e della regione. E soprattutto dalla «rigidezza» della loro finanza.

Pertanto, solo apparente risulta essere il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali erogatori di spesa nella riduzione del disavanzo pubblico.

Evidente, inoltre, appare la violazione del secondo principio da parte dell'art. 8 del d.-l. n. 155/1993 che si occupa delle spese destinate agli investimenti dei locali.

Dalle considerazioni che precedono emerge con chiarezza come il Governo abbia illegittimamente menomato le attribuzioni costituzionalmente riservate alla provincia.

OGGETTO DEL CONFLITTO

Le osservazioni sin qui svolte consentono di puntualizzare l'oggetto del conflitto che con il presente atto si solleva dinanzi alla Corte costituzionale, avverso il Governo nel suo complesso.

La ricorrente lamenta innanzitutto che sia stata violata la propria sfera di attribuzioni costituzionali attraverso il d.-l. n. 155 del 22 maggio 1993.

Attraverso il richiamato decreto-legge si verifica un conflitto da interferenza che ha ad oggetto la delimitazione della sfera di competenza della provincia di Torino ad essa riservata dagli artt. 118 e 128 della Costituzione, oltre che della legge 8 giugno 1990, n. 142 e consistente nello stabilire se il d.-l. citato leda le attribuzioni della provincia stessa.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in risoluzione del presente conflitto voglia dichiarare:

che non spetta al Governo, neppure nell'esercizio del potere legislativo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, interferire, con decretazione d'urgenza, sull'esercizio delle funzioni costituzionalmente riservate alla provincia, privandola di risorse finanziarie, nel corso dell'esercizio finanziario, necessarie allo svolgimento delle funzioni stesse e quindi dei servizi di competenza delle province, in violazione degli artt. 5, 118, 119 e 128 della Costituzione e degli artt. 2 e 54 ed, infine, della legge delega n. 421/1992 e del relativo decreto legislativo di attuazione n. 504 del 30 dicembre 1992;

che la provincia ha diritto al trasferimento, nell'esercizio 1993, pro-quota, *dei contributi ordinari e delle dotazioni ordinarie nelle misure stabilite negli artt. 29 e 35 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; che la provincia ha diritto ad accedere alla concessione dei mutui della cassa depositi e prestiti per l'anno 1993,* pro-quota, *nella misura stabilita dalle leggi previgenti senza la riduzione dell'importo complessivo come previsto dall'art. 8 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155; ed in conseguenza voglia annullare gli artt. 3 e 8 del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155.*

Si allega:

1) deliberazione della giunta provinciale di Torino del 13 giugno 1993, verbale n. 30;

2) nota dell'amministrazione provinciale concernente la situazione finanziaria dell'ente.

Milano, addì 20 giugno 1993

Rino GRACILI

AVVERTENZA: Il conflitto sopra pubblicato è stato dichiarato dalla Corte costituzionale inammissibile, con ordinanza n. 380/1993, pubblicata alla pag. 26 della presente *Gazzetta Ufficiale.*

93C1075

N. 37

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 ottobre 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Regolamento per il recepimento, in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990, n. 6 (impugnata con ricorso n. 36/1993 dal Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'accordo compartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale del consiglio della provincia di Bolzano - Previsione dei profili professionali ed inquadramento nelle qualifiche funzionali del predetto personale, da applicare, per gli effetti retributivi, con decorrenza dal 1° luglio 1991, in violazione della legge n. 438/1992, che ha previsto la sospensione dei contratti collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione di nuovi accordi al 1° gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali, contenute nel d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 («congelamento» fino al 31 dicembre 1993 del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge-quadro n. 93/1983) aventi valore di norme fondamentali di riforme economico-sociali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993 - Istanza di sospensione.

(Decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93).

(Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1).

Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, in relazione e per l'annullamento (previa sospensione) del decreto del presidente del consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (in suppl. ord. n. 1 al bollettino ufficiale 3 agosto 1993, n. 36) recante «Accordo compartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale del consiglio della provincia autonoma di Bolzano», siccome emanato in violazione degli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione nonché dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), in relazione agli artt. 1, secondo comma, e 13 legge 29 marzo 1983, n. 93; e 1 e 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, ed all'art. 7 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).

1. — Per contenere il disavanzo pubblico e fronteggiare, con interventi adeguati, l'attuale, grave situazione economica e finanziaria, il d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha — tra le altre misure — dettato incisive disposizioni in materia di pubblico impiego, traducentisi in un sostanziale «congelamento», fino al 31 dicembre 1993, del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge-quadro n. 93/1983 (alle cui disposizioni, che costituiscono norme fondamentali di riforma economica-sociale, la provincia di Bolzano ha conformato la propria normativa con legge 13 marzo 1990, n. 6).

In particolare, l'art. 7 del citato d.-l. n. 384/1992 ha stabilito, al primo comma (ed in deroga implicita all'art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 93/1983) l'ultrattività della vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto (tenuta «ferma» sino al 31 dicembre 1993), al tempo stesso fissando al 1° gennaio 1994 gli effetti di nuovi accordi.

Come la Corte ha già avuto modo di rilevare (con sentenza n. 296/1993), la riferita disposizione del d.-l. 384/1992 è rivolta «ad integrare, se pur prevedendo una deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93/1983» al pari di questo concernendo, pertanto, «un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro sul pubblico impiego, più volte riconosciuto come norma fondamentale di riforma economico-sociale». La conseguenza trattane (ai punti 4 e 5 della motivazione della sentenza cit.) è che «nell'art. 7 (del d.-l. del 1992), come già nell'art. 13 (della legge del 1983) si riscontrano i caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali»; di guisa che «la disciplina relativa al temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego sino all'inizio del triennio successivo (1° gennaio 1994), congiuntamente con quella concernente la conseguente ultrattività *ex lege* stabilmente conferita agli accordi precedenti (quelli riferiti al triennio 1988-1990), si applica con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale».

2. — Come si è, più sopra, accennato la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, con legge 13 marzo 1990, n. 6, a disciplinare il rapporto d'impiego del proprio personale, e del personale degli enti pubblici da essa dipendenti, in armonia coi principi risultanti dalle disposizioni della legge-quadro (art. 1), in particolare riproducendo la regola sull'efficacia temporale degli accordi e sulla loro temporanea ultrattività (primo e secondo comma, art. 7, della legge cit.), che, giusta i riferiti rilievi della sentenza n. 296/1993, deve ritenersi integrata, in via di deroga eccezionale e temporanea, dalla commentata norma dell'art. 7 del d.-l. n. 384/1992).

3. — Con decreto 22 luglio 1993, n. 70/93 (pubblicato nel bollettino ufficiale del 3 agosto 1993) il presidente del consiglio provinciale di Bolzano, in attuazione dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991/93 per il personale della provincia autonoma e degli enti dipendenti (di cui al decreto d.p.g.p. n. 5 dell'11 febbraio 1993), ha emanato le norme dell'accordo compartimentale, relativo allo stesso periodo, per il personale del consiglio; accordo che — in particolare — stabilisce i profili professionali ed il corrispondente inquadramento nelle qualifiche funzionali (articoli 2 e 3 ed allegato I) da applicare — per gli effetti retributivi — con decorrenza dal 1° luglio 1991 (art 5).

Tali norme si pongono in evidente contrasto con la disposta (eccezionale) ultrattività degli accordi di comparto in vigore (per il periodo 1988/90) e con l'espresso differimento al 1° gennaio 1994 degli effetti dei nuovi accordi, di cui al più volte richiamato art. 7 del d.-l. n. 384/1992.

Ne segue che lo stesso decreto del presidente del consiglio provinciale, destinato a rendere operanti le norme dell'accordo, si pone — insieme alla presupposta delibera 7 luglio 1993 dell'ufficio di presidenza — in oggettivo contrasto con i limiti che (anche attraverso la deroga temporanea apportata al principio espresso dall'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983) sono imposti alla competenza legislativa della provincia (artt. 4 e 8, n. 1, dello stat. spec.) e che, *a fortiori*, non possono non essere osservati nella produzione di atti di normazione secondaria (o regolamentare) qual è il provvedimento presidenziale all'esame.

Ma la violazione, così realizzata, dell'art. 7 del d.-l. n. 384/1992 (e quindi — per la già sottolineata natura di questo — delle disposizioni dello statuto speciale d'autonomia or ora citate) non rileva soltanto agli effetti della illegittimità «oggettiva» del decreto 22 luglio 1993, n. 70/93, dovendo — invero — riconoscersi che il provvedimento, avente effetto (in particolare sul piano retributivo del personale) per il triennio 1991/93, si risolve, altresì, in indebita interferenza dell'Organo provinciale sulle attribuzioni statali inerenti al governo della politica economica nazionale, quali esercitate, col decreto legislativo più volte citato e la relativa legge di conversione, in ossequio all'imperativo costituzionale comportato dal principio di eguaglianza «per il quale il legislatore è tenuto a distribuire i sacrifici derivanti da una politica economica di emergenza nel più totale rispetto di una sostanziale parità di trattamento per tutti i cittadini» (così, ancora, la citata sentenza n. 296/1993, al punto 3 della motivazione).

Evidente è, infatti, che il decreto del presidente del consiglio provinciale col sottrarre il personale da questo dipendente all'imposto e generalizzato «congelamento», fino al 31 dicembre 1993, dei trattamenti economici, si oppone al naturale dispiegamento degli effetti (anche perequativi) delle urgenti ed eccezionali misure di politica economica nazionale promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento, così — in definitiva — attentando alle competenze proprie degli organi centrali dello Stato le cui scelte, operate nell'interesse generale ed assunte — come già visto — in forma di deroga a norme fondamentali di riforme economiche-sociali, resterebbero in concreto paralizzate in ambito locale (in violazione, tra l'altro, degli artt. 3, per la diversità di trattamento in seno alla categoria dei pubblici dipendenti; 2, per l'impedita possibilità di esigere il concorso di tutti al soddisfacimento di inderogabili doveri di solidarietà, e 95 della Costituzione, per la gravissima menomazione portata alle prerogative del Governo in tema di direzione della politica generale del Paese).

4. — Ritenuto dunque — secondo l'insegnamento della sentenza n. 296/1963, relativa a fattispecie identica — che dall'art. 7 del d.-l. n. 384/1992 è derivato anche per l'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano il vincolo a non dare efficacia agli accordi di comparto relativamente al triennio 1991/93, e che l'atto del presidente del consiglio provinciale ha — invece — trascurato quel vincolo con le conseguenze più sopra accennate, il deducente, in conformità dell'assunta delibera governativa ed analogamente a quanto già operato (con atto del 10 agosto 1993, depositato il successivo giorno 20) per l'impugnazione del d.p.g.p. 11 febbraio 1993, n. 5, ricorre per regolamento di competenza avverso il decreto 22 luglio 1993, n. 70/93, sollecitando, altresì, la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, in ragione del grave danno (non solo economico) che all'interesse generale (ad una uniforme efficacia delle misure volte a fronteggiare l'emergenza finanziaria) potrebbe derivare dall'applicazione delle sperequative norme del recepito accordo compartimentale.

P. Q. M.

Chiede che la Corte, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, dichiari che non spetta al presidente del consiglio provinciale di Bolzano di emanare le norme risultanti dall'accordo compartimentale per il triennio 1991/93; con conseguente annullamento del decreto 22 luglio 1993 n. 70/93 (ed, occorrendo, degli atti presupposti);

Saranno depositati copia del decreto impugnato e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 25 settembre 1993

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

93C1047

N. 56

Ricorso per questione di illegittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 ottobre 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Legislazione delle province di Trento e Bolzano in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera ed, in particolare, legge provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1 - Omesso adeguamento di detta legislazione provinciale ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha disciplinato la riorganizzazione delle uu.ss.ll., le modalità di gestione delle stesse, i criteri per la individuazione degli ospedali di rilievo nazionale, la selezione del personale dirigente, la riorganizzazione dei presidi multizonali di prevenzione e la tutela dei diritti dei cittadini - Richiesta alla Corte di dichiarazione della cessazione di efficacia delle disposizioni provinciali [in particolare di quelle norme che: *a)* configurano «un servizio sanitario provinciale»; *b)* non configurano la u.s.l. come azienda ed ente strumentale della regione; *c)* non considerano le «aziende ospedaliere e presidi ospedalieri» in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; *d)* non tengono conto dell'avvenuto trasferimento di beni immobili e mobili dal patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle uu.ss.ll., al patrimonio di queste ultime e delle aziende ospedaliere; *e)* non tengono conto dell'obbligo di attribuire «ad apposito organismo, unico per tutto il territorio regionale», i compiti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo] divenute costituzionalmente illegittime per violazione dei limiti della propria competenza che in materia di sanità è «meramente integrativa».

(Legislazione province di Trento e Bolzano in materia di igiene e sanità).

(Cost., art. 117; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 6 e 10).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della provincia di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale in carica, per accertare l'omesso adeguamento della legislazione provinciale ai prinicpi e norme indicati dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. ord. al n. 305 del 30 dicembre 1992).

1. — Giova anzitutto puntualizzare che nella materia «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» alle province di Trento e di Bolzano è attribuita una competenza solo «concorrente» (art. 5 n. 10 dello statuto speciale). L'autonomia delle province è quindi, per tale materia, *identica* a quella riconosciuta alle regioni a statuto ordinario. Ovviamente, la ulteriore speciale garanzia riconosciuta dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266 non alterà la natura «concorrente» e per così dire lo spessore della competenza in questione (come confermato dal lungo ed animato dibattito avutosi proprio circa la possibilità di estendere detta ulteriore garanzia alle «materie» elencate nell'art. 5 citato). Occorre aggiungere che, come noto, la competenza delle regioni — e quindi anche delle province menzionate — in materia di sanità è, per larga parte, meramente «integrativa», alias «di attuazione» (art. 17, secondo comma, della Costituzione, artt. 6 e 10 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).

Giova inoltre puntualizzare che la competenza in materia di «ordinamento» delle strutture sanitarie spetta alla regione Trentino-Alto Adige.

Tale regione ha parzialmente «trasferito» tale competenza statutaria con la sua legge 20 gennaio 1992 n. 1 (di opinabile legittimità costituzionale). In argomento è poi sopravvenuto l'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267. Comunque, di fatto le province tendono ad esercitare (ed hanno in larga misura esercitato) competenze in materia di «ordinamento» statutariamente spettanti alla regione; per il che attualmente il materiale normativo in essere (e per il quale si adduce l'omesso adeguamento) è anche di fonte provinciale.

2. — Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il «riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421» prevede la riorganizzazione delle unità sanitarie locali, le modalità di gestione delle stesse, i criteri per la individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, la selezione del personale dirigente, la riorganizzazione dei presidi multizonali di prevenzione, e la tutela dei diritti dei cittadini.

La piena e pronta attuazione in tutto il territorio nazionale dei principi e delle norme recati da detto decreto legislativo appare necessaria «ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, della equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento (anche) all'art. 32 della Costituzione.

Il predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 assegna alle regioni (la competenza statutaria delle province di Trento e Bolzano, per quanto sussistente, è salvaguardata dall'art. 19 del decreto stesso) il compito di produrre norme, non necessariamente legislative, ad integrazione ed attuazione della disciplina posta dal legislatore statale. Tale disciplina è direttamente operante ed applicabile nel Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 266 del 1992, con conseguente già avvenuta abrogazione delle disposizioni regionali e provinciali con essa incompatibili. Tuttavia, poiché quanto testé scritto potrebbe essere contestato dalla provincia di Bolzano e comunque vè necessità imperiosa di evitare pregiudizievoli (anzitutto per i cittadini) incertezze circa le norme da applicarsi, e poiché in concreto la provincia predetta non risulta applichi le menzionate nuove disposizioni statali, è proposto — in via logicamente subordinata e per tuziorismo — il presente ricorso per omesso adeguamento della legislazione provinciale, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 266/1992. Ovviamente le considerazioni che seguono sono formulate «come se» la competenza legislativa provinciale non fosse meramente integrativa e di attuazione.

3. La provincia di Bolzano avrebbe dovuto adeguare la propria legislazione in materia, costituita principalmente dalla legge provinciale 2 gennaio 1981 n. 1 (in bollettino ufficiale n. 2 del 9 gennaio 1981) e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1993; fino a tale data detta legislazione è rimasta applicabile ai sensi dell'art. 2, primo comma, periodo secondo del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

La provincia però non ha adempiuto all'obbligo di adeguamento.

La legislazione provinciale risulta non conforme ai principi e norme recati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 — tra l'altro — laddove:

a) configura un «servizio sanitario provinciale» almeno nominalmente separato;

b) non configura la unità sanitaria locale come azienda ed «ente strumentale della regione» e, più in generale, prevede (o presuppone) una «organizzazione delle unità sanitarie locali» non adeguata a quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 502/1992;

c) non considera le «aziende ospedaliere e presidi ospedalieri» in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;

d) non tiene conto dell'avvenuto trasferimento dei beni immobili e mobili nonché delle attrezzature disposto dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo;

e) non tiene conto dell'obbligo di attribuire «ad un apposito organismo, unico per tutto il territorio regionale» i compiti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

L'esemplificazione che precede sarà integrata e dettagliatamente sviluppata, con riguardo anche alle disposizioni provinciali di adeguamento che eventualmente avessero a sopravvenire nel corso della controversia.

Per quanto precede, fermo restando in via principale quanto scritto nel par. 2 di questo ricorso, si chiede di dichiarare cessata l'efficacia delle disposizioni provinciali divenute costituzionalmente illegittime per omesso adeguamento ai principi e norme recati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Si produrrà la delibera al Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 settembre 1993

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

93C1048

N. 57

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 1993
(della regione Liguria)

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Previsione che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'impugnato decreto-legge, il Comitato per la edilizia residenziale (C.E.R.) determini l'ammontare, per il 1994, della quota di cui al primo comma, lett. *b)*, dell'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali - Statuizione dell'onere, a carico delle regioni, di adeguare, entro il 31 dicembre 1993, i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera C.I.P.E. 19 novembre 1981 e, in caso di mancato adeguamento, della attribuzione a carico del bilancio regionale della differenza tra il gettito della quota ricavata dal canone degli alloggi, al netto di una quota delle spese generali e di amministrazione e di una quota di manutenzione, e l'ammontare delle somme necessarie per coprire le spese di amministrazione e gli oneri - Lesione dell'autonomia finanziaria della regione e invasione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

(D.-L. 3 agosto 1993, n. 331, art. 66, nono comma).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso per la regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con delibera n. 4335 del 24 settembre 1993 rappresentato e difeso per mandato a margine dall'avv. Giuseppe Petrocelli del servizio legale regionale, con domicilio eletto presso l'avv. Giampaolo Zanchini, in Roma, via degli Scipioni, 228, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore* per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 66, nono comma, del d.-l. 3 agosto 1993, n. 331.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1993 è stato pubblicato il d.-l. n. 332, avente la medesima data, recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di I.V.A. con quelle recate da direttive C.E.E. e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'I.L.O.R. dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie».

L'art. 66, nono comma, del citato d.-l. reca disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, prevedendo — in particolare — che entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, il comitato per la edilizia residenziale (C.E.R.) determini l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lett. *b)* dell'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali.

È poi previsto a carico delle regioni il seguente onere: «Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera C.I.P.E. 19 novembre 1981. In caso di mancato adeguamento dei canoni, la differenza tra il gettito della quota di cui al terzo comma, lett. *b)*, dello stesso art. 25 della citata legge n. 513/1977, vigente nella regione e quello necessario a coprire le spese di amministrazione e gli oneri è posta a carico del bilancio regionale».

La disposizione di legge ora richiamata appare costituzionalmente illegittima in quanto lesiva sia dell'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 della Costituzione, sia della funzione regionale di «governo» in materia di edilizia residenziale pubblica (artt. 117 e 118 della Costituzione), e pertanto la regione Liguria si vede costretta ad impugnarla per violazione delle norme costituzionali ora richiamate, in base alle seguenti considerazioni in

DIRITTO

Le disposizioni legislative da tener presenti in materia di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono le seguenti:

l'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che prevede che il canone sia costituito:

a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano;

b) da una quota di spese generali e di amministrazione;

c) da una quota per la manutenzione;

d) da una quota per servizi.

Il canone è ragguagliato alla consistenza e alle caratteristiche degli alloggi e dalla capacità economica media del nucleo familiare;

l'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che prevede che i canoni degli alloggi, al netto delle spese di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente art. 19 siano destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinarie e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli I.A.C.P. o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

d) al risanamento dei disavanzi pregressi degli I.A.C.P.;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'atto di indirizzo e coordinamento di cui alla delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981 (doc. *B)* depositato agli atti).

Tale atto prevede (art. 11) che i canoni sono diretti a compensare i costi di amministrazione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Le regioni devono determinare i canoni secondo uno schema ivi precisamente delineato, strettamente ancorato al reddito dell'affittuario, a cui corrisponde un canone «sociale ridotto», un canone «sociale», ed infine l'«equo canone».

L'ottavo comma del citato art. 11 della delibera C.I.P.E. prevede: «la regione, nell'individuare fasce di reddito e percentuali di riduzione dell'equo canone, dovrà fare in modo che il gettito annuo complessivo dei canoni nell'ambito regionale non sia inferiore all'ammontare risultante dall'applicazione dei massimali in vigore, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, alla data di approvazione del provvedimento regionale, aumentati del 50%, da destinare, dedotte le quote di competenza degli enti gestori, alle finalità indicate nel penultimo comma dell'articolo medesimo».

Le «quote di competenza degli enti gestori» a cui si fa riferimento sono quelle previste dalle lett. *b)* e *c)* dell'art. 19 del d.P.R. n. 1035/1972 cit. ivi compresi — secondo quanto previsto per la prima volta espressamente dal d.-l. n. 331 cit. — gli oneri fiscali, tra cui, ovviamente, l'I.C.I. (che incide in maniera falcidiante) e porterebbe ad un aumento dei canoni assolutamente improponibile, poiché contrastante con gli obiettivi fissati dalla delibera C.I.P.E. e tale da scardinare il meccanismo di relazione ivi previsto tra reddito dell'inquilino e canone.

In altre parole, in base alle citate disposizioni, entro il 1994 la regione dovrebbe incrementare i canoni di una cifra pari almeno all'onere derivante dall'I.C.I. più il 50% di detto onere. (Il meccanismo è ricavato dal p. 8 dell'art. 11 delibera C.I.P.E.).

Ma la regione Liguria, anche aumentando al massimo i parametri fissati dalla delibera C.I.P.E., non raggiungerebbe il risultato prefissato dal combinato disposto dell'art. 11, ottavo comma, della delibera C.I.P.E. 19 novembre 1981 e dall'art. 66 qui impugnato, (coprire le spese di amministrazione e gli oneri fiscali), o meglio: lo raggiungerebbe solo superando i rgidi limiti imposti alla regione nella determinazione dei canoni dalla delibera C.I.P.E. 19 novembre 1981.

Va infatti, preliminarmente, tenuto presente che — come si è visto — la determinazione del canone di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, lungi dal presentare margini di discrezionalità per l'ente regione, è condizionata imprescindibilmente da insuperabili fattori di ordine obiettivo, quali: il reddito degli affittuari, la vetustà o meno del patrimonio immobiliare dato in locazione, la dimensione dei centri abitati ove sono situati gli immobili, la misura (che è prefissata) dell'equo canone, ed altre variabili. Il che rende pressoché impossibile disporre di spazi autonomi di manovra per consentire che il gettito dei canoni venga elevato a livelli idonei a raggiungere fini diversi e stabiliti «all'esterno» dei vincoli intrinseci al complesso sistema di quantificazione del canone.

La riprova delle affermazioni sopra esposte è contenuta nella relazione depositata quale documento *C)*, ove è descritta la tipologia di utenza e le percentuali di equo canone applicato (dati ricavati dalla rispettiva rendicontazione) di due dei quattro I.A.C.P. liguri (Genova e La Spezia), i quali rappresentano quasi l'80% dell'intero patrimonio di edilizia residenziale in Liguria. È ivi calcolato che, pur immaginando astrattamento di modificare i canoni in modo da utilizzare i parametri più alti di cui alla delibera C.I.P.E. (il 25% ed il 90% dell'equo canone per coloro che posseggono il reddito di cui ai punti *A* e *B* del terzo comma dell'art. 11 della delibera C.I.P.E.), e pur riducendo a tre le fasce in cui articolare il reddito degli affittuari rispetto alle sei ivi considerate possibili (le due fasce sub *A* e *C*, in aggiunta alle ipotetiche quattro fasce sub *B)*, non si riuscirebbe a coprire le spese generali e gli oneri fiscali, come imposto, invice, dall'ottavo comma dell'art. 11 della delibera C.I.P.E. e dall'art. 66 qui impugnato.

In tal caso, il relativo «scoperto» sarebbe posto a carico del bilancio regionale: ma ognun vede come l'operazione ideato dal Governo violi, in primo luogo, l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'119 della Costituzione, in quanto fa gravare sul bilancio regionale pesanti oneri sociali senza idonei nuovi trasferimenti di risorse finanziarie da parte dello Stato.

Si richiama, al riguardo, la copiosa giurisprudenza di codesta Corte, ove è chiarito come — a norma dell'art. 119 della Costituzione — l'«autonomia finanziaria delle regioni» deve concretarsi, sul piano sostanziale, in una condizione di autosufficienza per quanto attiene alla provvista dei mezzi occorrenti per far fronte alle «spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali» così come precisa il secondo comma di detto articolo.

Codesta Corte ha poi sancito, con sentenza n. 307/1983, come la necessità del coordinamento tra finanza statale e finanza regionale, richiesto dall'art. 119, non possa essere tale da consentire, di per sé, misure di contenimento che vulnerino competenze ed interessi regionali costituzionalmente garantiti, e ciò anche in presenza di situazioni congiunturali, risolvendosi, la indebita limitazione dell'autonomia finanziaria, in indebita incidenza sulle potestà *ex* artt. 117 e 118 della Costituzione.

È stato, altresì, ivi ritenuto lesivo delle competenze regionali costituzionalmente garantite il provvedimento legislativo che non lasci sufficienti margini allo svolgimento dell'indirizzo politico-normativo regionale: e tale è, indubbiamente, il precetto contenuto nell'art. 66, nono comma, del d.-l. qui impugnato, giacché viene espropriata la regione di ogni possibilità di governare la materia dell'edilizia residenziale pubblica e di attuarne le intrinseche finalità, consistenti nel fornire abitazioni a condizioni di favore per le categorie disagiate (v. altresì, Corte costituzionale n. 193/1976, ove ben chiarita la natura e le finalità degli I.A.C.P., enti strumentali della regione senza fini di lucro, nonché la natura dei canoni da essi praticati, «più modesti di quelli correnti sul mercato, perché calcolati senza intenti speculativi e non equiparabili alla controprestazione in senso privatistico»).

Per contro, la disposizione legislativa qui impugnata non solo pare dimenticare le finalità assistenziali della materia *de qua*, ma pone la regione di fronte ad una improponibile alternativa: la rinuncia a perseguire un proprio fine istituzionale, (in contrasto, evidentemente, con gli artt. 117 e 118 della Costituzione) o l'accollo completo del relativo onere senza alcun trasferimento di fondi da aprte dello Stato (in violazione dell'art. 119 della Costituzione).

P. Q. M.

Si chiede la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 66, nono comma, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Saranno depositati:

A) *delibera n. 4335 del 24 settembre 1993 di autorizzazione alla proposizione del ricorso;*

B) *delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981;*

C) *relazione del servizio programmi di edilizia residenziale della regione Liguria;*

D) *copia della disposizione legislativa impugnata.*

Genova-Roma, addì 24 settembre 1993

Avv. Giuseppe PETROCELLI

93C1049

N. 58

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Caccia - Disposizioni sulle attività venatorie nel patrimonio agricolo forestale regionale - Autorizzazione all'esercizio della caccia, per la stagione 1993-94, nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale - Conferma, altresì, del divieto generale della caccia, imposto con legge statale n. 157/1992, nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territori del patrimonio agricolo forestale regionale con possibilità di autorizzazione statale a deroghe, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, quando ricorre il presupposto che determinate aree forestali non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica - Lamentata esorbitanza della impugnata disciplina regionale dai limiti che la legge nazionale ha imposto nella materia della caccia.

(Legge regione Toscana riapprovata il 15 settembre 1993).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Toscana, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale recante «Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo forestale regionale» approvata dal consiglio regionale della Toscana il 27 luglio 1993 (atto n. 90), riapprovata dal medesimo Consiglio il 15 settembre 1993 e trasmessa al commissariato del Governo il 18 settembre 1993 per contrasto con gli articoli 127.4 e 117 della Costituzione, in relazione alla legge n. 157/1992.

La legge regionale in epigrafe descritta, è stata inizialmente approvata dal consiglio regionale della Toscana nel testo formato da un unico articolo del seguente tenore:

«In attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma, lettera *c)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini di una corretta programmazione che tenga conto anche delle diverse realtà presenti nelle singole province, finalizzata a raggiungere un equilibrio cacciatore-territorio, l'esercizio dell'attività venatoria, per la stagione 1993-94, è consentito nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64, già disciplinati ai sensi della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni».

In tale testo è intervenuto il rinvio governativo con telegramma 27 agosto 1993 così motivato: «Normativa contenuta in articolo unico, consentendo esercizio venatorio in determinate foreste demaniali "in attesa attuazione art. 21, primo comma, lettera *c)* della legge 11 febbraio 1992, n. 157", contrasta con principio sancito in tale norma statale che, previsto generale divieto esercizio venatorio in foreste demaniali, consente deroga at tale divieto solamente at seguito verificarsi particolari presupposti che invece non sussistono in caso in esame».

Il Consiglio regionale ha riapprovato la legge aggiungendo al testo originario, rimasto inalterato, un secondo comma del seguente tenore: «Nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territorio del patrimonio agricolo forestale regionale, ove — alla data di entrata in vigore della presente legge — già vige il regime di divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio fino a diversa disposizione assunta in applicazione della legge n. 157/1992».

La riapprovazione della legge è avvenuta a maggioranza semplice.

MOTIVI

1) La legge approvata dal Consiglio regionale della Toscana il 15 settembre 1993 non può essere considerata una legge nuova rispetto alla legge approvata il 27 luglio 1993.

Ciò per motivi sia procedurali che sostanziali.

La legge ora impugnata è stata approvata nel medesimo procedimento legislativo e d'altra parte non basta a conferirle l'attributo della novità l'aggiunta del secondo comma che nel contesto complessivo presenta un incerto quanto ambiguo significato.

Atteso che la prima approvazione aveva formato oggetto di rinvio da parte del Governo, la riapprovazione di un testo che non può considerarsi legge nuova doveva avvenire a maggioranza assoluta come previsto dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, tanto più che le modifiche apportate al testo originario non comportano accoglimento del rilievo del Governo.

Infatti, se il comma aggiunto lascia in qualche misura impregiudicta l'efficacia liberatoria del divieto di caccia disposta dal primo comma, in tale misura non vi è stato adeguamento al rinvio governativo. Se invece potesse ritenersi che per effetto del secondo comma il primo non produce più alcun effetto soppressivo del divieto di caccia nelle foreste demaniali, si dovrebbe inevitabilmente constatare che la norma nel suo complesso è contraddittoria e quindi viziata da irrazionalità, tale da vulnerare l'effettività del divieto stabilito dalla norma statale in quanto viene a minarne la certezza giuridica.

2) La legge impugnata si richiama all'art. 21, lettera *c)*, della legge n. 157/1992 dove è stabilito un divieto generale di caccia nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica ed infine nelle foreste demaniali. Per quanto concerne queste ultime la norma statale autorizza le regioni a cogliere il divieto con proprie disposizioni, quando ricorre il presupposto che determinate aree forestali non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

Poiché la ragione su cui può fondarsi la soppressione del divieto dipende da condizioni che richiedono valutazioni tecnico-scientifiche, la norma statale vincola la funzione regionale ad operare sulla base del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

La legge regionale impugnata dispone in evidente difformità dalle condizioni stabilite dalla norma statale, in tal modo esorbitando dai limiti che la legge nazionale sulla caccia pone ai sensi dell'art. 117 della Costituzione alla attribuzione regionale per quanto concerne la specifica materia in esame.

I suddetti limiti impediscono alle regioni di disporre l'abrogazione del divieto di esercizio venatorio nelle foreste demaniali anche a titolo temporaneo, giacché trattasi pur sempre di deroga non ammissibile.

Operando nei sensi predetti, la regione Toscana ha levato il divieto di caccia in base a motivazioni diverse, anzi diametralmente opposte a quelle tassativamente indicate dalla legge statale (ispirate al primario valore di tutela della fauna selvatica) ed inoltre ha disposto sulla materia con carattere di generalità e astrattezza — riferendosi la norma a tutto il territorio regionale — senza osservare il giusto procedimento definito dall'art. 21, dove l'obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica assolve ad una insopprimibile funzione di garanzia di conservazione delle risorse faunistiche nazionali.

E per tali ragioni si chiede che la Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiari la illegittimità costituzionale della legge della regione Toscana indicate in epigrafe.

Roma, addì 1° ottobre 1993

Pier Giorgio FERRI, avvocato dello Stato

93C1050

N. **397**

Ordinanza emessa il 2 marzo 1993 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza per l'affidamento in prova al servizio sociale, sull'istanza di Scagliari Giorgio

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Possibilità di concederlo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 569/1989), anche ai condannati non sottoposti, neppure per breve periodo, a carcerazione - Prospettata disparità di trattamento, per effetto di tale decisione, rispetto ai condannati che si trovano in stato di detenzione, per i quali la misura può essere concessa solo dopo un periodo di osservazione, prevista nel regime carcerario, ma non prevista né disciplinata, invece, durante la libertà.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo e quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di aff. in prova quarto comma all'udienza del 2 marzo 1993;

Premesso che il detenuto Scagliari Giorgio nato il 4 ottobre 1934 a Padova, elett. domiciliato c/o avv. Durante, via Garibaldi n. 53 in espiazione pene anni quattro, mesi quattro, di reclusione inflittegli con sentenza 4 dicembre 1991 della corte di appello di Torino difeso dall'avv. di fiducia Durante del Foro di Torino;

Visto il parere rinviarsi del P.G.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Scagliari Giorgio veniva condannato ad anni cinque e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli articoli 81, 110, 519, 521 del c.p. con sentenza 28 febbraio 1991 del gip. di Torino.

La sentenza, dichiarava condannati, ai sensi dell'art. 1 e segg. del d.P.R. n. 394/90, anni due di reclusione.

In data 4 dicembre 1991 la corte di apello di Torino in parziale riforma della citata sentenza, assolveva lo Scagliari dal reato di cui all'art. 521 del c.p. e riduceva conseguentemente la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione.

Lo Scagliari presentava quindi istanza di affidamento in prova al servizio sociale e contestuale istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione per la pena residua determinata, tenendo conto del condono e della custodia cautelare sofferta pari a mesi dieci e giorni 26, in anni uno, mesi cinque e giorni quattro di reclusione.

Il presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, valutata l'ammissibilità dell'istanza e compiuta l'attività istruttoria, fissava per l'odierna udienza la discussione in camera di consiglio.

All'ordierna udienza, presente il condannato, il p.g. e la difesa concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il caso che oggi viene all'esame del tribunale è veramente sintomatico del quadro di inadeguatezza delle norme che attualmente regolano l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale nella configurazione prevista al terzo e quarto comma dell'art. 47 ord. pen.

Il profilo di incostituzionalità dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario che il tribunale ritiene rilevante ai fini della decisione e che appare non manifestamente infondato è quello relativo alla violazione dell'art. 3 della Costituzione da parte del legislatore che con l'art. 47 ord. pen., così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 633, ha introdotto la possibilità di accedere al beneficio anche per colui che ha serbato in libertà un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole sul suo reinserimento ma ha omesso di dettare una disciplina organica e dettagliata dell'osservazione sul comportamento tenuto in libertà dal condannato.

È opportuno qui richiamare, al fine di chiarire le peculiarità dell'istituto nella configurazione che emerge dal terzo e quarto comma dell'art. 47 ord. pen., alcuni passi della sentenza della Corte costituzionale n. 569 del dicembre 1989 che costituiscono una preziosa traccia per ripercorrere la storia dell'affidamento in prova e per individuarne i caratteri salienti.

Dice la Corte: «Guardando, infatti, alla delineazione dell'istituto così come emergeva originariamente dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sembra evidente che il legislatore del tempo avesse inteso favorire ed accelerare il reinserimento sociale di chi, condannato a pena detentiva di un certo rilievo (fino a due anni e sei mesi o tre anni per gli infraventunenni od ultrasessantenni), avesse dimostrato durante l'osservazione della personalità, condotta da un collegio di esperti nell'istituto penitenziario per almeno tre mesi, di essere disponibile a collaborare con i preposti all'attuazione della finalità rieducativa della pena. In tal caso, il condannato veniva ammesso ad espiare la residua pena in relativa libertà e sotto il controllo del servizio sociale, ma sottoposto alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della legge, certamente limitative della sua facoltà di determinare la sua condotta in assoluta libertà. Se la disponibilità del condannato all'attività rieducativa del servizio sociale continuava per tutta la durata della residua pena, questa si estingueva assieme ad ogni altro effetto penale.

Entro tali contorni la fisionomia dell'istituto risultava ben chiara: non si trattava di provvedimento premiale o di clemenza, ma di un esperimento penitenziario, condotto sotto altre modalità di espiazione, per agevolare ed affrettare il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di espiare la residua pena in condizioni di relativa libertà, e in affidamento al servizio sociale, favorendo la disponibilità alla collaborazione rieducativa, di cui aveva dato prova durante l'osservazione degli esperti, nel corso dell'espiazione carceraria.

Si trattava, dunque, di un istituto riservato ai condannati che si trovassero in espiazione carceraria della pena e che, come tali, potessero essere sottoposto in istituto alla speciale osservazione collegiale.

Ma nel corso dei tempi l'istituto ha subito così numerose ed importanti modificazioni, da doversi riconoscere l'attenuarsi di quei caratteri originari con la conseguente sostanziale trasformazione della sua stessa natura».

Le principali modifiche sono state costituite dalla soppressione di alcune preclusioni in relazione a condanne per determinati reati, dalla diminuzione del periodo di osservazione da un mese a tre mesi e dall'introduzione dell'art. 47-*bis* che ha previsto una ipotesi speciale legata al reinserimento dei tossicodipendenti «ma ... fu poi l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, che riformando *ex novo* l'intero testo dell'art. 47, finì di compiere l'opera di progressiva demolizione attribuendo alla linea generale dell'istituto una natura ibrida e contraddittoria.

A parte i limiti massimi che venivano unificati per tutti in anni tre, l'aspetto saliente e decisivo di quest'ultima riforma è l'intima contraddizione nel carattere dell'istituto che veniva ad instaurarsi fra il primo e secondo comma del nuovo art. 47, da una parte, e il terzo e quarto comma dall'altra. I primi due commi, infatti, lasciavano sostanzialmente integro l'istituto originario, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, sia pure con la già vista riduzione ad un mese dell'oservazione collegiale della personalità. Ma i due successivi commi introducevano una nuova specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione collegiale in istituto spostandola invece sul comportamento che il condannato ha tenuto nel periodo di libertà ...».

Si tratta quindi di una deroga che fa dell'affidamento previsto nei commi terzo e quarto una specie diversa, in quanto esonera dalla previa situazione di espiazione carceraria colui che, in libertà, abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in termine rieducativi.

La Corte specifica testualmente: «la realtà è che, come si verifica sostanzialmente nell'affidamento del tossicodipendente, ciò che conta veramente è il giudizio sul comportamento tenuto in libertà».

La legittimità dell'istituto non viene qui contestata, d'altra parte la Corte già si è pronunciata sul punto dichiarando: «... non sussiste la lamentata lesione del principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può versare il condannato al momento della presentazione della domanda di affidamento in prova; ... non è irrazionale che il comportamento del condannato ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti tenuti in libertà» (Corte costituzionale ord. n. 482/1990).

Ciò che in questa sede si rileva come costituzionalmente illegittima è la totale assenza di disciplina nel commisurare la valutazione circa la concedibilità del beneficio al comportamento tenuto in libertà.

Il «nuovo» e diverso istituto dell'affidamento in prova capovolge completamente la struttura della misura alternativa prevista dalla legge n. 354/1975.

Come si è dianzi evidenziato il fulcro dell'istituto nella sua configurazione originaria è rappresentato dal trattamento penitenziario e dall'osservazione svolta in istituto mentre nel caso dell'affidamento in prova introdotto ai commi terzo e quarto dell'art. 47 con la legge n. 633/1986 l'elemento centrale, sia ai fini dell'osservazione sia ai fini del trattamento rieducativo, è costituito «dal comportamento tenuto in libertà».

Questa differenza di presupposti di fatto si riflette in una fondamentale differenza di disciplina. Invero la legge del 1975 accanto alla previsione normativa dell'istituto disciplina in modo organico il trattamento penitenziario nonché l'osservazione agli artt. 13 e 15 e agli artt. 26, 28 e 29 del regolamento.

In dette norme sono indicati: *a)* gli elementi trattamentali; *b)* gli strumenti dell'analisi del detenuto; *c)* i soggetti qualificati per esaminare tutto il materiale dell'attività trattamentale; *d)* il tribunale di sorveglianza che decide su questa documentazione.

Per l'affidamento in prova previsto al terzo e quarto comma l'unico riferimento normativo è rappresentato dalle espressioni «l'affidamento in prova può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato ... ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma».

È vero che lo stato di libertà, essendo situazione oggettivamente diversa, legittima un diverso trattamento, tuttavia non legittima una totale assenza di disciplina dell'osservazione del comportamento del condannato libero.

Nelle due configurazioni dell'istituto diverse sono le situazioni di base, identiche sono le finalità, uguali sono i canoni di giudizio, i parametri di valutazione: in entrambi i casi il giudice deve formulare un giudizio prognostico riguardo alla rieducabilità e al rischio di recidiva, ma, nell'ipotesi del terzo e quarto comma, non è disciplinata in alcun modo l'analisi, l'osservazione del comportamento tenuto in libertà.

Per l'art. 47, primo e secondo comma, vi è una precisa disciplina, il giudice decide in merito all'istanza dopo aver acquisito e valutato i dati di una penetrante indagine svolta da un collegio di esperti che per almeno un mese ha osservato la personalità del detenuto ed ha indagato sul contesto sociofamiliare di provenienza e di futuro inserimento.

Nella disciplina introdotta con la legge n. 354 l'istituto assolve ad una funzione eminentemente rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione) attraverso idonei strumenti quali: *a)* il trattamento penitenziario del detenuto affidato ad un gruppo di osservatori professionalmente preparati (educatori, psicologi, assistenti sociali, direttore dell'istituto), *b)* il giudizio formulato sul conto del detenuto dal predetto gruppo di osservazione, *c)* il giudizio del tribunale fondato su elementi significativi che riguardano la personalità del detenuto e le risposte che costui ha dato nel corso dell'espiazione della pena alle offerte trattamentali.

Al contrario per l'affidamento in prova previsto al terzo e quarto comma la decisione in merito all'istanza ha come presupposto «l'osservazione imprescindibile della personalità del soggetto mentre è libero».

L'oggetto del giudizio che deve essere formulato dal tribunale di sorveglianza si sposta su elementi acquisiti del tutto al di fuori del circuito penitenziario.

Il giudizio sul comportamento tenuto in libertà dal condannato è il presupposto logico per accedere alla seconda fase del giudizio: la formulazione di una prognosi favorevole al reinserimento sociale e alla mancata reiterazione di comportamenti criminosi.

Proprio sulla prima fase del giudizio si fonda la sperequazione tra i due casi di affidamento in prova.

È evidente che la situazione di libertà determina la necessità di apprestare mezzi diversi per procedere all'osservanza del comportamento del condannato ma ad un attento esame del quadro normativo non emergono norme che disciplinino detta osservazione ed in particolare il tempo, le modalità, gli strumenti, i soggetti che devono effettuare l'osservazione del comportamento tenuto in libertà.

Il legislatore non ha stabilito:

quale è il periodo di tempo da prendere in esame e da sottoporre ad osservazioni (questo problema si riscontra soprattutto nel caso in cui non vi sia stato un periodo di custodia cautelare);

quali sono le modalità di tale osservazione: se ci si deve limitare a sottolineare l'assenza di rilievi negativi, se vanno cercati indici positivi di reinserimento sociale o se devono essere richiesti atteggiamenti attivi volti per esempio a risarcire il danno;

quali sono gli strumenti a disposizione per l'indagine, dal momento che risulta particolarmente problematico controllare su tutto il territorio nazionale il comportamento del soggetto condannato;

quali sono i soggetti preposti all'osservazione? Solitamente si tratta di agenti di p.g. della zona di residenza dell'interessato e talvolta assistenti sociali del C.S.S.A.

Tali lacune del sistema normativo nel prevedere l'affidamento in prova direttamente dalla libertà appaiono particolarmente evidenti in casi come quello che oggi è all'esame del tribunale.

Nei casi in cui il tipo di reato richiede una più approfondita indagine psicologica ed un più approfondito accertamento circa l'abbandono di scelte devianti, l'istituto dell'affidamento direttamente dalla libertà manifesta le maggiori lacune.

In tale casi i maggiori approfondimenti istruttori si hanno con la lettura della sentenza che peraltro attesta una situazione storica passata mentre non affronta, chiaramente, un problema prognostico relativo alla personalità del soggetto.

Le carenze istruttorie si evidenziano nel momento, in cui si tratta di valutare l'evoluzione della personalità del soggetto in relazione alla condotta serbata in libertà.

Non vi è dubbio che l'eventuale periodo di libertà costituisce un valido «banco di prova» per il condannato che intenda reinserirsi fattivamente nel tessuto sociale.

Peraltro difficilmente l'indagine del Tribunale riesce a spingersi oltre al semplice dato di fatto costituito dall'assenza di reiterazione di condotte criminose.

Il tribunale si chiede se di fronte a reati così gravi come la violenza carnale sui minori il giudizio possa fondarsi sulla semplice assenza di rilievi negativi o se debbano invece emergere documentati indici positivi di reinserimento e di abbandono di scelte devianti.

Non si possono non evidenziare, quindi, i limiti e le carenze dell'osservazione sul comportamento tenuto in libertà dal condannato.

In particolare con riferimento alle informazioni acquisite dagli organi di polizia risulta assai difficile delineare un quadro sufficientemente certo sullo stile di vita condotto dal soggetto successivamente alla commissione del reato ed alla eventuale scarcerazione dalla custodia cautelare. Nell'esperienza si è avuto modo di rilevare l'insufficienza delle informazioni fornite dai predetti organi di polizia, informazioni che spesso si riducono a mere formule di stile all'incirca di questo tenore: «Dagli atti di questo ufficio risulta che il soggetto successivamente al commesso reato abbia serbato regolare condotta non incorrendo ulteriormente nei rigori della legge».

D'altra parte non si può fondatamente muovere alcun addebito agli organi di polizia chiamati a riferire elementi significativi sul conto di persone che dopo la scarcerazione conducono una esistenza al di fuori di qualsiasi controllo.

Del pari l'indagine socio familiare, pur offrendo un quadro di massima sul contesto familiare e ambientale, non consente, da un lato di approfondire un profilo psicologico del soggetto dall'altro, per i limiti connessi alla figura e alla funzione dell'assistente sociale incaricato di acquistare elementi significativi in punto pericolosità sociale e rischio di recidiva.

Alla luce della scarsa significatività degli elementi così acquisiti al termine dell'istruttoria è difficile se non addirittura impossibile formulare un giudizio prognostico.

È opportuno evidenziare a questo proposito il diverso ruolo che svolge il tribunale di sorveglianza nei due casi di affidamento in prova e il diverso fondamento che può avere il giudizio sulla meritevolezza del beneficio. Invero il tribunale chiamato a giudicare su elementi spesso scarsamente significativi e su informazioni talvolta superficiali risulta del tutto delegittimato nella sua delicata funzione. Se si pone a confronto la disciplina precisa e rigorosa, fondata su basi scientifiche che prelude alla concessione dell'affidamento in prova secondo la normativa stabilita dalla legge del 1975 con la disciplina prevista per l'ipotesi di cui al terzo e quarto comma non si può non evidenziare la profonda differenza nella posizione che viene ad assumere il tribunale di fronte alla decisione.

Orbene l'avere previsto che un organo giudicante composto da due magistrati ordinari e da due esperti in psicologia e criminologia debbano formulare un giudizio su di una persona condannata per violenza carnale ad anni quattro e mesi sei di reclusione, sulla base di una certificazione di nuona condotta rilasciata da un assistente sociale o da una agente di P.S. significa delegittimare il tribunale di sorveglianza nelle sue funzioni di organo giudicante.

Il tribunale non ha modo di conoscere il condannato se non attraverso la scarna documentazione precedentemente descritta, e spesso, come nel caso in esame, il condannato non si presenta in udienza rendendo impossibile in tal modo anche una valutazione diretta da parte degli esperti e del tribunale nel suo complesso.

Il legislatore con la riforma dell'anno 1975 ha ritenuto necessario ed opportuno che una parte delle pene detentive messe in esecuzione fossero espiate in carcere, ed una parte in libertà ed ha così istituito le misure alternative della semilibertà e dell'affidamente in prova al servizio sociale. Il compito di stabilire se il soggetto sia meritevole o meno di detti benefici è affidato ad un organo collegiale di cui fanno parte, a ragion veduta, una psicologo ed un criminologo.

Il tribunale così composto esercita le sue funzioni di organo giudicante in modo appropriato e consono alla sua natura in quanto analizza una serie di elementi:

a) una relazione psicologica del condannato;

b) una relazione comportamentale con riferimento al periodo prima, durante e dopo il delitto;

c) le sue risposte alle attività trattamentali realizzate durante la detenzione;

d) la condotta durante la fruizione di permessi premiali;

e) la relazione socio-familiare.

I quattro giudici possono pertanto esprimere al massimo grado la loro professionalità nella disamina, nel confronto nell'analisi di questo significativo materiale probatorio.

Per conto questo quadro normativo si è notevolmente modificato con l'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale senza osservazione in istituto.

Invero il tribunale, di fronte a casi di notevole gravità e di rilevante allarme sociale, si trova del tutto sprovvisto di elementi per valutare da un lato il percorso risocializzante già compiuto in libertà dal condannato e dall'altro lato per formulare una prognosi di non recidività.

Le lacune sopra evidenziate paiono ancora più evidenti sol che si ponga a confronto l'istituto previsto al terzo e quarto comma dell'art. 47 ord. pen. con altri casi in cui il legislatore si è posto il problema di valutare il comportamento tenuto in libertà da parte di una persona condannata, casi in cui sono state dettate regole ben precise.

Si consideri per esempio la dettagliata disciplina della riabilitazione la dove il legislatore all'art. 179 C.P., la cui rubrica recita «condizioni per la riabilitazione», ha dettato una disciplina precisa sul termine, sulla sua decorrenza, sul requisito della buona condotta, sulla presenza di elementi positivi quali l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, sull'assenza di elementi negativi quali l'attuale sottoposizione a misure di sicurezza.

È altresì da sottolineare il fatto che l'istituto della riabilitazione presuppone che la pena sia già stata scontata e che il soggetto abbia già saldato il suo debito nei confronti dello Stato e della collettività. A maggior ragione ci si chiede se non dovrebbe essere disciplinata l'osservazione del comportamento tenuto in libertà nel caso in cui si tratti di dover ancora espiare una pena spesso relativa a reati di notevole gravità come nel caso oggi all'esame del Tribunale.

Si consideri, ancora, l'ipotesi di affidamento in prova di cui all'art. 47-*bis* O.P. In virtù di tale disposizione i soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma di recupero presso le strutture sanitarie e le comunità terapeutiche possono ottenere l'affidamento in prova senza tornare in carcere.

Con questa opportunità si dà rilievo e significato ad una attività trattamentale compiuta al di fuori del carcere per soggetti liberi da personale professionalmente qualificato, dotato di strutture idonee e che si avvale di metodo scientifico. Il presupposto fondamentale di tale istituto è pertanto costituito da una documentata e valida opera trattamentale compiuta da strutture pubbliche (USSL) ovvero da comunità terapeutiche.

In queste ipotesi gli elementi su cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi assumono un contenuto decisamente più pregnante.

Diversamente nell'ipotesi dell'affidamento in prova disciplinato al terzo e quarto comma dell'art. 47 non è prevista alcuna forma di trattamento al di fuori del carcere nei confronti del condannato libero.

Per queste ragioni si rileva una disparità di trattamento tra chi richiede il beneficio assendo in carcere e chi richiede il beneficio essendo in libertà.

Questi dati indicano con chiarezza l'esigenza di un intervento del legislatore per controllare un tale fenomeno che ha una grande influenza sull'intero sistema sanzionatorio e sulla funzione stessa del sistema penale.

D'altra parte la stessa Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 569 del 1989 ha concluso dicendo: «vedrà poi il legislatore se non sia opportuno a questo punto dare all'intera normativa un coordinamento più sistematico».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 47, terzo e quarto comma, nella parte in cui non viene disciplinata l'osservazione del comportamento serbato in libertà dal condannato;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla Procura generale di Torino e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Torino, così deciso in data 2 marzo 1993

Il presidente: FORNACE

93C1077

N. 625

Ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Tarragoni Massimo contro U.S.L. RM 12 ed altra

Sanità pubblica Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Sul ricorso n. 1627/1993 propoto da Tarragoni Massimo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Acilia n. 4; contro l'U.S.L. RM 12, e la U.S.L. RM 2, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore* per l'annullamento del provvedimento in data 13 gennaio 1993 con il quale la U.S.L. RM 12 ha diffidato il dott. Tarragoni a cessare dallo stato di incompatibilità di cui all'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1941, n. 412.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti e tutti gli atti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 1993 il relatore consigliere Dedi Rulli, l'avv. Funari per il ricorrente e l'avv. Pietrantuono e Davoli per le U.S.L. intimate.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento in data 13 gennaio 1993 l'unità sanitaria locale RM12 ha intimato il dott. Massimo Tarragoni, assistente medico a tempo definito e contemporaneamente convenzionato per la medicina generale, di cessare dalla situazione di incompatibilità derivante dal disposto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1993, n. 412, a norma del quale «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro».

Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in epigrafe con il quale si deduce una articolata censura di illegittimità derivata, sostenendosi il contrasto dell'art. 4 settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con diversi principi costituzionali.

Si denuncia in primo luogo la violazione dell'art. 3, 4 e 35 della costituzione in quanto il citato art. 4, settimo comma, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i medici che esercitano l'opzione per la conservazione del rapporto di impiego e quelli che scelgono il rapporto convenzionale, posto che ai primi viene riservato un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto ai secondi, ai quali si impone una drastica riduzione del proprio reddito.

In tal modo, la facoltà di scelta tra i due rapporti sarebbe soltanto apparente con la conseguenza che al medico che collabora con il servizio sanitario nazionale viene sostanzialmente impedita una modalità di esercizio della professione.

La violazione dell'art. 3 viene prospettata anche in collegamento con l'art. 97 della costituzione sotto il profilo del difetto della ragionevolezza della norma impugnata, poiché la regola della incompatibilità non sarebbe in grado di garantire un maggior grado di efficienza del servizio sanitario nazionale.

Il difetto di ragionevolezza sarebbe altresì ravvisabile in relazione al d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 convertito nella legge 199 n. 438, che ha sospeso per tutto il 1993 il diritto dei pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza. Ove infatti il medico avesse inteso optare per il rapporto convenzionale avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 1992, ma a tale data non poteva conseguire la pensione per effetto delle norme sopra ricordate.

Anche per tale ragione la pretesa «opzione» non poteva considerarsi una reale facoltà di scelta.

Si rileva poi che alla data del 31 dicembre 1992 con la quale entrava in vigore il regime di incompatibilità, non era stato ancora stabilito l'obbligo per le scritture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria, obbligo imposto solo con il d.-lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 entrato in vigore dopo la scadenza del termine per opzione.

La scelta del medico non poteva dunque considerarsi effettuabile sulla base di dati certi e completi.

Si denuncia infine la violazione dell'art. 81 della costituzione atteso che la disposizione impugnata non reca alcuna copertura finanziaria pur comportando sicuramente un aggravio di spesa dovuto al passaggio del personale medico dal servizo a tempo definito al rapporto a tempo pieno.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

Nell'esame del ricorso appare rilevante l'insieme delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 4 settimo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, del quale il provvedimento impugnato costituisce diretta applicazione.

Nel disporre che «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro», la norma di legge in oggetto impone ai medici che abbiano più di un rapporto, anche di natura convenzionale, con il servizio sanitario di far cessare tale situazione (definita di «incompatibilità») entro il 31 dicembre 1992.

In particolare i medici che abbiano con il servizio sia un rapporto di dipendenza a tempo definito *ex* art. 47 della legge n. 833/1978, che, contestualmente, un rapporto convenzionale *ex* art. 48 della stessa legge, entro il 31 dicembre 1992 devono optare o per il primo oppure per il secondo di essi.

Senonché lo *status* giuridico-economico del medico che esprime l'opzione in favore del rapporto di dipendenza appare molto diverso, e migliore, rispetto a quello del professionista che invece intenda optare per il rapporto convenzionale.

Dal momento che coloro che sono chiamati ad effettuare la scelta tra le due possibilità sono nella identica condizione lavorativa di partenza, la marcata differenza sopra evidenziata sembra verosimilmente tradursi in irragionevole, e quindi sospetta disparità di trattamento, e questa vistosa disparità costituisce a sua volta fonte di «coercizione» nella scelta, di talché non appare rispettato il disposto degli artt. 4 e 35 della Costituzione, a proposito, oltretutto, di una professione che incida su un altro bene costituzionalmente protetto (art. 32 della Costituzione).

Infatti:

A) Il medico che esprime l'opzione in favore del rapporto di dipendenza gode della garanzia accordata dallo stesso art. 4, settimo comma, della legge n. 412/1991.

Quest'ultimo reca «A decorrere dal primo gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno».

Tale garanzia, (pur essendo affievolita dal fatto che la legge non impone un termine entro il quale il servizio sanitario debba attuarla in favore del medico dipendente, ma si potrebbe sostenere che *quod sine die debetur statim debetur*) comporta inevitabilmente dei riflessi sul piano del trattamento economico.

Comparando infatti, sotto quest'ultimo aspetto, la situazione del medico titolare del rapporto di dipendenza a tempo definito nonché del rapporto convenzionale con un massimo di cinquecento assistiti, con la situazione del medico titolare soltanto del rapporto di dipendenza a tempo pieno, non si riscontrano delle differenze retributive di spessore tanto marcato da poter essere ritenuto rilevante ai fini qui in esame.

Anche l'aspetto previdenziale, ad una analisi approfondita, non sembra raggiungere — nel passaggio dalla duplicità dei rapporti, alla unicità di dipendenza a tempo pieno — livelli di differenza tali da introdurre legittimamente l'esame del sospetto di incostituzionalità della norma.

I medici che optino per il tempo pieno, infatti, godrebbero dell'identico trattamento previdenziale previsto per i colleghi già collocati in precedenza in tale rapporto di dipendenza, sol che essi permangano in tale posizione per almeno cinque anni precedenti alla futura cessazione dal servizio (artt. 7 e 8 del d.-l. 30 giugno 1972, n. 267).

In più, l'opzione in esame non inficierebbe il diritto, quali medici (ex) convenzionati, o di ottenere la restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali (primo comma dell'art. 8 del d.-m. 4 aprile 1985), oppure di rimanere iscritti al fondo Enpam e fruire del trattamento pensionistico relativo, al maturare dei relativi requisiti (secondo comma del citato art. 8).

Per quanto riguarda poi gli aspetti di progressione in carriera, è ben vero che nel sistema concorsuale disegnato dagli artt. 28 e 32 del d.-m. 30 gennaio 1982, i medici a tempo pieno beneficiano di una maggiorazione, riferita ai titoli di carriera, che incide per il 35% sul punteggio attribuibile in un concorso rispetto ai colleghi a tempo definito.

E pertanto è ben vero che i medici che transitano dal tempo definito a quello pieno si trovano in una situazione di vantaggio.

Ma oltre a potersi affermare che la diversità di punteggio corrisponde ad una differente continuità di collaborazione negli enti ospedalieri è da rilevare che il recentissimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha completamente disegnato la «carriera» del medico ospedaliero ed ha anche previsto (art. 8 primo comma) la modifica dell'attuale normativa concorsuale di talché è ragionevole ipotizzare che eventuali disparità possano trovare la sede opportuna per i necessari correttivi.

B) Se questo è, per linee essenziali, lo *status* di cui godrebbe il medico che scelga il rapporto di dipendenza a tempo pieno, molto diversa e ben deteriore, è la condizione del professionista che intenda, invece esprimere l'opzione in favore del solo rapporto di medico convenzionato.

Questi subirebbe un'immediata decurtazione di più del cinquanta per cento del trattamento retributivo complessivo fino ad oggi ricevuto, di talché l'invito fatto dal legislatore, alla scelta tra due opportunità, appare in realtà una sorta di «costrizione» di fatto a transitare dai rapporti a tempo definito e convenzionale, al rapporto a tempo pieno.

Tutto questo è conseguenza del fatto che mentre si assicura al medico il «passaggio anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno» la legge non esprime alcuna garanzia di mantenimento del rapporto convenzionale e ancor meno assicura — a chi opti per il mantenimento del solo rapporto convenzionale — l'attribuzione di un numero di assistiti tale da compensare quel notevole minor introito retributivo, che sarebbe sicura conseguenza della cessazione del rapporto dipendente del rapporto a tempo definito.

L'incremento della loro retribuzione sarebbe condizionata unicamente all'incremento del numero di cittadini assistiti che decidessero di avvalersi delle loro prestazioni; senonché i fattori contingenti notoriamente sussistenti rendono tale incremento puramente teorico, e, comunque, possibile soltanto in tempi medio-lunghi (è nota la tendenza dell'assistito a continuare nel rapporto di fiducia già stabilito con un altro medico, altresì noto che il numero di professionisti che lavorano nel settore medico è esorbitante rispetto alla domanda).

A parte ogni altra considerazione sotto i profili previdenziali, ritiene il collegio che l'aspetto strettamente economico della nuova situazione nella quale repentinamente il ricorrente si troverebbe, conduce da sola a rimettere la questione alla Corte costituzionale, posto che l'unico accenno a possibili variazioni del quadro retributivo appena evidenziato si rinviene in termini generici nell'ultima parte dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 412/1991. «In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali».

In sostanza, mentre viene rinviata alla contrattazione collettiva la definizione del nuovo rapporto convenzionale, la legge non impone che tale definizione avvenga entro il 31 dicembre 1992, né stabilisce un collegamento temporale tra l'avvenuta contrattazione collettiva e la scadenza del termine per effettuare la scelta, ed in tal modo non rendendo possibile alcuna valutazione sugli effetti concreti che conseguirebbero all'opzione espressa in favore del rapporto convenzionale.

C) Le considerazioni che precedono consentono di ritenere in termini conclusivi e sintetici che non è manifestamente infondato il sospetto che l'art. 4, settimo comma, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 412, I. sia in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione perché — non prevedendo garanzia di sorta per il rapporto «convenzionato» — riserva trattamenti irragionevolmente differenziati ad esercenti la professione sanitaria che essendo nella pari condizione di titolari degli stessi due rapporti di collaborazione lavorativa con il servizio sanitario nazionale, optino in forza della medesima legge, gli uni per il rapporto dipendente e gli altri per il rapporto «convenzionato» II. sia in contrasto con gli artt. 4 e 35 della Costituzione perché generando di fatto una grave e repentina disarmonia di trattamento normativo e retributivo tra le due categorie di medici di cui al precedente punto I. toglie in concreto — pur formalmente attribuendola — ogni possibilità di scelta ai medici che in forza della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono titolari dei citati due rapporti di collaborazione lavorativa con il servizo sanitario nazionale.

Del pari non manifestamente infondato appare il denunciato difetto di ragionevolezza della norma impugnata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Infatti, il 19 settembre 1992 è stato emanato il d.-l. n. 384/1992, (poi convertito nella legge n. 438/1992) che ha sospeso fino a tutto il 31 dicembre 1993 la possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza. Con la conseguenza che il medico in condizioni di incompatibilità avrebbe dovuto operare la sua scelta senza avere in concreto la possibilità di accedere alla pensione.

Ancora peggiore è la situazione dei medici che, non avendo maturato al 31 dicembre 1992 il diritto a pensione, ma potendo maturarlo entro il 1993, sono stati ugualmente posti nella necessità di esercitare entro il 31 dicembre 1992 una opzione che, se si fosse orientata per il rapporto convenzionale, avrebbe comportato la perdita delle contribuzioni pensionistiche già versate.

La norma ha, quindi, creato discriminazioni ricadenti nell'ambito delle violazioni degli artt. 3 e 97 della Costituzione ed ha accentuato i profili di irrazionalità della legge. Tali discriminazioni e tale irrazionalità sono state poi aggravate dall'art. 1, punto 9, del d.-l. n. 510 del 30 dicembre 1992, che ha avuto l'intento — inadeguato e, comunque, fallito — di ovviare alle incongruenze determinate dal divieto di collocamento in quiescenza introdotto in prossimità della scadenza del termine per l'opzione.

Il d.-l. n. 510/1992 ha, infatti, consentito la conservazione del regime di compatibilità per il solo anno 1993 per coloro che avessero esercitato entro il 31 dicembre 1992 l'opzione a favore del rapporto convenzionale.

Il d.-l. n. 510/1992 fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 recante la data del 31 dicembre 1992 che era la stessa data in cui scadeva il termine per esercitare il diritto di opzione. Non è stato convertito ed è stato riprodotto nel recentissimo d.-l. n. 128 del 28 aprile 1993.

Ma il difetto di ragionevolezza è ravvisabile anche sotto un diverso profilo. L'art. 4, settimo comma, della legge n. 412/1991 ha infatti sancito per i medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale la possibilità della sola attività libero professionale fuori dell'orario di lavoro all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie della U.S.L. con il divieto però di esercitare presso le strutture private convenzionate.

L'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502/1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1992: ha sancito l'obbligo dei «presidi ospedalieri» e delle «aziende» (secondo la nuova denominazione data alle UU.SS.LL.) di riservare spazi adeguati all'esercizio professionale intramurario da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di quel decreto e cioè dal 1° gennaio 1993:

ha demandato alle regioni l'adozione dei provvedimenti sostitutivi in caso di inosservanza;

ha altresì previsto che, in caso di impossibilità del reperimento degli spazi necessari alla libera professione all'interno delle strutture pubbliche, tali spazi debbono essere reperiti anche mediante convenzioni in case di cura o in altre strutture sanitarie pubbliche o private.

Questa norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 1993 e cioè dopo la scadenza del termine che era stato assegnato ai medici per esercitare la loro opzione ed è questo un primo profilo di discriminazione e irrazionalità legislativa.

È da aggiungere che dal 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore dell'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502/1992 ha dettato disposizioni destinate ad operare nell'avvenire in quanto si tratta di reperire spazi, di creare o di convenzionare strutture; il tutto mentre è in atto la trasformazione delle UU.SS.LL. in aziende e lo scorporo dei principali ospedali dalle UU.SS.LL.

In concreto, l'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502/1992 non ha trovato ancora concreta applicazione.

I medici si sono, quindi, visti imporre l'esercizio della opzione entro il 31 dicembre 1992 laddove il Legislatore ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 1993 norme che erano imprescindibili per il corretto orientamento della opzione del medico.

E ciò nella base dei principi che la Corte costituzionale ebbe ad enunciare nella sentenza n. 103 del 2 giugno 1977 che trova la sua origine dalle perplessità che allora erano insorte sulle incompatibilità connesse ai rapporti di lavoro ospedalieri a tempo pieno e a tempo definito.

Ed invero il giudice della legge pur dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale allora prospettate, ebbe espressamente a rilevare che la preclusione all'esercizio professionale all'esterno dell'ospedale e, in particolare, nelle case di cura private poteva applicarsi solo allorché l'amministrazione avesse «adempiuto all'obbligo di apprestare i prescritti ambienti» e aggiunse che a quel momento ciascun sanitario in ragione della propria specializzazione avrebbe operato la sua concreta scelta.

Nel contesto di quella sentenza la Corte costituzionale rilevò che la norma di legge aveva stabilito il principio della incompatibilità ed aveva fissato un termine perentorio per la sua applicazione non subordinandolo alla disponibilità degli ambienti entro cui esercitare l'attività professionale intramurale, ma aggiunse che tutto ciò non stava «certo a significare che per le amministrazioni ospedaliere non sussistesse puntale e cogente, l'obbligo di apprestare gli ambienti medesimi entro lo stesso termine» e cioè entro il termine nel quale i medici dovevano esercitare la propria opzione.

Invece, con la legge n. 412/1991 il legislatore ha fissato la data terminale per l'esercizio della incompatibilità e solo successivamente con effetto dal 1° gennaio 1993, ha introdotto la normativa che rende possibile l'esercizio professionale intramurale e obbliga le UU.SS.LL. a creare, reperire e convenzionare le strutture.

Il contesto normativo dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 412/1991 e dell'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502/1992 appare di dubbia legittimità costituzionale quanto meno in relazione al termine del 31 dicembre 1992 che avrebbe dovuto coincidere con il termine previsto per le aziende ospedaliere o, in loro sostituzione, per le regioni, con il termine previsto per la creazione, reperimento e convenzionamento delle strutture.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso in epigrafe nei confronti dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della costituzione.

Dispone la sospensione del giudizio e ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 maggio 1993

Il presidente: JUSO

Il consigliere estensore: RULLI

Il consigliere: POZZI

93C1051

N. **626**

Ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Biasini Gianna contro Ministero della sanità ed altra

Sanità pubblica Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 3582/1993 proposto da Biasini Gianna, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Funari, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Acilia n. 4; contro il Ministero della Sanità, in persona del Ministro *pro-tempore*; l'U.S.L. n. 6 dell'Aquila, in persona dell'amministratore

straordinario *pro-tempore*; per l'annullamento dei provvedimenti con i quali la U.S.S.L. n. 6 dell'Aquila ha fatto cessare la dott.ssa Biasini dallo stato di incompatibilità di cui all'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1941, n. 412.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti e tutti gli atti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 1993 il relatore consigliere Dedi Rulli, l'avv. Funari per il ricorrente e l'avv. Presti per la U.S.L. intimata e l'avv. D'Avanzo per il Ministero della sanità;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento in data 7 novembre 1992 e 2 dicembre 1992 l'unità socio sanitaria locale n. 6 dell'Aquila ha intimato alla dott.ssa Gianna Biasini, assistente pediatra a tempo definito e contemporaneamente convenzionata per la assistenza pediatrica, di cessare dalla situazione di incompatibilità derivante dal disposto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1993, n. 412, facendola successivamente decadere dalle scelte ottenute per la pediatria.

La norma applicata stabilisce che con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in epigrafe con il quale si deduce una articolata censura di illegittimità derivata, sostenendosi il contrasto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con diversi principi costituzionali.

Si denuncia in primo luogo la violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione in quanto il citato art. 4 settimo comma, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i medici che esercitano l'opzione per la conservazione del rapporto di impiego e quelli che scelgono il rapporto convenzionale, posto che ai primi viene riservato un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto ai secondi, ai quali si impone una drastica riduzione del proprio reddito.

In tal modo, la facoltà di scelta tra i due rapporti sarebbe soltanto apparente con la conseguenza che al medico che collabora con il servizio sanitario nazionale viene sostanzialmente impedita una modalità di esercizio della professione.

La violazione dell'art. 3 viene prospettata anche in collegamento con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del difetto della ragionevolezza della norma impugnata, poiché la regola della incompatibilità non sarebbe in grado di garantire un maggior grado di efficienza del servizio sanitario nazionale.

Il difetto di ragionevolezza sarebbe altresì ravvisabile in relazione al d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438/1992, che ha sospeso per tutto il 1993 il diritto dei pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza. Ove infatti il medico avesse inteso optare per il rapporto convenzionale avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 1992, ma a tale data non poteva conseguire la pensione per effetto delle norme sopra ricordate.

Anche per tale ragione la pretesa «opzione» non poteva considerarsi una reale facoltà di scelta.

Si rileva poi che alla data del 31 dicembre 1992 con la quale entrava in vigore il regime di incompatibilità non era stato ancora stabilito l'obbligo per le scritture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria, obbligo imposto solo con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, entrato in vigore dopo la scadenza del termine per opzione.

La scelta del medico non poteva dunque considerarsi effettuabile sulla base di dati certi e completi.

Si denuncia infine la violazione dell'art. 81 della Costituzione atteso che la disposizione impugnata non reca alcuna copertura finanziaria pur comportando sicuramente un aggravio di spesa dovuto al passaggio del personale medico dal servizo a tempo definito al rapporto a tempo pieno.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/1993).

93C1052

N. 627

Ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Valeri Romeo contro il Ministero della sanità e altra

Sanità pubblica Medici titolari, nei confronti del S.S.N., di un rapporto di lavoro a tempo definito e, contemporaneamente, di un rapporto in regime convenzionale - Previsione della garanzia del passaggio, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata, che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilità del doppio regime - Mancata previsione di corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto al termine di scadenza per l'opzione il medico che avesse optato per il rapporto convenzionale non avrebbe potuto conseguire la pensione per effetto del d.-l. n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 e non essendo stato ancora stabilito l'obbligo (imposto col decreto legislativo n. 502/1992) per le strutture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi di tutela del lavoro e di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 3580/1993 proposto da Valeri Romeo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari, nel cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Acilia n. 4; contro il Ministero della Sanità, in persona del Ministro *pro-tempore*; l'U.S.L. n. 6 dell'Aquila, in persona dell'amministratore straordinario *pro-tempore*; per l'annullamento dei provvedimenti con i quali la U.S.S.L. n. 6 dell'Aquila ha fatto cessare il dott. Valeri dallo stato di incompatibilità di cui all'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1941, n. 412;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti e tutti gli atti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 31 maggio 1993 il relatore consigliere Dedi Rulli, l'avv. Funari per il ricorrente e l'avv. Presti per la U.S.L. intimata e l'avv. D'Avanzo per il Ministero della sanità;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con provvedimento in data 11 gennaio 1993, n. 5 l'unità socio sanitaria locale n. 6 dell'Aquila ha fatto decadere il dott. Romeo Valeri, assistente di odontostomatologia a tempo definitivo e contemporaneamente convenzionato per la medicina generale dal rapporto di impiego, confermandolo nel rapporto convenzionale, dando così applicazione al regime di incompatibilità derivante dal disposto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1993, n. 412, a norme del quale «con il servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro».

Avverso tale provvedimento è stato proposto il ricorso in epigrafe con il quale si deduce una articolata censura di illegittimità derivata, sostenendosi il contrasto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con diversi principi costituzionali.

Si denuncia in primo luogo la violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione in quanto il citato art. 4, settimo comma, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i medici che esercitano l'opzione per la conservazione del rapporto di impiego e quelli che scelgono il rapporto convenzionale, posto che ai primi viene riservato un trattamento di gran lunga più favorevole rispetto ai secondi, ai quali si impone una drastica riduzione del proprio reddito.

In tal modo, la facoltà di scelta tra i due rapporti sarebbe soltanto apparente con la conseguenza che al medico che collabora con il servizio sanitario nazionale viene sostanzialmente impedita una modalità di esercizio della professione.

La violazione dell'art. 3 viene prospettata anche in collegamento con l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del difetto della ragionevolezza della norma impugnata, poiché la regola della incompatibilità non sarebbe in grado di garantire un maggior grado di efficienza del servizio sanitario nazionale.

Il difetto di ragionevolezza sarebbe altresì ravvisabile in relazione al d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge n. 438/1992, che ha sospeso per tutto il 1993 il diritto dei pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza. Ove infatti il medico avesse inteso optare per il rapporto convenzionale avrebbe dovuto farlo entro il 31 dicembre 1992, ma a tale data non poteva conseguire la pensione per effetto delle norme sopra ricordate.

Anche per tale ragione la pretesa «opzione» non poteva considerarsi una reale facoltà di scelta.

Si rileva poi che alla data del 31 dicembre 1992 con la quale entrava in vigore il regime di incompatibilità non era stato ancora stabilito l'obbligo per le scritture sanitarie pubbliche di reperire gli spazi per l'esercizio della professione libera intramuraria, obbligo imposto solo con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, entrato in vigore dopo la scadenza del termine per opzione.

La scelta del medico non poteva dunque considerarsi effettuabile sulla base di dati certi e completi.

Si denuncia infine la violazione dell'art. 81 della Costituzione atteso che la disposizione impugnata non reca alcuna copertura finanziaria pur comportando sicuramente un aggravio di spesa dovuto al passaggio del personale medico dal servizo a tempo definito al rapporto a tempo pieno.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 625/1993).

93C1053

N. **628**

Ordinanza emessa il 4 agosto 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Boselli Ernestina contro l'U.T.E. di Piacenza

Tributi in genere - Nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione delle stesse con decreto ministeriale - Annullamento da parte del t.a.r. Lazio di tale provvedimento ministeriale - Successivo ripristino (fino al 31 dicembre 1994) delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale annullato in virtù di decreto-legge già convertito in legge - Denunciata interferenza da parte del legisaltore nella sfera di attribuzioni del potere giudiziario - Irragionevole introduzione, sia pure in via provvisoria, di una tassa patrimoniale sugli immobili non conforme al principio della capacità contributiva.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 102 e 103).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 91/7952 presentato il 29 novembre 1991 (avverso dmf 27 settembre 1991, contr. catastali) da Boselli Ernestina residente a Pontenure in via Stradella n. 21 contro l'u.t.e. di Piacenza.

Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con ricorso pervenuto a questa Commissione in data 29 novembre 1991 Boselli Albertina esponeva e chiedeva quanto segue:

«Premesso che agli immobili siti in Perino (Coli) classificati nel n.c.e.u. del comune di Piacenza come segue:

n. 1, categoria A/3, classe 5, vani 6;

n. 2, categoria A/3, classe 5, vani 6;

n. 3, categoria C/6, classe 6, mq 14;

n. 4, categoria C/6, classe 6, mq 14;

di proprietà del sottoscritto risultano attribuite — in applicazione della tariffa d'estimo approvata con decr. min. fin. 27 settembre 1991 pubblicato in suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991 — le rendite catastali seguenti:

1) L. 960.000;

2) L. 960.000;

3) L. 123.200;

4) L. 123.200;

che si ritengono tali rendite illegittime per i motivi più oltre specificati;

CHIEDE

che la on.le commissione tributaria intestata voglia:

in via preliminare: ordinare all'ufficio tecnico erariale di Piacenza la produzione di tutti gli atti e provvedimenti di cui al procedimento di formazione della tariffa per la categoria relativa agli immobili di proprietà del ricorrente più sopra specificato;

in via principale: disapplicati, se del caso, *ex* art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, siccome illegittimi, gli atti generali relativi alla formazione della tariffa, dichiarare comunque nulla e di nessun effetto, per i motivi di cui al ricorso, la rendita attribuita sulla base della tariffa medesima agli immobili di proprietà del ricorrente più sopra specificato;

in via subordinata: in accoglimento del quinto motivo di ricorso, ridurre la rendita catastale attribuita all'u.t.e. agli immobili del ricorrente.

MOTIVI

1. — Illegittimità della rendita attribuita per violazione di legge nel procedimento di attribuzione della stessa. Il procedimento di attribuzione della rendita catastale agli immobili di proprietà del ricorrente è palesemente illegittimo, con particolare riferimento all'adottato criterio del valore ed all'obbligatorio previo interpello dei comuni interessati.

2. — Illegittimità della rendita attribuita per eccesso di potere del decr. min. fin. 20 gennaio 1990 che ha avviato il procedimento di attribuzione della rendita stessa. Il decr. min. fin. 20 gennaio 1990 — col quale è stata disposta dal Ministero delle finanze l'attribuzione delle rendite del tipo *de qua* — ha travalicato i limiti conferiti dalla legge sulla revisione degli estimi per l'attribuzione delle nuove rendite catastali delle unità immobiliari, facendo applicazione di criteri previsti in norme di carattere eccezionale (applicati, invece, in via ordinaria) e contrastanti con le disposizioni della normativa sulle imposte dirette.

3. — Illegittimità della rendita attribuita per eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto e violazione di legge per decr. min. fin. 20 gennaio 1990 che ha avviato il procedimento di attribuzione della rendita stessa. Il precitato decr. min. fin. 20 gennaio 1990 ha disposto l'avvio del procedimento di attribuzione della rendita facendo applicazione di norme che presuppongono l'inesistenza (o l'esistenza in semplice via di eccezione) di conratti di locazione, mentre esistono locazioni, oltretutto con canoni liberamente determinati per gli immobili delle categorie A/8, A/9, A/10 e degli interi gruppi B e C esistenti nella zona.

Quand'anche ciò vero non fosse (come invece è), il criterio stabilito dal provvedimento ministeriale non avrebbe comunque potuto essere adottato con atto di natura amministrativa di carattere generale.

4. — Illegittimità della rendita attribuita per eccesso di potere per contraddittorietà, indeterminatezza e illogicità manifesta del procedimento. Il procedimento di approvazione delle tariffe d'estimo è stato con legge generale variato mentre era già in corso, con esautoramento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali e conseguente attribuzione di ogni potere alla commissione censuaria centrale, così che i diversi prospetti approvati appartengono a due gruppi diversi, il primo dei quali formato con interpello delle commissioni censuarie in ogni grado, e l'altro con interpello della sola commissione censuaria centrale sulla base di una norma di legge con la quale si è preteso sanare a posteriori un procedimento illegittimo sino in allora praticato in via di fatto.

5. — Illegittimità della rendita attribuita, perché determinata con l'applicazione di un saggio di interesse illegittimamente determinato (ed unico per tutta Italia) ad un valore incongruo rispetto al valore effettivo. Si producono inoltre i certificati catastali relativi agli immobili di proprietà del ricorrente più sopra specificati.

All'udienza del 12 maggio 1993 non si presentava alcuna delle parti.

La commissione si riservava la decisione.

OSSERVA

Va doverosamente premesso che il t.a.r. del Lazio con decisione n. 1184 del 16 maggio 1992 nelle more di questo giudizio ha annullato i decreti del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 sostanzialmente facendo proprie le censure mosse dalla Boselli.

Invero il suddetto tribunale amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione le seguenti argomentazioni: *«Omissis...»*. Nel merito il ricorso è fondato.

Il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, stabilisce (art. 14) che «la tariffa esprime la rendita catastale, per unità di consistenza ...», aggiungendo poi (art. 15) che «il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente retraibile dall'unità immobiliare ...» e (art. 19 che «per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali ...».

È quindi evidente che la base cui va commisurata la determinazione della rendita catastale, è rappresentata dal reddito virtualmente retraibile dall'unità immobiliare mediante la sua locazione.

Ciò non di meno, la rendita catastale può essere calcolata come «interesse del capitale fondiario», costituito dal «valore venale dell'unità immobiliare», per quelle unità «per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere d'eccezione» (artt. 27 e 28 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142).

I ricorrenti, con una censura che presenta carattere assorbente, denunciano che il Ministro delle finanze col decreto 20 gennaio 1990, nel porre a base della revisione delle tariffe d'estimo «il valore unitario di mercato ordinariamente retraibile», oltre a violare il regolamento soprarícordato, introdurrebbe una alterazione del sistema fiscale, nel senso della trasformazione delle imposte sugli immobili le quali non sarebbero più determinate su base reddituale bensì su base patrimoniale.

L'affermazione appare convincente.

Ed invero, sotto il profilo puramente strutturale sta per certo che la facoltà di determinare la tariffa sulla base dell'interesse del capitale fondiario, è prevista dalla norma come eccezione alla regola generale del reddito locativo. Eccezione che è destinata ad operare solo nel caso in cui nella singola zona non esista un mercato delle locazioni. Da qui l'impossibilità, in via amministrativa, di trasformare tale criterio da eccezionale a generale, come appunto hanno fatto i decreti ministeriali impugnati.

Sotto il profilo sistematico generale, poi, c'è da ricordare che l'intero sistema tributario, per quel che concerne l'aspetto in questione, è andato via via modellandosi sulla base di una tariffa d'estimo espressiva di una rendita locativa. Lo dimostra il fatto che laddove la proprietà o il possesso di una unità immobiliare è stato assunto ad indice di capacità contributiva, in relazione all'attitudine del bene a produrre reddito, quest'ultimo è accertato con riferimento immediato e diretto alla tariffa d'estimo (art. 34 del testo unico delle imposte dirette approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), mentre laddove la capacità contributiva è correlata al valore o all'incremento di valore del bene i dati contenuti nella tariffa non esplicano effetti diretti sull'accertamento ma sono utilizzati per orientare il potere dell'ufficio di procedere alla rettifica del valore dichiarato dal contribuente (art. 12, comma 3-*bis*, del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modifiche nella legge 13 maggio 1988, n. 154).

Va altresì ricordato e precisato che successivamente alla decisione del t.a.r. del Lazio il Governo ha riprodotto il contenuto dei dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 nei decreti legge nn. 298, 348 e 388 del 1992 e 16/1993, tutti decaduti, tranne l'ultimo che è stato convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, la quale all'art. 2 ha fissato nuove e diverse tariffe basate sul parametro della redditività anziché su quello del valore commerciale dell'immobile.

Tale legge dispone che le nuove tariffe e rendite che deriveranno all'esito di apposito procedimento entreranno in vigore il 1° gennaio 1995, ma, nel caso in cui risultassero inferiori a quelle attuali, potranno essere utilizzate con riferimento al primo gennaio 1992 agli effetti dell'Isi, Irpef, Ilor, Irpeg, Invim e Ici.

Le somme che fossero state versate in più potranno essere recuperate sotto forma di credito d'imposta, alla prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe.

Orbene, questa commissione ritiene d'ufficio che il contenuto della legge in questione presti il fianco a gravi dubbi di legittimità costituzionale sotto diversi profili e precisamente:

1) violazione degli artt. 102, primo comma e 103, primo comma, della Costituzione.

Il potere legislativo convertendo nella legge n. 75/1993 il d.-l. n. 16/1993, resuscita — sia pure per un tempo limitato e cioè fino al 31 dicembre 1994 — le disposizioni contenute nei dd.mm. citati che sono stati dichiarati illegittimi con la predetta sentenza n. 1184 del 16 maggio 1992 del t.a.r. del Lazio.

Sembra a questa commissione che un tale *modus procedendi* costituisca uno straripamento del potere legislativo nel campo riservato istituzionalmente al potere giudiziario.

Avendo il t.a.r. del Lazio, con sentenza divenuta definitiva ed operante su tutto il territorio nazionale e con effetto su tutti i rapporti rientranti nella materia regolata dai citati decreti dichiarata l'illegittimità dei decreti medesimi, essi non potevano essere fatti rivivere nemmeno temporaneamente.

Tale *modus procedendi* sembra porsi in stridente contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 103, primo comma, della Costituzione secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi, e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

È ben vero che il legislatore, resosi conto delle insormontabili difficoltà, ha disposto che le tariffe illegittime continueranno ad applicarsi in via provvisoria fino all'emanazione delle nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1995, ma è altrettanto vero e indubitabile che con tale censurabile metodo i contribuenti sono obbligati a conformarsi ad atti amministrativi illegittimi.

È altresì vero che la legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto che il contribuente, qualora le nuove rendite in vigore dal 1° gennaio 1995 risultassero inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dei dd.mm. potrà recuperare le somme eventualmente versate in più sotto forma di credito di imposta alla prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe, ma non è chi non vede che tale sistema:

A) obbliga per intanto i contribuenti a pagare somme che potrebbero risultare maggiori di quelle effettivamente dovute (e ciò sino al 31 dicembre 1994);

B) non prevede un termine di restituzione delle somme pagate in più essendo consentito soltanto l'evidenziazione di tali somme sotto la forma del credito di imposta nella prima dichiarazione dei redditi successiva all'approvazione delle nuove tariffe (non è chiaro se sia ammessa la compensazione tra debiti e crediti e — in particolare — in caso di dichiarazione a credito, quando concretamente il contribuente possa ottenere la restituzione dell'imposta pagata in più del dovuto);

C) non stabilisce la corresponsione di interessi per il periodo intercorrente tra la data del pagamento indebito e la data dell'effettivo rimborso;

2) violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Essendo imposto al contribuente di pagare le imposte — sia pure in via provvisoria (ma ognuno ben sa quanto come in Italia non vi sia nulla di più definitivo del provvisorio) — nella misura stabilita con atti amministrativi illegittimi, sorge il fondato dubbio che siano stati violati anche gli artt. 3 e 53 della Costituzione non essendo conforme né al principio della capacità contributiva né a quello della progressività, la tassazione delle rendite immobiliari su una ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile determinato in case a criteri di tipo patrimoniale, che la stessa norma mostra di voler abbandonare per i periodi di imposta successivi all'anno 1994, palesando, inoltre, la propria intrinseca irrazionalità;

3) violazione, sotto un altro profilo, degli artt. 3 e 53 della Costituzione e dell'art. 24.

Il carattere provvisorio o transitorio di applicazione delle tabelle annullate dal t.a.r. disposto dalla norma in parola non elimina il sospetto della violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione perché, differendo al periodo di imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi la possibilità da parte dei contribuenti di recuperare quanto eventualmente pagato in più del dovuto e del giusto ed il relativo contenzioso, sottopongono il contribuente stesso, *medio tempore*, ad una tassazione avulsa dalla sua capacità contributiva e ripristinatoria di una forma (non tanto velata) di *solve et repete*.

Oltre che non manifestamente infondata per le considerazioni che precedono, la questione è senz'altro rilevante ai fini della decisione della presente controversia concernente l'impugnativa del classamento degli immobili della ricorrente sulla scorta delle nuove tariffe per la determinazione della sua rendita catastale, aumentata complessivamente nella misura indicata in ricorso, per effetto delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane introdotte con dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991.

Infatti la rendita catastale è stata aumentata complessivamente da L. 796.464 (che si ottiene aggiornando le rendite catastali precedenti con i coefficienti del 1991: catt. A/3 r.c. L. 864 × coeff. 388 = L. 335.232; A/3 r.c. L. 864 × coeff. 388 = L. 335.232; C/6 r.c. L. 120 × coeff. 525 = L. 63.000; C/6 r.c. L. 120 × coeff. 525 = L. 63.000) a L. 2.166.400 (somma delle rendite esposte nel ricorso e non contestate dall'ufficio).

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 12 maggio 1993, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. n. 16/1993 convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 15, in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 103 della Costituzione, e rilevante per quanto in motivazione;

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente, all'ufficio tecnico erariale di Piacenza e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Piacenza, addì 4 agosto 1993

Il presidente relatore: BONGIORNI

93C1054

N. **629**

Ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido

Ordinamento penitenziario - Detenuti in attesa di giudizio - Richiesta di permessi di colloquio - Provvedimenti di diniego dell'autorità giudiziaria competente - Mancata previsione dell'obbligo di motivazione anche in mancanza di concrete necessità di indagine, nonché della possibilità di proporre reclamo avverso il diniego - Irragionevole equiparazione di tale situazione a quelle in cui tali necessità sussistono - Lamentata compressione, per essere rimessi ad un discrezionale provvedimento dell'a.g., dei diritti fondamentali della persona.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, ottavo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 15 e 29).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista l'istanza depositata il 28 marzo 1993 dal difensore di Carrabs Guido, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Arezzo, persona indagata per il reato di associazione per delinquere e sottoposta a misura cautelare, a seguito di fermo, con ordinanza 4 febbraio 1993 per i reati di rapina aggravata compiuta il 9 novembre 1990 in danno della Banca Toscana di Pescia e tentata rapina compiuta in danno delle agenzie di Capannori della Banca Toscana e del Monte dei Paschi di Siena in data 3/4 dicembre 1990

OSSERVA

Il difensore di Carrabs Guido, premesso che sino alla presentazione dell'istanza la procura della Repubblica di Firenze aveva negato il permesso di colloquio alla moglie dell'indagato, senza peraltro rendere noti i motivi del diniego, chiede che tale permesso di colloquio sia accordato dal g.i.p. o in subordine che sia sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 11 ord. pen, 209 e 240 norme coordinamento c.p.p. nella parte in cui dette norme non prevedono l'esclusiva competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui tra detenuti e familiari per contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3, 102 e 111 della Costituzione.

Deve ritenersi che le doglianze della difesa circa il diniego di colloquio alla moglie del Carrabs e la mancanza formale di motivazione di tale diniego corrisponda a realtà. Infatti, malgrado sin dal 30 marzo 1993 questo ufficio abbia richiesto copia della richiesta di colloquio e del provvedimento di reiezione, inviando anche copia dell'istanza al difensore, nessun atto e nessuna osservazione sono pervenuti dal p.m.

Le richieste formulate dal difensore dell'indagato non appaiono accoglibili.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Carrabs si deve senz'altro ritenere che l'art. 240 del d.lgs n. 271/1989 sia applicabile, come del resto si rileva dal testo stesso della norma, solo ai provvedimenti relativi ai trasferimenti degli imputati soggetti a misura di custodia cautelare in carcere in ospedali civili od altri luoghi di cura. Invero non può estendersi l'ambito di applicabilità di tale norma né in considerazione di un supposto carattere paradigmatico della norma contenuta nell'art. 11, secondo comma, ordinamento penitenziario, né in considerazione di una supposta corrispondenza delle funzioni dell'ufficio del g.i.p. a quelle precedentemente esercitate dal p.m. o dal

giudice istruttore ai sensi dell'art. 209 dello stesso d.lgs. n. 271/1989. Non può assumersi che l'art. 11 c. ord. penitenziario funga da norma paradigmatica solo perché l'art. 18, ottavo comma, e l'art. 30 dell'ordinamento penitenziario (rispettivamente attinenti ai colloqui, visti di corrispondenza e autorizzazioni a colloqui telefonici ed ai permessi per imputati detenuti) contengono dei richiami a tale disposizione. A ben vedere infatti è ben diversa l'articolazione delle competenze determinata nell'art. 11, secondo comma, in tema di trasferimenti dal carcere all'ospedale rispetto a quella fissata nell'art. 18, ottavo comma, e nell'art. 30. In proposito è sufficente ricordare che per l'art. 11, secondo comma, è competente al provvedimento per gli imputati condannati in primo grado il giudice di sorveglianza, per l'art. 18, ottavo comma, il direttore dell'istituto penitenziario per i colloqui dei condannati in primo grado e l'autorità giudiziaria procedente per visti alla corrispondenza e autorizzazioni alla corrispondenza telefonica, per l'art. 30 è sempre competente l'autorità giudiziaria procedente in tutte le fasi del processo.

Egualmente non corrispondente alla realtà normativa appare affermare che le funzioni del g.i.p. corrispondano a quelle esercitate, secondo il codice del 1930 dal p.m. nell'istruttoria sommataria e dal g.i. nella formale ignorando che l'attività di indagine preliminare è di competenza in via pressoché piena del p.m. e che nella materia in esame interessa individuare l'organo giudiziario in grado di contemporare primari diritti della persona soggetta alla misura cautelare (e, indirettamente dei suoi familiari o comunque delle persone a lui vicine) con l'esigenza di repressione dei reati e quindi di tutela della collettività. In tale prospettiva appare evidente che tali funzioni non possono, in prima istanza essere attribuite se non all'organo che direttamente segue le indagini e che quindi è in grado di individuare se e quando debbano prevalere gli uni e gli altri interessi in relazione allo stesso andamento delle indagini ed ai concreti pericoli di inquinamento delle medesime. Proprio in base all'art. 209 disp. attuazione si ritiene pertanto di individuare nel p.m. l'organo che decide sui permessi di colloquio nella fase delle indagini preliminari.

Escluso che allo stato della normativa possa configurarsi la competenza del g.i.p. alla concessione dei colloqui tra la moglie e Carrabs Guido, deve altresì dichiararsi la infondatezza della questione di costituzionalità delle norme di cui agli artt. 18, 11 ord. pen e 209 e 240 d.lgs. n. 271/1989 in riferimento agli artt. 3, 102 e 111 della Costituzione. Si osserva infatti che contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il p.m. è esso stesso organo giurisdizionale e pertanto sotto il profilo della violazione della riserva di giurisdizione non si può lamentare alcuna violazione delle norme cositutuzionali citate. Del resto va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione nè i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, né i provvedimenti in materia di trasferimenti agli ospedali civili, né in fine quelli relativi ai permessi hanno natura giurisdizionale. Essi infatti non inciderebbero sulla libertà personale dell'imputato ed hanno mera natura amministrativa attenendo alle modalità di trattamento del detenuto (v. Cass. sez. sent. 14 febbraio 1990 Scrima; Cass. sez. 1, sent. 3 luglio 1987 Rapisarda; Cass. sez. 1 ord. 7 febbraio 1977 Gattini; Cass. sez. 1 ord. 16 gennaio 1991 Paiusti).

Anche sotto il profilo della violazione dell'ar. 111, pertanto, la eccezione di costituzionalità prospettata dalla difesa appare manifestamente infondata.

Si ritiene peraltro che debba sollevarsi di ufficio diversa questione di costituzionalità: la normativa in vigore nella materia in esame (art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), contrariamente a quanto previsto dall'art. 30-*bis* in materia di permessi, non prevede né che i provvedimenti siano motivati né che essi siano soggetti ad alcun tipo di reclamo o ad altra forma di controllo. Ciò fà sì che provvedimenti che comunque incidono — e forse in maniera più pregnante di quelli attinenti ai permessi — sul diritto alla vita familiare dei detenuti in attesa di giudizio nonché sulla loro libertà di comunicazione — posto che i colloqui sono il mezzo fondamentale, oltre alla corrispondenza ed alle telefonate, per la conservazione di rapporti continui con i familiari — su fondamentali diritti della persona (v. artt. 2 e 29 della Costituzione e art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 15 della Costituzione) sono, di fatto, rimessi alla completa discrezionalità dell'organo che li adotta. È così vanificata sia la garanzia costituzionale di inviolabili diritti della persona sia lo stesso intento del legislatore ordinario. In effetti il legislatore ordinario riconosce ai detenuti definitivi pienamente il diritto ai colloqui con i familiari stabilendo che essi non possono essere rifiutati dall'autorità carceraria neppure ai condannati sottoposti al regime di sorveglianza speciale. Lo stesso legislatore ordinario all'art. 277 del c.p.p. poi proclama che «le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad essa sottoposta il cui esercizio non sia l'incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto» ed egualmente nell'art. 1 della legge n. 354/1975 afferma che «il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona».

La mancata previsone di motivazione del diniego di colloqui e la mancata previsione di possibilità di reclamo o comunque di controllo determina inoltre una eguaglianza di trattamento in situazioni diverse — e quindi una lesione del principio di eguaglianza — in tutti i casi nei quali, non essendo giustificati i dinieghi da concrete esigenze attinenti alle indagini, i detenuti in attesa di giudizio si vedono respinti i permessi di colloquio e sono quindi parificati nel trattamento ai detenuti per i quali, invece, concrete necessità di indagine giustificano il divieto.

Le eccezioni sopra prospettate appaiono rilevanti nel caso in esame essendo evidente che qualora esse fossero accolte la richiesta in esame non dovrebbe essere dichiarata inammissibile perché presentata ad organo incompetente, ma potrebbe essere o da questo stesso ufficio valutata come reclamo o essere trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo fosse diversamente indicato.

Poiché trattasi di questione attinente a imputato detenuto se ne segnala la particolare urgenza.

P. Q. M.

Respinta l'istanza proposta da Carrabs Guido, di ufficio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18, ottavo comma, della legge n. 354/1975 nella parte nella quale non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorità procedente per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a reclamo, in relazione agli artt. 2 e 29, 15 e 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti (indagato, parti offese, difensore dell'indagato e pubblico ministero) nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze addì 13 aprile 1993

Il giudice per le indagini preliminari: CELOTTI

93C10155

N. **630**

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 20 settembre 1993) *dal tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Albertini Luigi e l'I.N.A.I.L.*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio sul lavoro aggravatosi per sopravvenute malattie extralavorative (fattispecie: lavoratore affetto da perdita di *visus* all'occhio destro con aggravamento di *visus* all'occhio sinistro per patogenia di natura extralavorativa) - Mancata previsione di una tutela assicurativa per detta ipotesi mediante un diverso computo o la revisione della rendita per aggravamento da inabilità extralavorativa sopravvenuta - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore ammalato che si infortuni, cui spetta la tutela assicurativa, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 83).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 1270 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 1988 tra Albertini Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. F. Saladini contro l'Inail, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Cataldi e G. Ciafrè.

Oggetto: appello per il riconoscimento di maggiorazione rendita.

Ritenuto in premessa che: per infortunio sul lavoro del 30 giugno 1973, con perdita del *visus* occhio destro, l'Albertini godeva, di rendita Inail nella misura del 35%. In data 14 febbraio 1983 lo stesso assicurato, a causa di aggravamento del proprio *visus* per successive affezioni di natura extralavorativa all'occhio sinistro, chedeva il riconoscimento di rendita per inabilità nella misura del 70%.

Respinti domanda e ricorso, l'Albertini conveniva l'Inail avanti al pretore del lavoro. In corso di causa era svolta consulenza tecnica che concludeva riconoscendo una inabilità visiva complessiva del 57%, e precisando la mancanza di nesso tra la perdita del *visus* in occhio destro e le successive affezioni interessanti l'occhio sinistro.

Il pretore, pertanto, respingeva la domanda e la sentenza era oggetto di gravame. Si costitutiva il contraddittorio e veniva disposta nuova consulenza medico-legale che perveniva alle medesime conclusioni, imputando a patogenie generali ed extralavorative le lesioni oculari a carico dell'occhio sinistro.

Il difensore dell'Albertini, tuttavia, data per pacifica la mancanza di nesso tra infortunio lavorativo e successivo peggioramento non professionale, sollecitava la riforma della decisione in senso favorevole al suo assistito sollevando, tra l'altro, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 79 ed 83 del d.P.R. n. 1124/1965 rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione laddove creano disparità di trattamento e non assicurano il diritto dei cittadini ad un'equa tutela nei confronti degli infortuni sul lavoro a seconda che le situazioni collegabili all'infortunio si verifichino prima o dopo di esso.

Con riguardo all'eccezione di illegittimità costituzionale

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Gli artt. 79 ed 83 d.P.R. citato in premessa prevedono il meccanismo operante quanto al calcolo dell'inabilità ed alla revisione di rendita qualora il lavoratore abbia a patire aggravi del suo *status salutis*, già compromesso a causa di un precedente infortunio, per sopravvenienze di origine lavorativa.

Precisamente, l'art. 79 fa riferimento alla situazione di concorso, e cioè incidenza su uno stesso organo o funzione, di inabilità a infortunio e preesistenza di carattere extralavorativo; l'art. 83 indica invece, il caso di concorrenza tra inabilità derivanti da due o più infortuni. Rimane, pertanto, senza una specifica disciplina, l'assicurato che, portatore di un'invalidità per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione.

Sostanzialmente, il lavoratore che ha già ridotta la propria capacità di lavoro in conseguenza di un infortunio, al verificarsi di un aggravamento delle proprie condizioni per cause extralavorative è meno protetto e tutelato rispetto a colui che, già in ridotta capacità di lavoro per altre ragioni, subisce un infortunio in occasione di lavoro; in altri termini il danno professionale è commisurato proporzionalmente a quello extralavorativo preesistente, mentre quello extralavorativo non è rapportato a quello professionale preesistente.

Il fondamento di incostituzionalità delle norme citate rispetto all'art. 3 della Corte costituzionale risiede, pertanto, nella situazione deteriore in cui si trova il lavoratore già infortunato che si ammali, rispetto al lavoratore già ammalato che si infortuni.

Il contrasto, invece, con l'art. 38 della Costituzione si manifesta nella carenza di tutela legislativa nella materia infortunistica quando, tra le situazioni collegabili all'infortunio, non si distingue a seconda del loro verificarsi prima o dopo di esso, e quindi non si indennizza il danno successivo che aggrava in qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio.

Sussistono, quindi, sufficenti ragioni di configurabilità di un contrasto, rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 79 e 83 t.u. infortuni, nelle parti in cui non prevedono un diverso computo o la revisione della rendita per aggravamento da inabilità extralavorative sopravvenute.

Una tale questione è rilevante ai fini della definizione dell'odierno giudizio, trattandosi dell'unico punto in discussione tra le parti. Essendo, inoltre, tale questione non manifestamente infondata, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 ed 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ascoli Piceno, addì 19 febbraio 1993

Il presidente: PALUMBO

93C1056

N. 631

Ordinanza emessa il 1° giugno 1993 della Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale sul ricorso proposto da Ranaglia Elvira

Pensioni - Pensioni di guerra di riversibilità in favore di vedove - Esclusione del diritto per difetto dei requisiti della durata almeno annuale del matrimonio o della nascita di prole ancorché postuma - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alle vedove dei dipendenti civili e militari alle situazioni c.d. assimilate (fidanzate con avvenute pubblicazioni matrimoniali, spose per procura e conviventi), nonché, in particolare, rispetto alla pensione indiretta di guerra alla vedova che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 450/1991, non è più soggetta alle predette condizioni - Negativa incidenza sulle condizioni familiari - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 450/1991.

(Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, primo comma; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, primo comma). (Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 879193 del registro di Segreteria, proposto da Ranaglia Elvira vedova Moghilin avverso il decreto n. 055066 ri-ge del 1° febbraio 1984 con il quale il Ministro del tesoro le negò la riversibilità della pensione di guerra già in godimento del defunto marito.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 1° giugno 1993 il relatore nella persona del cons. Mario Giaquinto nonché il difensore della ricorrente avv. Luigi Brienza.

Esaminati gli atti.

FATTO

Il 7 giugno 1965 Ranaglia Elvira contrasse matrimonio con Moghilin Nicola, ex militare in godimento di pensione di guerra di settima categoria.

Dopo il decesso del Moghilin avvenuto il 4 febbraio 1966 e la conseguente domanda della vedova, l'amministrazione provvide negando la pensione di riversibilità per essere durato il matrimonio meno di un anno e per non essere nata prole ancorché postuma (nota del direttore provinciale del Tesoro di Roma n. 215699 in data 6 luglio 1978 confermata con d.m. n. 055066 ri-ge in data 1° febbraio 1984).

L'amministrazione, nel negare la pensione di riversibilità con la suesposta motivazione, fece applicazione della norma contenuta nel comma primo dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968 n. 313 e, successivamente, nel comma primo dell'art. 51 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; norma che per l'appunto pone la condizione che il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma.

Il difensore della ricorrente con memoria del 15 maggio 1993 ed oralmente alla odierna udienza ha insistito per l'accoglimento dell'impugnativa con riconoscimento degli interessi legali.

La difesa sostiene che la norma *de qua* non può più essere ritenuta vigente, per estensione in via analogica e di equità, della sentenza costituzionale n. 450, del 4-13 dicembre 1991, con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno».

Il procuratore generale con atto scritto del 19 ottobre 1990 aveva chiesto che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale, tenuto conto del nuovo orientamento manifestato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 7-16 marzo 1990.

DIRITTO

Con riferimento all'ipotesi del riconoscimento della pensione di guerra alla vedova, occorre tener distinti i due casi:

della pensione indiretta, cui si rferiscono l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;

della pensione di riversibilità, cui si riferiscono l'art. 59 della citata legge n. 313 e l'art. 51 del citato d.P.R. n. 915.

In entrambi i casi il legislatore pone la medesima condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno o della prole ancorché postuma.

Nondimeno, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 450 del 4-13 dicembre 1991, si è pronunciata soltanta sul primo caso (pensione indiretta), talché ha cessato di avere efficacia la illustrata condizione di legge solo quando riferita al medesimo primo caso.

Nel diverso caso della pensione di riversibilità, che è quello ricorrente nel presente giudizio, la condizione di legge *de qua* è tuttora operante, nè all'interprete è consentita estensione di sorta, tanto più che, malgrado la identità della condizione, trattasi di due istituti giuridici nettamente differenziati.

Ciò posto, ritiene la Corte di dover sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale del comma primo dell'art. 59 della legge n. 313/1968 e del comma primo dell'art. 51 del d.P.R. n. 915/1978, nella parte in cui consentono la riversibilità della pensione di guerra al coniuge superstite, quando il matrimonio sia durato meno di un anno e non sia nata prole ancorché postuma.

Detta questione di legittimità, riferita agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, appare non manifestamente infondata alla stregua delle motivazioni della citata sentenza n. 450/1991 nonché delle precedenti — nella stessa richiamate — n. 123/1990 e n. 189/1991.

La rilevanza della questione è di tutta evidenza, in quanto la perdurante vigenza della *condicio juris* di cui agli articoli impugnati conferisce legittimità al provvedimento ed impedisce l'accoglimento del ricorso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 nonché dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui dispongono che il trattamento di riversibilità spetta alla vedova «purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma».

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così provveduto in Roma, nella Camera di Consiglio del 1° giugno 1993.

Il presidente: GARRI

Depositata in segreteria il giorno 17 giugno 1993.

Il segretario: MAIO

93C1057

N. **632**

Ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Novello Michele contro il Ministero della difesa

Forze armate - Finanziere di mare - Cessazione della ferma volontaria per motivi disciplinari - Deferimento a commissione di disciplina - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento procedurale rispetto all'analoga sanzione di cessazione della ferma a seguito di perdita del grado - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Richiamo ai principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 17/1991 dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto.

(Legge 3 agosto 1961, n. 833, art. 45, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 694/1988 proposto da Novello Michele rappresentato e difeso dall'avv. Loris Tosi con elezione di domicilio presso il suo studio in Venezia, San Marco 3911, come da mandato a margine del ricorso; contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso

dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per l'annulamento del provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza 16 dicembre 1987, n. 199709 di collocamento in congedo e di cessazione autoritativa della ferma volontaria del ricorrente, finanziere di mare, per motivi disciplinari, nonché per la condanna dell'amministrazione alla reintegrazione in servizio del ricorrente ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, con interessi e rivalutazione.

Visto il ricorso, notificato il 4 marzo 1988 e depositato presso la segreteria il 9 marzo 1988 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata, depositata il 23 giugno 1988;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3 giugno 1993 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Boccato in sostituzione dell'avv. Tosi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Brunetti per l'amministrazione statale resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con l'atto in epigrafe il ricorrente, già finanziere di mare, è stato collocato in congedo per motivi disciplinari, essendogli stato addebitato quanto segue: rientrava dalla libera uscita con quarantacinque minuti di ritardo ed, in risposta alla richiesta di giustificare il ritardo, rispondeva irriguardosamente ad un superiore, alla presenza di altri militari. La scelta della sanzione (cessazione dalla ferma volontaria per motivi disciplinari) è stata motivata in relazione ai pessimi precedenti disciplinari del ricorrente, al fatto che non si è inserito nell'ambiente militare e che non ha dato segni di ravvedimento nonostante le numerose sanzioni disciplinari inflittegli, talché non dà più affidamento per prestare servizio in un corpo di polizia.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 27, 34, 35, e 43 lett. *b)* della legge 3 agosto 1961, n. 833; eccesso di potere per illogicità e incongruità manifesta e per carenza di motivazione, in quanto la sanzione di stato è sproporzionata alla gravità del fatto (risposta irriguardosa ad un superiore), essendo più congrua una sanzione di corpo; i precedenti disciplinari, peraltro lievi, non rilevano più altrimenti sarebbero doppiamente sanzionati;

2) sviamento di potere, in quanto il mancato ravvedimento e l'inaffidabilità per l'attività militare non possono giustificare il provvedimento disciplinare, che deve basarsi esclusivamente sugli addebiti contestati: emerge quindi l'intento di allontanare un soggetto sgradito;

3) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, in quanto i fatti contestati riguardano il periodo del corso nautico, superato il quale il ricorrente fu assegnato ad un reparto operativo, talché si rivela incongruo ed illogico aver atteso tre mesi per concludere il procedimento disciplinare.

Con memoria 4 maggio 1993, il ricorrente ha eccepito, in via subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833 in relazione all'art. 3 della Costituzione, non essendo previsto l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, secondo il criterio già indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza 18 gennaio 1991, n. 17.

L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Con sentenza parziale pronunciata in data odierna (n. 732), questo collegio ha esaminato e rigettato i tre motivi di ricorso dedotti in via principale contro l'atto impugnato.

Ciò stante, il ricorso sarebbe da respingere se non vi fosse la questione di costituzionalità, sollevata dal ricorrente in via subordinata con memoria 4 maggio 1993 e comunque rilevata d'ufficio dallo stesso Collegio, in ordine alla mancata previsione legislativa (nel primo comma dell'art. 45 della legge n. 833/1961) dell'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, per i procedimenti disciplinari che, come quello all'esame, danno luogo alla sanzione della cessazione della forma volontaria.

Un'analoga questione è già stata affrontata e risolta (nel senso dell'illegittimità costituzionale) dalla Corte costituzionale con sentenza 11-18 gennaio 1991, n. 17. È quindi sufficiente riassumere brevemente i termini del problema, per il resto richiamando i principi epressi in tale pronuncia.

Ebbene, il giudizio di una commissione di disciplina che garantisca un giusto processo e l'assistenza di un difensore costituisce un principio generale, inquadrabile nel più generale principio d'imparzialità e buon andamento della p.a., che non vi è ragione di escludere dall'ordinamento militare.

Nella questione all'esame, il deferimento dell'incolpato alla commissione di disciplina, quando per essere inflitta la sanzione espulsiva della cessazione dalla ferma volontaria, rientra in un potere assolutamente discrezionale del comandante di fronte al quale l'inquisito non ha alcuna garanzia.

La disposizione di cui si discute (primo comma dell'art. 45 della legge n. 833/1961) prescrive invece l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina per il militare che sia passibile della perdita del grado.

Però in entrambi i casi (cessazione dalla ferma volontaria e perdita del grado) la conseguenza è la risoluzione del rapporto di servizio ed il collocamento in congedo. E tuttavia, soltanto chi ha commesso un'infrazione più grave, passibile della perdita del grado, godrà del garantistico procedimento dinnanzi alla commissione di disciplina, mentre chi ha commesso un'infrazione meno grave, passibile tuttavia anch'essa della, non meno drastica, sanzione espulsiva della cessazione dalla ferma volontaria, non godrà di siffatta garanzia.

Non è chi non veda, quindi, la lesione del principio costituzionale di uguaglianza e l'irrazionalità di siffatta norma.

Sotto gli anzidetti profili, è quindi ravvisabile la violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (principi recati dagli art. 3 e 97 della Costituzione) nella norma contenuta nel primo comma dell'art. 45 della legge n. 833/1961, nella parte in cui non prescrive l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina del militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione della ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari.

Nella fattispecie concreta, la questione è rilevante perché il ricorrente è stato collocato in congedo a seguito di procedimento disciplinare nel quale la commissione di disciplina non è stata chiamata a pronunciarsi: ciò risulta dall'atto sanzionatorio e non è controverso.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 45, primo comma, della legge 3 agosto 1961, n. 833, nella parte in cui non prescrive l'obbligatorio deferimento alla commissione di disciplina, del militare cui sia da infliggere la sanzione della cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari.

Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura delle segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 3 giugno 1993.

Il presidente: TROTTA

L'estensore: STEVANATO.

Il segretario: (firma illeggibile).

93C1058

N. 633

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Leanza Giuseppe

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 22 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Leanza Giuseppe nato il 5 novembre 1965 a Paternò (Catania), domiciliato in Tortona, via De Gasperi n. 7, in espiazione pena anni quattordici di reclusione inflittagli con sentenza 23 febbraio 1989 corte assise appello Milano, difeso dall'avv. di ufficio Foti del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Rilevato che Leanza Giuseppe ha avanzato istanza di differimento dell'esecuzione della pena, rientrando nella previsione dell'ar. 146 del c.p., così come modificato dal recente d.-l. 12 novembre 1992, n. 431;

che tale intervento legislativo ha ampliato l'ambito della disciplina del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, inserendovi il seguente principio: «Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente numero: La escuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da H.I.V. nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-*bis*, primo comma, del codice di procedura penale»;

che il sopracitato articolo 286-*bis* del c.p.p., definisce in questi termini i casi di incompatibilità con lo *status detentionis*: «L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di Aids conclamata o di grave deficienza immunitaria»;

Rilevato che ne risulta sconvolto il preesistente assetto voluto dal legislatore del 1930 che, mediante il ricorso allo strumento del «rinvio facoltativo» (art. 147 del c.p.), consentiva all'organo giurisdizionale competente di valutare caso per caso, eventualmente con il supporto di idonea perizia medica, la concreta necessità di differire l'esecuzione della sanzione penale, evitando di incorrere in apodittiche generalizzazioni.

Tale sistema normativo, che tutelava lo specifico interesse di tutti i malati (ivi compresi gli affetti da H.I.V.) che si trovassero «in condizioni di grave infermità fisica» (art. 147, n. 2, del c.p.), appariva conforme alla lettera ed allo spirito del dettato costituzionale, come riaffermato dalla Corte di cassazione nella pronuncia n. 2136 del 7 maggio 1991.

Integrale rispetto trovava il principio secondo cui «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» di cui all'art. 2 della Carta costituzionale, assicurando comunque una generale tutela penale ai soggetti titolari degli interessi lesi o minacciati dalle fattispecie criminose commesse — o commissibili — da autori trovantesi nelle condizioni enumerate nell'art. 286-*bis* del c.p.p., esigeva che poteva venir variamente compressa o addirittura sacrificata solo allorquando collidesse con diversi principi di pari rilevanza e dignità, di volta in volta individuati in concreto dagli organi giurisdizionali.

Piena osservanza si garantiva inoltre al principio di ugualianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3), e ciò sotto un triplice profilo:

a) ribadendo come le pene inflitte dai competenti organi giurisdizionali debbano essere eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate, con esclusione di categorie di «intoccabili» aprioristicamente stabilite;

b) evitando differenziazioni tra i soggetti affetti da H.I.V. e/o Aids conclamata e coloro che sono preda di infezioni e malattie dal medesimo esito infausto ai quali, pur in presenza degli stessi presupposti anche in merito ai tempi di evoluzione della patologia in atto, non è estesa questa più favorevole disciplina;

c) salvaguardando una uniformità di trattamento tra titolare dell'interesse protetto e autore del fatto di reato affetto da infezione da H.I.V. con la mancata previsione di un astratto «diniego di tutela» del primo causa le particolari condizioni del secondo, al di fuori di uno specifico accertamento da parte dell'autorità a ciò preposta.

Neppure potevano dirsi violati i basilari principi secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27) e la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32) dal momento che, qualora il soggetto potesse giovarsi, in libertà, di cure e terapie indispensabili non praticabili in stato di detenzione — neppure mediante ricovero in ospedali civili od in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 dell'o.p. — ovvero, ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena di appalesasse in contrasto con il senso di umanità, occorreva sempre l'istituto del c.d. differimento facoltativo (art. 147 del c.p.) che permetteva di ovviare tempestivamente a tali situazioni abnormi.

Rilevato che l'innovazione legislativa del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431, inserendo questa nuova ed autonoma ipotesi di rinvio obbligatorio in aggiunta alla originaria previsione limitata alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi (art. 146 del c.p., nn. 1 e 2), ha di fatto mescolato situazioni radicalmente distanti fra loro, l'una connotata da una rinuncia definitiva all'applicazione della sanzione penale, le altre incidenti sulla pretesa punitiva solo in termini di momentanea sospensione, per fatti, quali la gravidanza o la nascita di un bambino da meno di sei mesi, che non sono a tutta evidenza «una grave infermità fisica»;

Rilevato che è stata in tal modo introdotta per i soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 286-*bis*, primo comma del c.p.p. (in quanto richiamato dall'art. 146, n. 3, del c.p.) una ingiustificata — a parere di questo tribunale — clausola di immunità penale, una sorta di astratta previsione di non assoggettabilità a sanzione, spogliando una specifica categoria di persone della soggettività attiva penale.

Rilevato che l'attuale sistema normativo sembra presentare aspetti di incostituzionalità, contrariamente a quanto sopraevidenziato con riferimento alla pregressa disciplina.

Il dibattuto d.-l. n. 431/1992 pare innanzitutto porsi in contrasto con l'ar. 2 della Costituzione, laddove viene a smentire l'assunto di una generalizzata tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, quantomeno nei confronti di coloro i cui interessi risultino aggrediti da chi trovasi nelle condizioni descritte dal decreto stesso, che si vedono privati di efficace tutela penale in assenza dello strumento che ne assicura la necessaria forma intimidatrice.

Più evidente si manifesta il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale.

Irragionevole appare la discriminazione dei malati «comuni» rispetto agli affetti da H.I.V. (in particolare ove si rifletta che la scienza medica riscontra i medesimi caratteri di gravità, irreversibilità ed ingravescenza — tipici della patologia da H.I.V. — anche nella maggior parte delle malattie di tipo neoplastico ed in alcune forme patologiche di tipo cronico, come la malattia diabetica).

Del pari ingiustificata la creazione di una categoria di individui sottratta (nel senso sopravisto) al generale assioma per cui le pene inflitte vanno eseguite nei confronti di tutti coloro che le hanno riportate, nonché il fatto che nella comparazione fra l'interesse del soggetto leso e quello dell'autore di reato affetto da H.I.V. debba sempre soggiacere il primo, indipendentemente da una più approfondita analisi del caso di specie.

Rilevato che il nuovo orientamento normativo non può dirsi più aderente al dato costituzionale neppure sotto il profilo del rispetto degli artt. 27, terzo comma, e 32, primo comma, poiché l'esito della esperienza medico-scientifica in materia rivela come l'infezione da H.I.V. presenti caratteri di estrema dinamicità e varietà di situazioni, in rapporto alle quali va concretamente provato che l'applicazione della pena leda il fondamentale diritto alla salute o si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità (prescindendo dai casi in cui la cessazione delle cure e della assistenza comunque assicurate dalle strutture carcerarie si tradurrà in danno di quei soggetti che si vogliono invece favorire).

Con ben diversa puntualità la problematica sopraesposta era stata recepita nella circolare n. 3370/5770 del Ministero di grazia e giustizia del 25 luglio 1991 — avente appunto per oggetto «I detenuti affetti da sindrome da H.I.V.» — dove, dato atto della notevole variabilità ed incostanza del quadro clinico delle infezioni da H.I.V., si rimandava al giudizio degli organi competenti, investiti dal «difficile compito di valutare, nei singoli casi, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere del soggetto in ambiente carcerario o che ne consigliano il trasferimento presso il domicilio o in una struttura esterna».

Rilevato pertanto che la invocata disciplina del rinvio obbligatorio della pena per gli affetti da H.I.V. e/o da Aids conclamata — come modificata a seguito dell'entrata in vigore del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431 — appare inficiata dal vizio di illegittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione in questione di costituzionalità dell'art. 146, n. 3, del c.p. così come modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da H.I.V. nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma del c.p.p.;

Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino ed al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del senato e della Camera dei deputati della Repubblica.

Torino, così deciso in data 22 dicembre 1992

Il presidente: FORNACE

93C1059

N. **634**

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Longoni Enrico

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 22 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Longoni Enrico, nato il 3 ottobre 1961, a Novara, domitiliato in Trecate (Novara), via Buscaglia n. 10, in espiazione pena mesi due di reclusione, inflittagli con sentenza 5 giugno 1991 del pretore di Novara e 1° luglio 1992 pretore di Novara difeso dall'avvocato di ufficio Foti del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto, all'inizio della motivazione, relativo al nome del detenuto (Longoni Enrico), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 633/1993).

93C1060

N. 635

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Galmuzzi Mauro.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 22 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Galmuzzi Mauro nato il 22 marzo 1959, a Milano, domiciliato in Milano, via Camporgnago n. 18, in espiazione pena anni quattro e mesi quattro di reclusione inflittagli con provv. cum. n. 11/1991/res del 3 giugno 1992 proc. rep. Pavia difeso dall'avvocato di ufficio Foti del foro di Torino;

Visto il parere contrario del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto, all'inizio della motivazione, relativo al nome del detenuto (Galmuzzi Mauro), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 633/1993).

93C1061

N. 636

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Battaglia Vincenzo.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 15 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Battaglia Vincenzo nato il 18 febbraio 1958 a Torino, residente in Torino, via Rieti n. 31, in espiazione pena mesi otto e giorni 10 di reclusione inflittagli con sentenza 9 luglio 1992 del pretore di Saluzzo, difeso dall'avvocato di ufficio Rossomando del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto, all'inizio della motivazione, relativo al nome del detenuto (Battaglia Vincenzo), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 633/1993).

93C1062

N. 637

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Falbo Salvatore.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 15 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Falbo Salvatore nato il 24 luglio 1950, a Militello (Catania), domiciliato in Torino, via Modigliani n. 23, in espiazione pena anni trenta di reclusione inflittagli con provv. cum. n. 436/87/res del 22 giugno 1991 proc. Rep. di Torino difeso dall'avvocato di ufficio Rossomando del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto, all'inizio della motivazione, relativo al nome del detenuto (Falbo Salvatore), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 633/1993).

93C1063

N. 638

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Baldi Pierluigi.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 15 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Baldi Pierluigi nato il 20 ottobre 1956 a Bressanone (Bolzano) residente a Bolzano, via Francescani 6, c/o Marco Ferdigg, in espiazione pene anni sedici e mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza 3 ottobre 1990 corte ass. app. Brescia difeso dall'avv. di ufficio Rossomando del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto, all'inizio della motivazione, relativo al nome del detenuto (Baldi Pierluigi), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 633/1993).

93C1064

N. 639

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Callegari Adriano.

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da Aids - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi (soggetti affetti da tumore o diabetici) - Riserva ai primi di un trattamento ingiustificatamente privilegiato - Incidenza sul diritto da riconoscersi alle vittime dei reati alla effettiva punizione dei medesimi.

(C.P., art. 146, n. 3, modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di differimento pena all'udienza del 15 dicembre 1992;

Premesso che il detenuto Callegari Adriano nato il 20 novembre 1950 a Adria (Rovigo), domiciliato in Torino, via Clemente n. 19, in espiazione pena anni dieci, mesi nove e giorni otto di reclusione inflittagli con provv. cum. n. 494/91/res 28 maggio 1991 proc. rep. Torino difeso dall'avv. di ufficio Rossomando del foro di Torino;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

OSSERVA

Tranne il punto, all'inizio della motivazione, relativo al nome del detenuto (Callegari Adriano), il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 633/1993).

93C1065

N. 640

Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1993) dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Flutra Velcani ed altri

Processo penale - Procedimenti a carico di stranieri - Procedimento pretorile - Omessa previsione della traduzione del decreto di citazione a giudizio notificato all'imputato straniero in lingua a lui nota - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati italiani e stranieri in base alla lingua - Incidenza sul diritto di difesa - Irrazionalità rispetto alla disciplina di provvedimenti, di mera natura amministrativa, relativi al soggiorno e all'espulsione dello straniero, per la notifica dei quali è invece prevista la traduzione - Mancata conformità dell'ordinamento italiano alle disposizioni della Convenzione dei diritti dell'uomo.

(C.P.P. 1988, artt. 148, terzo comma, 168 e 555).

[Cost., artt. 3, 10, 11 e 24; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, terzo comma, lett. *a)*].

IL PRETORE

RILEVA IN FATTO

Flutra Velcani n. a Tirana (Albania) il 17 febbraio 1954 e Alizoti Sadije n. a Tirana (Albania) il 14 novembre 1962 sono state tratte a giudizio per l'odierna udienza per rispondere del reato di furto semplice ai danni del supermercato Conad di Pistoia; il decreto di citazione è stato notificato alla prima con il rito degli irreperibili ed alla seconda a mani proprie (la relazione di notificazione non specifica se il ricevente siasi qualificato per l'imputata o sia stato in altro modo identificato); negli atti preliminari del dibattimento il difensore ha eccepito la nullità del decreto di citazione e della relazione di notificazione in quanto non redatti in una lingua comprensibile per l'imputata ed ha in subordine sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma, e 168 del c.p.p. nelle parti in

cui non prevedono che il decreto di citazione e la relata di notifica siano redatti in una lingua comprensibile per l'imputato con conseguente violazione del diritto di difesa; il p.m. si è associato alla eccezione di legittimità costituzionale rilevando come dai propri atti emergeva che al momento della identificazione le imputate non erano in grado di esprimersi correttamente in italiano;

OSSERVA IN DIRITTO

L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalle parti appare non manifestamente infondata; infatti: *a)* l'art. 6, lett. *a)* della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 prescrive che ogni accusato ha diritto ad «essere informato, nel più breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dell'accusa elevata contro di lui»; l'art. 5 del d.-l. n. 416/1989 recante norme in materia di asilo politico, soggiorno e ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato prescrive che i provvedimenti concernenti ingresso, soggiorno ed espulsione degli stranieri devono essere comunicati o notificati unitamente «ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola»; l'art. 143 del c.p.p. prevede il diritto per l'imputato che non conosce la lingua italiana di farsi assistere gratuitamente da un interprete per poter comprendere l'accusa contro di lui formulata; *b)* nonostante dal complesso di norme sopra indicate emerga con chiarezza il diritto dell'imputato, e dello straniero in generale, ad avere conoscenza degli atti, amministrativi e giurisdizionali, che lo riguardano, in una lingua che lo stesso sia in grado di comprendere, né le norme sul decreto di citazione né quelle sulle notificazioni prevedono che all'imputato straniero il decreto di citazione debba essere notificato unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta; *c)* tale stato della normativa appare in contrasto con i seguenti parametri costituzionali: art. 24 della Costituzione, non consentendosi all'imputato un reale esercizio del diritto di difesa: è infatti evidente che se l'imputato non comprende a causa della lingua utilizzata il contenuto dell'atto che gli viene notificato, lo stesso non è posto in grado non solo di comprendere il contenuto dell'accusa ed esercitare compiutamente le sue difese, ma neppure di capire che si celebrerà un procedimento penale a suo carico; art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento: infatti viene a costituirsi un discrimine tra imputati italiani e stranieri in base all'elemento della lingua; art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della normativa: infatti, se per la notifica di atti amministrativi, quali quelli concernenti il soggiorno e l'espulsione dallo Stato è richiesta la notifica dell'atto e della sua traduzione in una lingua che l'interessato sia in grado di comprendere, è irrazionale che una norma analoga manchi per la notifica del decreto di citazione a giudizio, tenuto conto dei ben più alti valori coinvolti dal processo penale rispetto al procedimento amministrativo; artt. 10 e 11 della Costituzione, in quanto non dando perfetta attuazione al disposto della convenzione sui diritti dell'uomo citata viene meno la conformazione dell'ordinamento italiano alle norme del diritto internazionale riconosiute ed in particolare alle limitazioni di sovranità derivanti dalla ratifica della convenzione;

L'eccezione proposta appare anche rilevante: infatti il decreto di citazione e relata di notifica sono in lingua italiana e la risoluzione positiva della questione prospettata darebbe luogo a nullità di entrambi gli atti;

Ritiene pertanto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 555, 148, terzo comma e 168 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la notificazione del decreto di citazione debba essere eseguita ad una traduzione dell'atto in una lingua comprensibile per il destinatario;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e sg. della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale [degli artt. 555, 148, terzo comma e 168 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la notificazione del decreto di citazione debba essere eseguita unitamente ad una traduzione dell'atto in una lingua comprensibile per il destinatario, in relazione agli artt. 6, terzo comma lett. a) *della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata con legge n. 848/1955 ed in relazione all'art. 5, primo comma del d.-l. n. 416/1989 conv. in legge n. 39/1990, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 3, 10 e 11 della Costituzione];*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 13 luglio 1992

Il pretore: CIVININI

93C1066

N. 641

Ordinanza emessa il 6 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Foggia nel procedimento penale a carico di Albanese Francesco ed altra

Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione - Mancata inclusione fra di essi della richiesta di emissione del decreto penale di condanna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio a giudizio inclusa fra i detti atti.

(C.P., art. 160).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza incidentale (proc. n. 4720/92 g.i.p.).

Il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di condanna a carico di Albanese Francesco + 1, con atto del 27 giugno 1992, per il reato di cui all'art. 731 del c.p., commesso il 1° dicembre 1990.

A tutt'oggi non è intervenuto il chiesto decreto di condanna sicché, ai sensi dell'art. 425 del c.p.p. (declaratoria di causa estintiva) applicabile nell'ambito del procedimento di rigetto della richiesta dello stesso p.m. ai sensi dell'art. 459, terzo comma del c.p.p., dovrebbe senz'altro pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. per avvenuta prescrizione del reato *de quo*, soggetto alla prescrizione di anni due perché punito con sola ammenda (art. 157, n. 6 del c.p.).

In tali sensi la questione esposta appresso risulta rilevante e pertinente al caso, poiché da suo accoglimento da parte della Corte conseguirebbe che, in luogo di sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione del reato, questo giudice emetterebbe decreto penale di condanna giusta la richiesta del p.m., in quanto, per altro verso, è pacifica in punto di fatto la responsabilità dell'imputato.

La questione di illegittimità costituzionale viene sollevata in riferimento all'art. 160 del c.p., il quale nella nuova formulazione resa necessaria dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988 non contempla fra gli atti interruttivi la richiesta di emissione di decreto penale, formulata dal p.m. al g.i.p.

Tale omissione, a parere del remittente, è illogica e perciò foriera di diseguaglianze fra imputati, affidate alla casualità di gestione dei processi da parte dello stesso p.m., con lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, non può sfuggire che nell'elenco degli atti giudiziari che comportano l'interruzione del corso della prescrizione ve ne sono alcuni (sentenza e decreto di condanna) che esprimono senz'altro la potestà punitrice dello Stato a livello più pieno; altri (convalida di fermo ed arresto) che tale potestà punitiva esprimono a un livello più basso; altri ancora (fissazione di udienze di varia natura, interrogatorio di indagati) a livello ancora più basso poiché il compimento di tali incombenti non prefigura una futura condanna dell'indagato/imputato.

Sta di fatto che, nonostante l'eterogeneità di tali atti ed il diverso livello di concludenza verso l'affermazione di responsabilità che ciascuno di essi ha, tutti essi sono stati indistintamente accomunati nel novero degli atti che, comunque, esprimono una attività giudiziaria «sufficiente» a rendere manifesta la volontà attuale dello Stato di perseguire il reato in discussione. Da questo catalogo è stata omessa la richiesta di emissione di decreto penale da parte del p.m., con la conseguente irrilevanza a fini interruttivi di tale atto.

L'omissione assume profili di vera paradossalità, se nel contempo si pone mente al fatto che efficacia interruttiva, invece, posseggono la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero la citazione c.d. «diretta» dello stesso p.m. nei giudizi pretorili) e la presentazione per il giudizio direttissimo da parte dello stesso p.m.: vale a dire atti non prefiguranti necessariamente una richiesta di condanna dell'imputato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, da parte dell'Organo d'Accusa. Laddove, nel vigente micro-sistema delineato dall'art. 160 del c.p., non possiede efficacia interruttiva del corso della prescizione la richiesta non solo di giudicare l'imputato, quanto piuttosto di condannarlo.

Il risultato ultimo è che l'imputato «semplicemente» rinviato a giudizio è onerato di un termine prescrizionale soggetto ad interruzione e perciò più lungo; mentre un imputato «addirittura» gravato di richiesta di condanna (la richiesta di emissione di decreto penale) è affrancato dall'interruzione prescrizionale. Come a dire che ad atto di maggior portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere l'attualità della volontà punitrice dello Stato; e viceversa.

E poiché la scelta del giudizio ordinario ovvero del rito speciale del decreto penale compete insindacabilmente al p.m., nel decidere se chiedere il rinvio a giudizio ovvero l'emissione di decreto penale, la conseguenza ultima è che il periodo di prescrizione dei reati punibili mediante decreto penale di condanna è più o meno lungo (a seconda che la sospensione operi o meno) per un fattore casuale ed imponderabile.

A parere di questo remittente la norma impugnata è sicuramente incongrua e potenzialmente lesiva del principio di pari trattamento processuale dei soggetti, a parità di tutte le altre condizioni in punto di fatto e di diritto.

L'emenda non può che avvenire mediante addizione al testo dell'art. 160 del c.p. dell'espressione «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», per riportare a logica ed equità l'intero micro-sistema delineato dal predetto articolo di legge.

P. Q. M.

Sospende il giudizio indicato in premessa;

Solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 160 del c.p. nella parte in cui non è stata preveduta «... la richiesta di emissione di decreto di condanna», con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Manda alla cancelleria di comunicare l'ordinanza agli organismi di legge.

Foggia, addì 6 aprile 1993

Il pretore: RUSSETTI

93C1067

N. **642**

Ordinanza emessa il 7 luglio 1993 del pretore di Vicenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra ditta Punto e Pasta e comune di Vicenza

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Disciplina per la lavorazione ed il commercio degli sfarinati, dei cereali, del pane e delle paste alimentari - Rigida prescrizione degli elementi che devono essere presenti nei tipi di pasta commercializzati in Italia - Esclusione, a seguito di sentenza della Corte di giustizia, del divieto di importare paste aventi diverse caratteristiche rispetto a quelle stabilite dalla legge n. 580/1967 - Persistenza del divieto solo nei riguardi dei produttori italiani di paste - Ingiustificata disparità di trattamento tra produttori e importatori con incidenza sul principio della libera iniziativa economica.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 28, 29 e 36, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 41).

IL PRETORE

Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

Sciogliendo la riserva che precede, osserva in

FATTO

Nel giudizio promosso *ex* art. 22 della legge 698/1981, la ditta Punto e Pasta di Carraro Emanuela proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. C19733/ing. del sindaco di Vicenza, con la quale veniva comminata la sanzione pecuniaria di L. 2.677.000 per la violazione degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 322/1982.

Presupposto dell'accertata violazione era il rinvenimento nei locali della ricorrente di un «prodotto» che «... per forma, costituzione e modalità di conservazione...» corrispondeva «... ad una pasta alimentare», ma che ad un'analisi chimico-qualitativa presentava ceneri, cellulosa ed acidità superiori ai limiti consentiti per la pasta alimentare dell'art. 29 della legge n. 580/1967.

Impugnando il provvedimento sanzionatorio parte ricorrente eccepiva preliminarmente l'illegittimità costituzionale degli art. 28, 29 e 36 della legge n. 580/1967.

Esponeva che con la sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 1988, in ottemperanza al principio della libera circolazione della merci nell'ambito dei Paesi CEE, era venuto meno il divieto di importare in Italia specialità gastronomiche che non rispettano gli *standards* normativi previsti dalla legge n. 580/1967; che era residuato, invece, in danno ai produttori nazionali non rientranti nell'ambito di applicazione della decisione della Corte comunitaria, il divieto contenuto negli artt. 29 e 36 della legge n. 580/1967 di produrre pasta ottenuta lavorando farine diverse da quella di grano duro (ad esempio, farina di grano tenero, di soia etc.).

Osservava che siffatto limite appariva rivestire unicamente una funzione discriminatoria tra soggetti (importatori e produttori di paste alimentari) che operano nell'ambito del medesimo mercato nazionale, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento e traducendosi altresì in un pregiudizio alla libertà d'iniziativa economica privata.

All'udienza odierna, ribadita dalla ricorrente l'eccepita illeggittimità costituzionale delle norme in questione, nulla opponendo controparte veniva disposta la riunione al presente procedimento di nn. 342-344-345/1992r.g., pendenti tra le stesse parti e nei quali era stata sollevata la medesima questione incidentale.

Ciò premesso in linea di fatto, si osserva in

DIRITTO

L'art. 29 della legge n. 580/1967 stabilisce che per la produzione industriale di paste alimentari secche, che possono essere conservate per un certo periodo, deve essere usato esclusivamnte grano duro.

Gli artt. 33 e 50, primo comma, di tale legge autorizzano invece l'uso di grano tenero solo per la produzione artigianale di paste fresche, destinate al consumo immediato, e per la produzione di pasta destinata all'esportazione.

L'art. 36, primo comma, vieta di vendere o di detenere per la vendita pasta «avente caratteristiche diverse da quelle della presente legge».

La legge n. 580/1967, c.d. di «purezza», prevede infatti all'art. 29 che la pasta destinata al commercio debba essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche indicate dalla norma stessa «pasta di semola di grano duro» e «pasta di semolato di grano duro».

L'introduzione di altri ingredienti, per la produzione delle c.d. «paste speciali», deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 30.

Tali paste devono comunque essere prodotte esclusivamente con semola di grano duro e poste in commercio con l'indicazione degli ingredienti aggiunti.

La sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del 14 luglio 1988, alla quale ha fatto riferimento parte ricorrente, è intervenuta su tale quadro normativo, dichiarando che «l'estensione ai prodotti di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli artt. 30 e 36 del trattato».

La Corte ha così sancito il principio secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato appartenente alla CEE deve essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro. Ha in particolare dichiarato che l'art. 30 del trattato è dotato di efficacia diretta ed è in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

Conseguentemente il menzionato divieto (art. 36, primo comma della legge n. 580/1967) non trovà più applicazione nei confronti degli importatori, ai quali è quindi consentito introdurre e commercializzare sul territorio nazionale paste secche prodotte all'estero con quelle farine, che ai produttori italiani non è invece concesso utilizzare.

Ristretto in tal modo l'ambito soggettivo di applicazione del divieto di cui all'art. 36 primo comma, non si comprende quale sia il fondamento della sua pervicace sopravvivenza nell'ordinamento vigente.

Non vi sono obbiettive esigenze di carattere imperativo che possano essere in qualche modo compromesse dalla eliminazione di tale ostacolo.

Una volta affermata la possibilità di importare dall'estero paste confezionate con sfarinati diversi dal grano duro è venuta meno anche la funzione di «protezione» del prodotto nazionale, svolta dalla normativa in esame prima dell'intervento dell'alta Corte.

Nè sono ravvisabili a fronte del persistere di tale divieto concrete ragioni di tutela della salute pubblica, considerato che da un lato è riconosciuta comunque al consumatore italiano la possiblità di acquistare prodotti comunitari aventi caratteristiche diverse, importati ed offerti sul mercato interno, dall'altro non vi sono allo stato elementi che consentano di ritenere pericoloso o dannoso per la salute il consumo di paste di semola o di semolato di grano tenero.

A garanzia, inoltre, della corretta informazione dei consumatori italiani relativamente alla composizione dei prodotti alimentari venduti sul territorio nazionale sono preposte le disposizioni già in vigore in materia di «etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari» (d.-l. 27 gennaio 1992, n. 109), con le specifiche prescrizioni contenute nella recente circolare del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 2 novembre 1992, n. 131149.

A tutela, infine, ed a promozione (anche all'estero) del prodotto tradizionale italiano (pasta di grano duro) opera la previsione sia di una «denominazione di origine protetta» sia di un «marchio» c.d. di garanzia con la funzione di attestare la specificità del prodotto, contenuta nei regolamenti CEE nn. 2081/1992 e 2082/1992 del 14 luglio 1992.

Nel panorama legislativo così tratteggiato non si individua quale ruolo «positivo» svolgano attualmente le previsioni di cui agli artt. 28, 29, e 36, primo comma della legge n. 580/1967.

Va invece osservato come la loro permanenza realizzi una situazione di disparità di trattamento tra i produttori italiani (ai quali è imposto di produrre e vendere pasta confezionata unicamente con farina di grano duro) e gli importatori italiani (ai quali è consentito introdurre per la vendita prodotti comunitari realizzati con materie prime diverse).

I produttori italiani vengono in tal modo ad essere penalizzati anche rispetto ai produttori di altri Stati membri della CEE, i quali possono liberamente produrre ed esportare in Italia pasta prodotta senza grano duro.

Tale diversità di trattamento è ancor più evidente se si considera che tutti questi soggetti si trovano contemporaneamente ad operare nell'ambito del medesimo mercato (quello nazionale) e nei confronti di un destinatario comune (la stessa categoria di consumatori).

La disciplina inpugnata introduce quindi un limite alla libertà d'iniziativa economica dei prodotti italiani, il risultato della cui attività viene irragionevolmente compresso.

Alla luce di quanto fin qui esposto non risulta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, primo comma della legge n. 580/1967, sollevata dalla ditta Punto e Pasta in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Quanto alla rilevanza della questione va osservato che essa incide direttamente sulla portata dell'emanando provvedimento giurisdizionale relativo ai ricorsi proposti dalla ditta Punto e Pasta.

Infatti, premesso che allo stato non risulta sussistere la violazione degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 322/1982 richiamata nelle ordinanze-ingiunzioni opposte, qualora le norme della legge n. 580/1967 impugnate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime si profilerebbe la possibilità di un accoglimento totale dei motivi di opposizione adotti dalla ricorrente con conseguente annullamento dei provvedimenti sanzionatori emessi nei suoi confronti.

Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui si è detto.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per la violazione degli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 36, primo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580;

Sospende il giudizio in corso tra la ditta Punto e Pasta ed il comune di Vicenza;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del presente provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione dello stesso al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, a cura della Cancelleria.

Vicenza, addì 7 luglio 1993

Il pretore: GATTIBONI

93C1068

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale.	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 99.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo .	L. 33.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 26.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo .	L. 13.000

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 26

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 60/62

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . **L. 345.000**
- semestrale **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . **L. 63.000**
- semestrale **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . **L. 193.000**
- semestrale **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . **L. 193.000**
- semestrale **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . **L. 664.000**
- semestrale **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 86.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . .	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . .	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive.	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

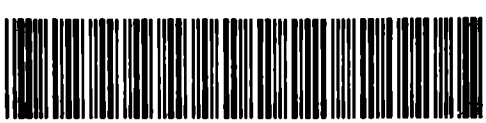

* 4 1 1 1 1 0 0 4 3 0 9 3 *

L. 7.800